

Lanciano, 22.09.2021

Protocollo n. 12874/U

CONTRATTO D'APPALTO

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PER IL RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (FORSU) IN LOCALITA' BEL LUOGO DI LANCIANO

CIG: **8621177452**

CUP: **J42F15000150006**

*** * ***

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventidue**, del mese di **Settembre**, presso la sede legale e amministrativa della Eco.Lan.SpA (c.f. e p.i.:01537100693), sita in Lanciano (CH) alla Via Arco della Posta n.1, sono comparsi i signori:

a)- **Massimo Ranieri**, nato a Lanciano (CH) il 29.07.1965 (c.f.: RNRMSM65L29E435L), il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Eco.Lan.SpA (c.f. e p.i.:01537100693), sita in Lanciano (CH) alla Via Arco della Posta n.1, che rappresenta nella sua qualità di Amministratore Delegato, Direttore Generale e legale rappresentante p.t., di seguito nel presente atto denominata per brevità «stazione appaltante»;

b)- **Angelo Tenaglia**, nato ad Atesa (CH) l' 11.12.1973 (c.f.:TNGNGL73T11A485Q), e residente in Casoli alla c.da Guarenna Nuova n.219, in qualità di procuratore della **TENAGLIA SRL** (c.f. e p.i.: 01235490693), con sede legale in Casoli (CH) alla Via S.S.84 Km 54+500, giusta procura institoria a rogito Notaio Roberto Altiero del 26.06.2003, Repertorio n.10593, Raccolta n.3478, registrata a Lanciano il 3.07.2003 al n.1033/1, che agisce quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, costituito in data 13.09.2021, per atto del Notaio Dott.ssa Laura Garda in Casoli (CH), registrato in Lanciano (CH) il 21.09.2021, al n.2681, serie 1T, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

- impresa **CESARO MAC IMPORT SRL** (c.f. e p.i. 03024640272) con sede legale in Eraclea (VE) alla Via delle Industrie n.28, in persona del legale rapp.p.t. Sig. Osvaldo Cesaro (c.f.: CSERLD49S08D415B), nato a Eraclea (VE) l'8.11.1949 ed ivi residente alla Via Zanella n.3;

TENAGLIA s.r.l.



ECO. LAN. S.p.A. *Sede legale e amministrativa:* Via Arco della Posta n.1 - 66034 Lanciano (CH)

+39 0872.716332 - +39 0872.715087 - protocollo@pec.ecolanspa.it - info@ecolanspa.it - www.ecolanspa.it

Sede operativa: Via S.P. Pedemontana - Loc. Cerratina - 66034 Lanciano (CH) - +39 0872 50454

Capitale sociale Euro 3.047.850,00 i.v. - C.F. e P.I. 01537100693 - REA 140427



- impresa **GED SRL** (c.f. e p.i. 02115880680) con sede legale in Pescara (PE) al v.le Bovio n.113, in persona del legale rappr.p.t. Sig. Francesco Di Federico, nato a Pescara (PE) il 21.09.1984 (c.f.:DFDFNC84P21G482Y) e residente in Castiglione Messer Raimondo (TE) alla c.da Controfinno n.12;
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Appaltatore»;

PREMESSO

- che Con Provvedimento N. DPC026/287 del 04.12.2017 la Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti, ha rilasciato in capo alla ECO.LAN SpA l'autorizzazione per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero della frazione organica da realizzare in loc. "Bel Luogo" di Lanciano;
- che con Provvedimento N. DPC026/168 del 22.06.2018 la Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti, ha rilasciato in capo alla ECO.LAN SpA la variante non sostanziale al Provvedimento N. DPC026/168 del 22.06.2018;
- che con Provvedimento N. 97 del 3.09.2021, il Comune di Lanciano ha rilasciato apposito Permesso a Costruire ai sensi del DPR 380/2001 in relazione alla realizzazione dell'impianto di recupero della frazione organica in loc. "Bel Luogo" di Lanciano;
- che il Responsabile Unico del Procedimento, con Verbale di Validazione del 10.04.2020, sentito il progettista e preso atto del verbale del verificatore emesso ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ha attestato che "il progetto esecutivo dell'impianto di recupero della frazione organica da ubicare in loc. "Bel Luogo" di Lanciano può ritenersi valido ai sensi dell'art. 26 co. 8 del D. L.gs 50/2016";
- che il Consiglio di Amministrazione (CdA) della ECO.LAN SpA nella seduta del 21.04.2020 ha approvato il progetto esecutivo, tra i cui allegati vi è il capitolato speciale d'appalto dei "Lavori di costruzione dell'impianto di recupero della frazione organica da ubicare in loc. "Bel Luogo" di Lanciano per l'importo complessivo di Euro 14.070.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 13.905.210,00 per lavori a base di gara, ed Euro 164.790,00 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- che con Delibera del CIPE n. 25/2016 il progetto è stato ammesso a finanziamento, in relazione agli Linea di azione I.1.1.1. necessaria per "Rafforzare le dotazioni impiantistiche per il trattamento e recupero, anche di energia, ai fini della chiusura del ciclo di gestione, in base ai principi di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli impatti ambientali" per un l'importo complessivo di € 8.000.000,00. il codice unico progetto (CUP) rilasciato è J42F15000150006;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione (CdA) della ECO.LAN SpA del 28.09.2020 è stato deliberato di contrarre, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. n.50 del 2016, una procedura di gara aperta ex art.60 del citato Decreto, inerente i lavori di realizzazione dell'impianto di compostaggio in conformità al Progetto

ECO. LAN. S.p.A. Sede legale e amministrativa: Via Arco della Posta n.1 - 66034 Lanciano (CH)
☎ +39 0872.716332 - 📠 +39 0872.715087 ✉ protocollo@pec.ecolanspa.it - info@ecolaspa.it 🏠 www.ecolanspa.it
Sede operativa: Via S.P. Pedemontana - Loc. Cerratina - 66034 Lanciano (CH) - ☎ +39 0872 50454
Capitale sociale Euro 3.047.850,00 i.v. - C.F. e P.I. 01537100693 - REA 140427



TENAGLIA s.r.l.



esecutivo approvato giusta delibera del CdA nella seduta del 29.07.2019, incaricando il RUP alla redazione degli atti di gara;

- che il Consiglio di Amministrazione (CdA) della ECO.LAN SpA nella seduta del 29.01.2021 ha approvato il bando di gara predisposto dal responsabile del procedimento autorizzandolo ad indire una gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n.50 del 2016 e secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di trattamento della frazione organica da 40.000 t/annue per un importo di Euro 14.070.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 13.905.210,00 per lavori a base di gara, ed Euro 164.790,00 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- che con la suddetta Delibera, tra l'altro, sono stati approvati il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e lo schema del contratto regolante i rapporti tra la ECO.LAN SpA e la/il Società/RTI aggiudicatario/a dei lavori;

- che il bando di gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs 50/2016 con i relativi allegati - è stato pubblicato, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla GUUE in data 09.02.2021, sulla GURI (serie speciale relativa ai contratti pubblici) in data 15.02.2021, in 2 giornali a diffusione nazionale in data 23.02.2021 e n. 2 giornali a diffusione locale in data 23/24.02.2021 sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, www.contrattipubblici.it, sulla piattaforma ANAC e sul portale telematico della ECO.LAN SpA;

- che il Consiglio di Amministrazione (CdA) della ECO.LAN SpA nella seduta del 30.03.2021 ha nominato la commissione giudicatrice dell'appalto;

- che terminate le operazioni di gara il RUP ha effettuato, con esito positivo, tutte le verifiche di legge sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara nonché per contrarre con una pubblica amministrazione in capo al concorrente primo graduato, RTI TENAGLIA SRL/CESARO MAC IMPOR SRL/ GED SRL, e richiedendo nello specifico (sia per la Mandataria che per le Mandanti):

- casellario giudiziale del legale rappr.p.t.;
- regolarità fiscale;
- comunicazione antimafia;
- certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- elenco Annotazioni sul Casellario Imprese;
- DURC

- che il Consiglio di Amministrazione (CdA) della ECO.LAN SpA, nella seduta del 22.07.2021, dopo aver preso atto delle risultanze della gara espletata, ha aggiudicato la procedura di gara in via definitiva alla RTI

ECO. LAN. S.p.A. Sede legale e amministrativa: Via Arco della Posta n.1 - 66034 Lanciano (CH)

+39 0872.716332 - +39 0872.715087 - protocollo@pec.ecolanspa.it - info@ecolaspa.it - www.ecolanspa.it

Sede operativa: Via S.P. Pedemontana - Loc. Cerratina - 66034 Lanciano (CH) - +39 0872 50454

Capitale sociale Euro 3.047.850,00 i.v. - C.F. e P.I. 01537100693 - REA 140427

TENAGLIA s.r.l.



aggiudicataria TENAGLIA SRL/CESARO MAC IMPOR SRL/ GED SRL, per un importo di Euro 13.344.426,14 IVA esclusa;

- che con nota prot. n. 010172/U del 23.07.2021 si è dato corso alle comunicazioni di rito di cui all'art. 76 del D.lgs. 50 del 2016, e s.m.i., ed entro il termine previsto dall'art. 32, comma 9, e s.m.i., non sono pervenuti ricorsi alla stazione appaltante;

RICHIAMATI

- il Bando di gara, il Disciplinare di gara e tutti i relativi allegati, nonché la documentazione di gara presentata dalla Società appaltatrice, che qui si intendono interamente richiamati e accettati anche se non materialmente allegati al presente contratto;
- la progettazione definitiva unitamente a tutti gli elaborati tecnici;
- il D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i.;
- l'articolo 31 del D.Lgs.n.50 del 2016 – Codice degli Appalti che disciplina il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;
- l'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50 del 2016, per il quale il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata tra le parti;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione della Eco.Lan.SpA del 22.07.2021, che ha conferito al Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Eco.Lan.SpA, Dott.Massimo Ranieri, tutti i poteri necessari per la stipula del presente contratto d'appalto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

1. I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la documentazione ivi elencata, il progetto, in particolare il Capitolato Speciale d'Appalto il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto sotto l'allegato 1, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dall'appaltatore.
2. Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, è conservata presso gli uffici della Stazione Appaltante sita in Lanciano (CH) alla Via Arco della Posta n.1.
3. Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata.

ECO. LAN. S.p.A. *Sede legale e amministrativa:* Via Arco della Posta n.1 - 66034 Lanciano (CH)
☎ +39 0872.716332 - 📠 +39 0872.715087 ✉ protocollo@pec.ecolanspa.it - info@ecolaspa.it 🏠 www.ecolanspa.it
Sede operativa: Via S.P. Pedemontana – Loc. Cerratina - 66034 Lanciano (CH) - ☎ +39 0872 50454
Capitale sociale Euro 3.047.850,00 i.v. - C.F. e P.I. 01537100693 – REA 140427

TENAGLIA s.r.l.



Articolo 2 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede alla Società Appaltatrice, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei "Lavori di realizzazione dell'impianto di compostaggio da ubicare in loc. "Bel Luogo" di Lanciano" per un importo come meglio dettagliato al successivo articolo 8.
2. La Società Appaltatrice si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. (nel seguito «Codice dei Contratti»).
3. Le attività oggetto del presente contratto sono relative alla realizzazione, a perfetta regola d'arte di un impianto di compostaggio aerobico da 40.000 t/annue per il trattamento della FORSU da ubicare in loc. "Bel luogo" di Lanciano e di tutte le attività necessarie a rendere funzionale l'impianto ai fini della gestione dello stesso.

Articolo 3 - Norme regolatrici dell'appalto ed interpretazione del contratto

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata:
 - dalle clausole ivi presenti che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra la ECO.LAN SpA e la Società Appaltatrice;
 - dal Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con Delibera del CdA del 29.01.2021 nonché dall'offerta presentata dalla Società Appaltatrice;
 - dal D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
 - dalle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente regolato;
 - dalla L. n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.;
 - dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" convertito con L. n. 217 del 17/12/2010;
 - dalla Determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L.13 agosto 2010, n. 136";

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto.



ECO. LAN. S.p.A. *Sede legale e amministrativa:* Via Arco della Posta n.1 - 66034 Lanciano (CH)
☎ +39 0872.716332 - 📠 +39 0872.715087 ✉ protocollo@pec.ecolanspa.it - info@ecolaspa.it 🏠 www.ecolanspa.it
Sede operativa: Via S.P. Pedemontana – Loc. Cerratina - 66034 Lanciano (CH) - ☎ +39 0872 50454
Capitale sociale Euro 3.047.850,00 i.v. - C.F. e P.I. 01537100693 – REA 140427



2. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto (Allegato 1), nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

3. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

4. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Articolo 4 – Decorrenza e durata dell'appalto


1. Il presente contratto produce i suoi effetti a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

2. L'appaltatore si impegna, entro 15 giorni dalla stipula del presente atto, ad aggiornare il progetto esecutivo secondo le modifiche proposte in sede di gara e ad rimmetterlo alla Stazione Appaltante, ai fini di ogni adempimento in capo all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori.

3. I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati, al netto delle sospensioni di legge ex art. 158, comma 1, del DPR 207/2011 entro 360 giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, che dovrà avvenire entro il 31 Ottobre 2021, come disposto dal provvedimento di proroga inizio lavori della Regione Abruzzo, nota prot. n.0216978/21 del 23.05.2021.

4. Nel caso di mancato rispetto del termine prescritto per l'ultimazione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari al 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale. Si richiama quanto integralmente stabilito all'articolo 18 del CSA.

5. Il conto finale, sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento dovrà essere redatto entro 45 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. Il collaudo finale, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 deve aver luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua



ECO. LAN. S.p.A. *Sede legale e amministrativa:* Via Arco della Posta n.1 - 66034 Lanciano (CH)
☎ +39 0872.716332 - 📠 +39 0872.715087 ✉ protocollo@pec.ecolanspa.it - info@ecolaspa.it 🏠 www.ecolanspa.it
Sede operativa: Via S.P. Pedemontana – Loc. Cerratina - 66034 Lanciano (CH) - ☎ +39 0872 50454
Capitale sociale Euro 3.047.850,00 i.v. - C.F. e P.I. 01537100693 – REA 140427

emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorchè l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Articolo 5 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 10 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Casoli (CH), all'indirizzo Via S.S. 84 Km 54+500 snc, tel. e fax. 0872.985111, pec: tenagliasrl@pec.it.
2. Ai sensi del comma 2 del menzionato articolo 10, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente bancario dedicato.
3. Ai sensi delle disposizioni del capitolato generale d'appalto, come risulta dalla documentazione presentata dall'appaltatore, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, Antonio Tenaglia (c.f.:TNGNTN40P25B985W) autorizzato ad operare sul conto di cui al comma 4.
4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente dedicato corrispondente al seguente codice IBAN: IT 52 N 05308 77750 000000002489 - UBI BANCA Agenzia di Lanciano.
5. Ai sensi del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 6 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta presentata in sede di gara. L'appaltatore si obbliga ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante. Tutti i

ECO. LAN. S.p.A. *Sede legale e amministrativa:* Via Arco della Posta n.1 - 66034 Lanciano (CH)

+39 0872.716332 - +39 0872.715087 ✉ protocollo@pec.ecolanspa.it - info@ecolaspa.it 🏠 www.ecolanspa.it

Sede operativa: Via S.P. Pedemontana - Loc. Cerratina - 66034 Lanciano (CH) - ☎ +39 0872 50454

Capitale sociale Euro 3.047.850,00 i.v. - C.F. e P.I. 01537100693 - REA 140427

**TENAGLIA s.r.l.**



lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, diversamente la Direzione Lavori avrà la facoltà di fare demolire tutte le opere non costruite regolarmente e ciò senza che l'appaltatore possa reclamare diritto a speciali e ulteriori compensi. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Articolo 7 - Verifiche e controlli sullo svolgimento dell'appalto

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre, in ogni tempo e a sua discrezione, ispezioni e controlli al fine di verificare l'esatto adempimento delle prestazioni dedotte in appalto.

Articolo 8 – Corrispettivo, modalità e condizioni di pagamento

1. Il corrispettivo del presente contratto, al netto del ribasso offerto, è pari a Euro 13.344.426,14 esclusa IVA, più costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 164.790,00 esclusa IVA. La spesa derivante dal presente contratto è co-finanziata con i fondi di cui alla Delibera CIPE N. 25/2016.

2. L'appaltatore dovrà emettere, per ciascun certificato di pagamento, la fattura in formato elettronico, intestata a ECO.LAN. SpA (c.f. e p.i.:01537100693), contenente obbligatoriamente la dicitura <<Spesa sostenuta con i fondi di cui alla Legge 27.12.2013, n.147 – FSC 2014 – 2020 – CIPE n. 25/2016, n. 55/2016 e s.m.i. – D. Lgs. 03.04.2006, n.152 e s.m.i. – DGR n.954/2018 "Interventi per la realizzazione di impianti di gestione e trattamento dei rifiuti" CIG: 8621177452, CUP: J42F15000150006, per Euro 13.344.426,14 oltre iva >> e con l'indicazione del titolo dell'intervento e del riferimento al contratto.

3. Gli importi ammessi a pagamento, al netto delle eventuali penali, verranno accreditati sul conto corrente bancario dedicato ai sensi della Legge 136/10 e s. m. i.

4. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e la data in cui il collaudo assume carattere di definitività ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. Il pagamento del corrispettivo contrattuale è da liquidarsi secondo la cadenza temporale e le condizioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

6. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n.50 del 2016, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna

ECO. LAN. S.p.A. Sede legale e amministrativa: Via Arco della Posta n.1 - 66034 Lanciano (CH)
☎ +39 0872.716332 - ☎ +39 0872.715087 ✉ protocollo@pec.ecolanspa.it - info@ecolaspa.it 🏠 www.ecolanspa.it
Sede operativa: Via S.P. Pedemontana – Loc. Cerratina - 66034 Lanciano (CH) - ☎ +39 0872 50454
Capitale sociale Euro 3.047.850,00 i.v. - C.F. e P.I. 01537100693 – REA 140427

TENAGLIA s.r.l.



delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 9 - Subappalto.

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto di quanto statuito dall'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
2. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 10 - Cessione del contratto

1. Con la sola eccezione delle ipotesi previste dall'art. 106 del D. Lgs. n.50/16 è fatto espresso divieto di cedere parzialmente o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 11 - Penali

1. In caso di inesatto, carente o impreciso adempimento delle prestazioni scaturenti dal presente contratto si rinvia, ai fini dell'applicazione delle penali, a quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto il cui contenuto integralmente si richiama. Le penali applicate non potranno essere complessivamente superiori al 10,00% dell'importo totale del contratto. In caso di superamento del predetto limite sarà avviata la procedura di risoluzione del contratto.

Articolo 12 - Clausola risolutiva espressa

1. Le fattispecie di inadempimento previste dal capitolato speciale d'appalto determinano la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. In particolare la ECO.LAN SpA procederà alla risoluzione del contratto, con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- Qualora l'appaltatore non assuma l'incarico, in maniera ingiustificata, entro 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;
- In caso di inadempimento alle disposizioni contrattuali, per manifesta incapacità o inidoneità all'esecuzione dei lavori;

ECO. LAN. S.p.A. *Sede legale e amministrativa:* Via Arco della Posta n.1 - 66034 Lanciano (CH)
☎ +39 0872.716332 - 📠 +39 0872.715087 ✉ protocollo@pec.ecolanspa.it - info@ecolaspa.it 🏠 www.ecolanspa.it
Sede operativa: Via S.P. Pedemontana – Loc. Cerratina - 66034 Lanciano (CH) - 📞 +39 0872 50454
Capitale sociale Euro 3.047.850,00 i.v. - C.F. e P.I. 01537100693 – REA 140427

TENAGLIA S.r.l.



- Qualora venga accertata da parte della ECO.LAN SpA l'insolvenza dell'appaltatore verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati. Il suddetto accertamento sarà disposto a seguito della trasmissione, da parte dell'appaltatore, del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del DPR 207/2010;
- Qualora venga accertata da parte della ECO.LAN SpA la cessione del contratto e/o del credito, salvo le ipotesi previste dall'art. 106 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., e il subappalto fuori dalle ipotesi previste dall'art 105 del medesimo decreto così come modificato dal D.Lgs 56/2017;
- Qualora si verifichi la sospensione ingiustificata dei lavori, per un numero di giorni consecutivi superiore a 30 o comunque in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali;
- In caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- In caso di sopravvenienza di informativa antimafia positiva a carico dell'appaltatore;
- In caso di accertata falsità delle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000;
- In caso di perdita dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- Qualora venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n.136 del 2010 e s.m.i.;
- Qualora venga disposta, nei confronti dell'imprenditore ovvero dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative alla stipula, all'affidamento e all'esecuzione del contratto, misure cautelari o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p.
- per ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. Nelle predette ipotesi, la stazione appaltante darà comunicazione all'appaltatore dei lavori di avvalersi della presente clausola contrattuale, a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo atto stragiudiziale, notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà appaltare i lavori di che trattasi in danno e a spese dell'appaltatore, ivi compreso l'addebito del danno emergente.



ECO. LAN. S.p.A. Sede legale e amministrativa: Via Arco della Posta n.1 - 66034 Lanciano (CH)
☎ +39 0872.716332 - 📠 +39 0872.715087 ✉ protocollo@pec.ecolanspa.it - info@ecolaspa.it 🏠 www.ecolanspa.it
Sede operativa: Via S.P. Pedemontana – Loc. Cerratina - 66034 Lanciano (CH) - ☎ +39 0872 50454
Capitale sociale Euro 3.047.850,00 i.v. - C.F. e P.I. 01537100693 – REA 140427


TENAGLIA s.r.l.



3. Resta salvo l'ulteriore diritto della ECO.LAN SpA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla inadempienza dell'appaltatore.

Articolo 13 – Garanzie definitive

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato le seguenti garanzie:

- polizza fidejussoria definitiva, ex art 103, comma 1, del D.Lgs. n.50 del 2016, n. PC1NYSG0 del 20.09.2021, emessa dalla Zurich Insurance (Allegato n.2);

- polizza assicurativa emessa ai sensi del comma 7, dell'art.103 del Codice, n. PC2A30CT del 20.09.2021, che tiene indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, come meglio dettagliata all'art.37 del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n.3);

- una polizza assicurativa indennitaria decennale, n.Z083769 del 20.09.2021, emessa dalla Zurich Insurance (Allegato 4), con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del cod.civ., derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla data di ultimazione delle opere.

- sono state inoltre prodotte le garanzie assicurative di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT), stipulate per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 500.000,00, da ogni Impresa facente parte dell'ATI:

- RCT GED SRL, polizza n.390353331 del 21.04.2021, emessa dalla Generali Italia SpA (Allegato 5);
- RCT CESARO MAC IMPORT SRL, polizza n.390893739 del 14.12.2020, emessa dalla Generali Italia SpA (Allegato 6);
- RCT TENAGLIA SRL, polizza n.030.014.0000924629 del 23.12.2020, emessa dalla Vittoria Assicurazioni SpA (Allegato 7).

Rispetto a queste ultime polizze, la mandataria e le mandanti si obbligano sin da ora a comunicare alle proprie compagnie assicurative l'affidamento dei lavori oggetto del presente contratto, dandone successivamente comunicazione alla stazione appaltante, entro e non oltre 20 giorni dalla stipula del presente atto.




ECO. LAN. S.p.A. *Sede legale e amministrativa:* Via Arco della Posta n.1 - 66034 Lanciano (CH)

+39 0872.716332 - +39 0872.715087 - protocollo@pec.ecolanspa.it - info@ecolaspa.it - www.ecolanspa.it

Sede operativa: Via S.P. Pedemontana – Loc. Cerratina - 66034 Lanciano (CH) - +39 0872 50454

Capitale sociale Euro 3.047.850,00 i.v. - C.F. e P.I. 01537100693 – REA 140427



TENAGLIA s.r.l.



Articolo 14 – Invariabilità dei prezzi

1. Nei prezzi offerti e contrattualmente fissati si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui all'appalto, tutto incluso e nulla escluso, per la completa attuazione dell'appalto. L'appaltatore, pertanto, non avrà diritto a sovrapprezzi o altre indennità per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la data dell'offerta.

Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010

1. L'appaltatore si obbliga al rispetto di quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L'inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria ex Legge 136/2010 costituisce causa di risoluzione contrattuale.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'appaltatore prende atto del seguente CIG: **8621177452** e CUP: **J42F15000150006**.

Articolo 16 - Autorizzazione al trattamento dati personali

1. L'appaltatore autorizza la ECO.LAN SpA al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., anche in relazione ad eventuali verifiche presso soggetti terzi. A tale fine l'appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati personali che deriverà dall'esecuzione del presente contratto.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da eventuali responsabilità circa meri errori materiali e/o di compilazione ovvero derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, liceità e nell'osservanza delle misure di sicurezza.

Articolo 17 – Codice etico - privacy

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") e si impegna ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione del presente contratto, a principi di trasparenza e correttezza e all'osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorsa nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati. L'appaltatore dichiara altresì di aver preso atto che la Stazione Appaltante ha adottato il

ECO. LAN. S.p.A. *Sede legale e amministrativa:* Via Arco della Posta n.1 - 66034 Lanciano (CH)
☎ +39 0872.716332 - ☎ +39 0872.715087 ✉ protocollo@pec.ecolanspa.it - info@ecolaspa.it 🏠 www.ecolanspa.it
Sede operativa: Via S.P. Pedemontana – Loc. Cerratina - 66034 Lanciano (CH) - ☎ +39 0872 50454
Capitale sociale Euro 3.047.850,00 i.v. - C.F. e P.I. 01537100693 – REA 140427



PENAGLIA s.r.l.



Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato Decreto (il "Modello"), nonché un proprio Codice Etico contenente i principi di etica aziendale, consultabile sul sito internet della stazione appaltante e di impegnarsi ad aderire per sé e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti e fornitori ai principi etico-comportamentali che ECO.LAN. S.p.A. ha enunciato nel proprio Codice Etico, di cui dichiara di aver preso visione. L'inosservanza da parte dell'appaltatore delle disposizioni e/o dei principi sanciti dal Decreto e/o dal Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà la Stazione Appaltante a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Società.

2. L'appaltatore dichiara infine di essere informata che gli estremi del presente contratto di affidamento di servizio, verranno pubblicati sul sito della Eco.Lan. SpA nella sezione "Società Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33 del 2013.

3. Entrambe le parti, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, acconsentono al trattamento ed alla diffusione dei rispettivi dati sensibili per le sole finalità inerenti l'esecuzione del presente contratto.

Articolo 18 – Clausola di manleva

1. L'appaltatore si obbliga a manlevare la ECO.LAN SpA da qualunque danno che dovesse derivare, anche a terzi, dall'esecuzione del presente contratto.

Articolo 19 – Recesso

1. La ECO.LAN SpA si riserva, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs 50/2016 il diritto di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore a mezzo pec. Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla ECO.LAN SpA.

Articolo 20 - Foro competente

1. Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'autorità giudiziaria ove la ECO.LAN SpA ha la sede legale.

2. E' esclusa la competenza arbitrale.

ECO. LAN. S.p.A. *Sede legale e amministrativa:* Via Arco della Posta n.1 - 66034 Lanciano (CH)

+39 0872.716332 - +39 0872.715087 ✉ protocollo@pec.ecolanspa.it - info@ecolaspa.it 🏠 www.ecolanspa.it

Sede operativa: Via S.P. Pedemontana – Loc. Cerratina - 66034 Lanciano (CH) - ☎ +39 0872 50454

Capitale sociale Euro 3.047.850,00 i.v. - C.F. e P.I. 01537100693 – REA 140427

TENAGLIA s.r.l.



Articolo 21 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.


Articolo 22 – Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'appaltatore le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.


*** * ***

Il presente contratto unitamente ai richiamati Allegati, viene dalle parti approvato, confermato e sottoscritto.

ECO.LAN. S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa: Via Arco della Posta, 1
della stazione appaltante - Eco. Lan SpA
Sede Operativa: S.P. Pedemontana - Loc. Cerratina - 66034 Lanciano (CH)
66034 Lanciano (CH)
Partita IVA e Cod.Fiscale 0153710 069 3


IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo Ranieri

Il Procuratore
Capogruppo del R.T.I. Tenaglia Srl
Angelo Tenaglia
TENAGLIA s.r.l.



ECO. LAN. S.p.A. *Sede legale e amministrativa:* Via Arco della Posta n.1 - 66034 Lanciano (CH)
☎ +39 0872.716332 - ☎ +39 0872.715087 ✉ protocollo@pec.ecolanspa.it - info@ecolaspa.it 🏠 www.ecolanspa.it
Sede operativa: Via S.P. Pedemontana – Loc. Cerratina - 66034 Lanciano (CH) - ☎ +39 0872 50454
Capitale sociale Euro 3.047.850,00 i.v. - C.F. e P.I. 01537100693 – REA 140427

TENAGLIA s.r.l.



DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PER IL RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (FORSU) IN LOCALITÀ "BEL LUOGO" – LANCIANO (CH).

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ECO.LAN SpA		
Indirizzo postale: Via Arco della Posta, 1		
Città: Lanciano	Codice postale: 66034	Paese: Italia
Punti di contatto: responsabile del Procedimento: Ing. Luca Zaccagnini		Telefono: 0872 716332
Posta elettronica: info@ecolanspa.it P.E.C.: protocollo@pec.ecolanspa.it		Fax: 0872.715087
Sito web Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.ecolanspa.it Sito web committente (URL): http://www.ecolanspa.it		
CIG 8621177452 CUP J42F15000150006		

Premesse

Il presente Disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale della procedura di gara indetta dalla **ECO.LAN. S.p.A.** Questo documento contiene le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, l'elenco delle attestazioni da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto di che trattasi.

Tutti gli atti di gara sono stati redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.

L'avvio della presente procedura di affidamento è stato disposto con Disposizione a Contrattare giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione della Eco.Lan S.p.A. del 28/09/2020 e avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più

ECO. LAN. S.p.A. *Sede legale e amministrativa:* Via Arco della Posta n.1 - 66034 Lanciano (CH)
+39 0872.716332 - +39 0872.715087 - protocollo@pec.ecolanspa.it - info@ecolanspa.it - www.ecolanspa.it
Sede operativa: Via S.P. Pedemontana – Loc. Cerratina - 66034 Lanciano (CH) - +39 0872 50454
Capitale sociale Euro 3.047.850,00 i.v. - C.F. e P.I. 01537100693 – REA 140427

TENAGLIA s.r.l.



vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95 del Codice sulla base delle formule, criteri e sub criteri predeterminati ed indicati nel presente documento.

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Luca Zaccagnini, nominato con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Eco.Lan S.p.A. del 12/06/2015 reperibile ai contatti indicati in premessa.

Il progetto a base di gara è stato validato giusto verbale del 10/04/2020 ed approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Eco.Lan SpA del 21/04/2020.

I lavori saranno eseguiti nel territorio del comune di Lanciano (CH).

CUP: J42F15000150006

CIG: 8621177452

La documentazione di gara comprende:

- a) Il presente Disciplinare di Gara;
- b) La modulistica di partecipazione;
- c) Il Progetto Esecutivo posto a base di gara.

Eco.Lan. S.p.A. (di seguito anche "Stazione appaltante") ha indetto la presente procedura con l'obiettivo di affidare l'intervento relativo alla realizzazione di un impianto di compostaggio per il trattamento della FORSU mediante trattamento aerobico (di seguito, "Impianto aerobico"), in regime di appalto di lavori.

L'opera verrà realizzata su un'area già nella disponibilità della Stazione appaltante.

L'Impianto aerobico, interamente finanziato dalla parte pubblica con fondi europei e con fondi propri di ECOLAN, risulta già dotato di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata in data 4 dicembre 2017 dalla Regione Abruzzo, con Determinazione n. DPC026/287. L'opera dovrà essere realizzata sulla base della progettazione esecutiva posta a base di gara.

La durata massima dell'appalto è fissata in 720 giorni dalla stipula del contratto, fatte salve offerte migliorative rispetto ai tempi di realizzazione dell'impianto;

Modalità di svolgimento della procedura

Ai sensi dell'art. 40 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica della Eco.Lan S.p.A. e raggiungibile all'URL indicato in premessa dal sito istituzionale della Eco.Lan. S.p.A. (<http://www.ecolanspa.it>).

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Per la partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici, dovranno abilitarsi, accedendo alla piattaforma telematica, attraverso una registrazione base e accreditarsi attraverso l'indicazione di una user ed una password.

La procedura descritta potrà essere avviata cliccando sul tasto **REGISTRATI**.

Si precisa che gli operatori economici che fossero eventualmente già registrati sulla piattaforma telematica non dovranno ripetere la procedura di registrazione.

Successivamente cliccare sui dettagli della presente gara e seguire le istruzioni per la partecipazione.

Per la partecipazione alle procedure telematiche, l'Operatore Economico dovrà essere in possesso di una firma digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata ed ove richiesto di marcature temporali.

La stazione appaltante, attraverso l'ausilio del fornitore di servizi tecnologici, garantisce l'inviolabilità dell'offerta attraverso rigorose procedure telematiche e inaccessibilità delle offerte tecniche ed economiche.

Per l'ammissione alla selezione gli interessati devono presentare, per mezzo della Piattaforma Telematica utilizzata, tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica richiamata ai successivi artt. del presente documento.

Le modalità tecniche e le regole di e-procurement definite nella richiamata piattaforma telematica, costituiscono allegati integranti e sostanziali del presente documento accettati integralmente ed automaticamente, senza riserva alcuna, dagli Operatori Economici con la partecipazione alla gara.

1. Oggetto dell'appalto, importo a base di gara e modalità di esecuzione

L'intervento, è co-finanziato giusta Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 55/2016 inerente "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo ambiente (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014)".

- 1.1. L'importo lavori ammonta ad € 14.070.000,00 oltre IVA;
- 1.2. L'importo a base d'asta soggetto a ribasso risulta pari ad € 13.905.210,00;
- 1.3. Il costo per l'attuazione delle misure relative alla sicurezza, non soggetto a ribasso, è di € 164.790,00.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, stimati nella misura del 17,871 % dell'importo dei lavori. Tali costi sono stati calcolati sulla base delle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali approvate con Decreto Direttoriale n. 23 del 3 aprile 2017, che definiscono il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente di imprese del settore dell'edilizia ed attività affini.

Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto per l'individuazione dei requisiti specifici

TABELLA "A" - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI					
N.	CATEGORIA	Importo lavori €	Classifica	Incid. % sul totale	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
1	OG 1 - "Edifici civili e industriali". Di cui OS24 "Verde e arredo urbano" per € 29.345,22 e oneri per la sicurezza per € 164.790,00	6.402.122,14	VI	45,50193	Prevalente Subappaltabile (fermo restando il limite di cui all'art. 105, co.2 del D.Lgs 50/2016)
2	OS1 "Lavori in terra"	491.030,38	II	3,48991	CQNO Scorporabile e interamente subappaltabile (fermo restando il limite di cui all'art. 105, co.2 del D.Lgs 50/2016) Oppure Eseguibile in proprio se la classifica SOA nella prevalente ricomprenda "per valore" anche tale importo
3	OS13 "Strutture prefabbricate in cemento armato"	1.994.086,99	IV	14,17262	SIOS > 10% Scorporabile e subappaltabile fino al 30% (D.M. 10/11/2016, n. 248), tale limite non concorre al raggiungimento del limite di cui all'art. 105, co.2 del D.Lgs 50/2016. Avvalimento non ammesso ex art. 89, co.11 del D.Lgs 50/2016
5	OS30 "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e	964.961,05	III-bis	6,858287	SIOS < 10% e > € 150.000,00 Scorporabile e interamente subappaltabile

	televisivi”				(fermo restando il limite di cui all’art. 105, co.2 del D.Lgs 50/2016) Oppure Eseguibile in proprio se la classifica SOA nella prevalente ricomprenda “per valore” anche tale importo
6	OS3 “Impianti idrico sanitario (e antincendio)” –	220 064,45	I	1,564069	CQO Scorporabile e interamente subappaltabile (fermo restando il limite di cui all’art. 105, co.2 del D.Lgs 50/2016)
7	OS14 – “Impianti di smaltimento e recupero rifiuti” –	3 997 734,99	V	28,41318	SIOS > 10% Scorporabile e subappaltabile fino al 30% (D.M. 10/11/2016, n. 248), tale limite non concorre al raggiungimento del limite di cui all’art. 105, co.2 del D.Lgs 50/2016. Avvalimento non ammesso ex art. 89, co.11 del D.Lgs 50/2016
IMPORTO COMPLESSIVO		14.070.000.00		100.000	

Definizioni:

CQO: Categoria a Qualificazione Obbligatoria

CQNO: Categoria a Qualificazione Non Obbligatoria

SIOS: strutture, impianti e opere speciali.

- 1.4. Per la descrizione degli interventi si rimanda alla allegata documentazione tecnica del progetto posto a base di gara;
- 1.5. Il termine per l’esecuzione dei lavori, fatte salve le offerte migliorative proposte dagli operatori economici, è fissato in 720 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
- 1.6. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo” come definito all’art.3 del Codice, secondo quanto stabilito negli elaborati progettuali.
- 1.7. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n.231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n.192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n.136.
- 1.8. Ai sensi dell’art.35, comma 18 del Codice entro quindici giorni dall’inizio effettivo dei lavori l’appaltatore ha diritto ad una anticipazione del prezzo pari al 20% dell’importo di contratto, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può

essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Considerazioni generali

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, di incidenza superiore al 10% (dieci per cento) o comunque di importo superiore a 150.000 euro, sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e degli atti di gara, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: ai sensi degli articoli 48, comma 6, 89, comma 11, e 105, comma 5, del Codice dei contratti le lavorazioni che costituiscono strutture, impianti e opere speciali elencate nel D.M. 10 novembre 2016 n. 248, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto, possono essere eseguite dall'appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle modalità di cui al punto 1) oppure al punto 2) seguenti, con facoltà di subappaltarne una quota non superiore al 30% (trenta per cento) e i divieti di subappalto frazionato tra più operatori e di subappalto della parte eccedente il 30% (trenta per cento):

- 1) Attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo integrale della categoria scorporabile;
- 2) Attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo almeno pari al 70% (settanta per cento) dell'importo della categoria scorporabile, con l'obbligo di subappaltare la parte per la quale non è posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento); l'importo per il quale non è posseduta la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla qualificazione nella categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico - finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente Disciplinare devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata o raggruppata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o raggruppate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti economico-finanziari e tecnico – organizzativi richiesti nel presente Disciplinare devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; per i lavori scorporabili ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Per i lavori rientranti nelle categorie di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica di cui Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 (Categorie OS13, OS14 e OS 30) vige il divieto di avvalimento di cui al comma 11 dell'art. 89 del codice e il limite del 30% del subappalto, ove applicabile, dell'art. 105 comma 5, del codice. Pertanto il concorrente dovrà essere qualificato in proprio e, ai soli fini dell'esecuzione potrà scegliere di subappaltare una quota non superiore al 30%.

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. A tali operatori, in particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. ► requisiti economico-finanziari:

a) almeno una referenza bancaria;

b) volume d'affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel decennio antecedente alla data di invio della Lettera di Invito, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;

c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

2. ► requisiti tecnico-organizzativi:

a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;

b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di invio della Lettera di Invito, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;

c) esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione della Lettera di Invito, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;

3. ► costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di invio della Lettera di Invito;

4. ► dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di invio della Lettera di Invito.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art.45, comma 1, del Codice;
- Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art.45, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art.48, comma 8, del Codice;
- Operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art.49 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

3. Condizioni di partecipazione e abilitazione alla piattaforma telematica

Sono invitati alla presente procedura i soggetti di cui al p.to 2 **purché si siano abilitati alla gara secondo le regole del sistema di e-procurement utilizzato**. Gli Operatori Economici interessati, entro la data indicata nel **TIMING DI GARA**, devono accreditarsi all'Albo Fornitori di questa Stazione Appaltante con la compilazione, tramite processo informatico, dell'apposita scheda d'iscrizione ed abilitarsi alla gara pena l'impossibilità di partecipare. L'accreditamento e l'abilitazione sono del tutto gratuite per l'impresa concorrente.

La richiesta d'iscrizione avviene compilando gli appositi "form on line" che danno a ciascun operatore economico la possibilità di inserire i propri dati anagrafici, le proprie certificazioni e/o abilitazioni e quant'altro occorra per l'accreditamento del soggetto, in ciascuna delle categorie merceologiche di competenza.

3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice
 - le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del d.lgs. 06/09/2011, n.159
 - le condizioni di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs n.165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione
- 3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art.37 del d.l. 31 maggio 2010, n.78).
- 3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art.48 comma 7 del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- 3.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art.45 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art.48, comma 7, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art.45 lettera c) – consorzi stabili.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art.213 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCPass*, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n.111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

- 5.1. La documentazione di gara consistente nel *progetto esecutivo comprensivo di tutti gli elaborati grafici e documentali, ivi compreso il computo metrico estimativo*, è disponibile in formato digitale sulla piattaforma telematica, all'indirizzo indicato in premessa.
- 5.2. Il soggetto incaricato dal concorrente della visione dei luoghi ove dovranno essere svolti i lavori dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.
- 5.3. Il sopralluogo non è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo **non è causa di esclusione** dalla procedura di gara. La presa visione dei luoghi potrà essere comunque eseguita inderogabilmente entro i termini indicati nel **TIMING DI GARA**. Richieste fatte pervenire oltre tale data non saranno accettate per l'esecuzione del sopralluogo;
- 5.4. Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti dovranno recarsi sul luogo ove devono eseguirsi le opere, previo appuntamento ai recapiti del RUP indicati in premessa, ed accompagnate dal personale dell'Ente.
- 5.5. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere un documento predisposto dalla stazione appaltante, a conferma della visita effettuata e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.
- 5.6. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.
- 5.7. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art.48 del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

- 5.8. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

6. Chiarimenti

- 6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti. Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l'operatore economico dovrà accedere all'apposito forum dedicato sulla piattaforma telematica. Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma telematica, entro i termini indicati nel **TIMING DI GARA**.
- 6.2. Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sulla piattaforma telematica, che avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.
- 6.3. **IMPORTANTE:** La Stazione Appaltante utilizzerà il FORUM di gara per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale; tra queste è compresa la pubblicazione dell'elenco degli aggiudicatari, cui rinvierà la comunicazione art.76 D.Lgs. 50/16.
- 6.4. Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare il "FORUM", al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato. La Stazione Appaltante utilizzerà - per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all'Albo Fornitori telematico della Stazione Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo.
- 6.5. **MODALITÀ DI SOSPENSIONE, PROROGA E/O ANNULLAMENTO:** in caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa, prorogata e/o annullata. La sospensione e l'annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.

7. Comunicazioni

- 7.1. Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento cartaceo e/o digitale inerente la gara se non effettuato utilizzando la piattaforma informatica. Eventuali invii effettuati al di fuori della piattaforma telematica non saranno presi in considerazione nell'ambito della procedura.
- 7.2. La documentazione di gara è disponibile presso la piattaforma telematica accedendo alla specifica procedura di che trattasi.

8. Subappalto

- 8.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art.105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
- 8.2. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'**esclusione dalla gara**.
- 8.3. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.



9. Modalità di presentazione dei documenti

- 9.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- Devono essere rilasciate ai sensi degli artt.46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso).
 - Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
 - Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.
- 9.2. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 9.3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella sezione Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.
- 9.4. La/e dichiarazione/i potrà/anno essere redatta/e sui modelli che saranno resi disponibili ai partecipanti sulla piattaforma digitale.
- 9.5. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.
- 9.6. Si applicano le disposizioni contenute nel D.lgs.7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale).
- 9.7. *Altre condizioni:*
- alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 80, comma 5, 90 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l'articolo 62 del d.P.R. n.207/2010;
 - le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di integrazione o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 80 del d.lgs 50/2016;
 - alla documentazione si applica l'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n.445 del 2000.
- 9.8. Imposta di bollo: In base alla Risposta n. 35 del 12 ottobre 2018 dell'Agenzia delle Entrate l'imposta di bollo si applica unicamente al contratto di appalto, stipulato ad avvenuta aggiudicazione, e ai documenti facenti parte integrante del contratto, ivi compresa l'offerta economica.

10. Ulteriori disposizioni

- 10.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
- 10.2. ai sensi e per gli effetti dell'art.95 comma 12 del Codice, è facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 10.3. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima

data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

- 10.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 45 (quarantacinque) giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- 10.5. La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 10.6. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
- 10.7. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art.110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art.92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

11. Cauzioni e garanzie richieste

- 11.1. L'offerta dei concorrenti, in ragione della delicatezza dell'opera da realizzare, deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da cauzione provvisoria **in favore della Stazione Appaltante**, come definita dall'art.93 comma 1 del Codice, di importo complessivo dimezzato secondo le indicazioni del comma 4 dell'art.1 del D.Lgs 76/2020, e costituita, a scelta del concorrente:
- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito
 - b. in contanti, con versamento presso la tesoreria dell'Ente
 - c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del D.Lgs 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58
- 11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art.93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
- 11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
- essere conforme agli schemi di polizza tipo in uso (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n.123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile)
 - essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art.18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito
 - essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante
 - avere validità per 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta
 - qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE
 - prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957 del c.c.;
- c. la loro operatività, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della S.A.;
- d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt.103 del Codice.
- 11.4. **La cauzione provvisoria, ai sensi del comma 4 dell'art.1 del D.Lgs 76/2020, resta stabilita nella misura dell'1% dell'importo posto a base di gara e la cauzione definitiva nella misura di cui all'art.103 del Codice.** Qualora del caso, alla cauzione provvisoria ed a quella definitiva, si applicano le riduzioni di cui all'art.97 comma 3 del Codice. Si precisa che le cauzioni dovranno prevedere quale soggetto beneficiario la ECO.LAN SpA.
- 11.5. Si precisa che:
- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art.45 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio
- 11.6. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà **causa di esclusione**;
- 11.7. Ai sensi dell'art.93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art.93, comma 9, del Codice verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;
- 11.8. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:
- a. la cauzione definitiva, nelle modalità previste dall'art.103 del Codice;
- b. la polizza assicurativa di cui all'art.103, comma 7, del Codice per una somma assicurata:
- per i danni di esecuzione per un importo pari all'importo del contratto
 - per la responsabilità civile verso terzi

12. Pagamento in favore dell'Autorità

- 12.1. I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, scegliendo tra le modalità di cui alla vigente deliberazione dell'Autorità, di seguito esplicitate:
- previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.avcp.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG della procedura di riferimento
 - il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
 - a) On line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio di riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
 - b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo

<http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; la copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;

- limitatamente agli operatori economici esteri: è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale SEPA, sul conto corrente bancario n. 4806788, presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP); la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG di cui alla lettera a).

12.2. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

13. Requisiti speciali e mezzi di prova

13.1. Requisiti di idoneità professionale: I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

13.1.1 Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di cui all'art.2188 del c.c. rilasciato dalla Camera di Commercio territorialmente competente. Nel caso di operatore appartenente ad altro Stato membro, non residente in Italia, occorre dare prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali di cui all'allegato XVI del D.lgs. 50/2016. Tale prova può essere resa mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membri nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, resa in conformità al DPR n. 445/2000, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali istituiti nel Paese in cui si è residenti. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., occorre produrre dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. allegando copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto. Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete dovrà possedere il requisito richiesto, ciascuno in relazione all'attività svolta nell'ambito del RTI.

13.2. Requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa: I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

13.2.1 Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.40 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

13.2.2 I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art.61, comma 2, del Regolamento.

13.2.3 **Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art.45, comma 1 del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.**

13.2.4 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art.45, comma 1, del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

- 13.3. **AVVALIMENTO: In attuazione dei disposti dell'art.89 comma 11 del Codice, non è ammesso l'istituto dell'Avvalimento per eventuali categorie prevalenti e scorporabili nelle SIOS di importo superiore al 10%.**

14. Criterio di aggiudicazione

- 14.1. La procedura di gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2) del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione e delle modalità di attribuzione del punteggio specificati al successivo art. 15.
- 14.2. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
- 14.3. In caso di presenza di un'unica offerta valida, si procederà all'aggiudicazione solo se la stessa sarà ritenuta valida ed affidabile

Il punteggio disponibile, su un totale di 100 punti, è così ripartito tra la componente tecnica ed economica:

- A. Valutazione tecnica; punti 80;**
B. Valutazione Economica/tempi di esecuzione: punti 20.

A) VALUTAZIONE TECNICA:

- ✓ A1) Valutazione tecnica - impianto aerobico: Gli 80 punti della valutazione tecnica sono così articolati:

Criteri qualitativi:

- A.1.1 – Soluzioni migliorative tecniche, tecnologiche e ambientali: punti 70;
 A.1.2 – Organizzazione del cantiere: punti 4;

Criteri quantitativi (requisiti soggettivi)

- A.1.3 – Esperienze pregresse, **con riferimento alla categoria OS14 "impianti di smaltimento e recupero rifiuti"**, nella realizzazione di impianti di recupero rifiuti similari*: punti 6

**Per impianti similari si intendono impianti di trattamento (aerobici e/o anaerobici) di rifiuti organici (FORSU/VERDE).*

N.B. Gli elementi di valutazione riferiti ai requisiti soggettivi vengono inseriti in considerazione che il criterio prescelto è stato previsto in ordine all'impatto sulla qualità dell'offerta. Infatti l'impianto aerobico oggetto dell'appalto è un impianto a tecnologia complessa e specifica (riconducibile a determinate BAT di settore) che ben si differenzia da altri impianti di "Smaltimento e recupero dei rifiuti" (Ad esempio discariche, inceneritori, impianti per il trattamento dei rifiuti liquidi ecc.). Pertanto, l'esperienza pregressa nel settore incide sulla qualità della proposta tecnica presentata dallo specifico operatore economico. I citati requisiti non possono essere oggetto di avvalimento.

B) VALUTAZIONE ECONOMICA/TEMPI DI ESECUZIONE

- ✓ B1) Valutazione quantitativa - impianto aerobico: I 20 punti della valutazione quantitativa sono così articolati:
- B.1.1 – Ribasso lavori: punti 15;
 B.1.2 – Tempo di esecuzione: punti 5.

Di seguito vengono illustrati i criteri e sottocriteri per l'attribuzione dei punteggi.



A.I. - VALUTAZIONE TECNICA IMPIANTO AEROBICO – PUNTI 80					
Cod.	Criterio	Sezione	Cod	Sub - criterio	Punteggio
CRITERI QUALITATIVI					
A.1.1 - Soluzioni migliorative tecniche, tecnologiche e ambientali					
A.1.1	Soluzioni migliorative tecniche, tecnologiche e ambientali	Miglioramento del Sistema di carico, miscelazione e vagliatura FORSU A.1.1.A	A.1.1.A.1	Efficientamento del sistema di eliminazione delle impurità nella FORSU in ingresso	12
			A.1.1.A.2	Automazione del sistema di carico della FORSU	12
		Miglioramento area biocelle – A.1.1.B	A.1.1.B.1	Miglioramento del sistema di realizzazione delle biocelle	10
			A.1.1.B.2	Miglioramento del processo di funzionamento della fase ACT (tempi, temperature, aria, umidità etc.) di controllo, di automazione anche in relazione all'assorbimento elettrico	4
		Miglioramento del sistema di aspirazione e purificazione delle arie – A.1.1.C	A.1.1.C.1	Miglioramento del Sistema di aspirazione e purificazione delle arie esauste (anche in termini Di bilancio delle arie trattate e calcoli dimensionali delle tubazioni e dei ventilatori di aspirazione e del Sistema di fissaggio e di ispezionabilità e di pulizia delle tubazioni)	4
			A.1.1.C.2	Miglioramento del Sistema di lavaggio delle arie (scrubber) , del Sistema di trattamento delle arie del biofiltro e delle caratteristiche costruttive del biofiltro	4
		Miglioramento del sistema di contenimento e raccolta dei percolati di processo – A.1.1.D.	A.1.1.D.1	Miglioramento del sistema di raccolta dei percolati e bilanci di massa	2
		Aree esterne – A.1.1.E	A.1.1.E.1	Miglioramento pavimentazione esterna (piazzi e corsie di manovra)	3
			A.1.1.E.2	Migliorie recinzione sito e aree a verde	3



A.1.3 - Esperienze pregresse nella realizzazione di impianti similari		A.1.3.1		Realizzazione*, negli ultimi 10 anni antecedenti alla presente procedura di impianti (aerobici e/o anaerobici) (FORSU/VERDE) con una tonnellate/anno. Rientrano in questa sezione sia impianti di nuova costruzione sia ampliamenti/revamping di impianti già esistenti.	6
A.1.3 - Esperienze pregresse nella realizzazione di impianti similari					
CRITERI QUANTITATIVI (REQUISITI SOGGETTIVI)					
PUNTI					
A.1.2 - Organizzazione del cantiere		A.1.2.A.1		Fasi di cantiere e sicurezza in fase di realizzazione, viabilità e strade di accesso all'area di lavorazione, orari di lavoro, numero medio di addetti occupati e cronoprogramma lavori	2
A.1.2 - Organizzazione del cantiere		A.1.2.A.2		Soluzioni atte a minimizzare gli impatti ambientali in fase di esecuzione dei lavori	2
A.1.2 - Organizzazione del cantiere					
PUNTI					
Miglioramento Aspetti ambientali - A.1.1.F		A.1.1.F.1		Soluzioni adottate per il miglioramento degli aspetti ambientali quali, ad esempio, il contenimento dell'impatto odorifero e la migliore gestione delle acque meteoriche (drenaggi, impermeabilizzazioni, infiltrazioni ecc.)	10
Manutenzione impianti ed opere elettromeccaniche		A.1.1.G.1		Ottimizzazione delle utilizzazioni e delle manutenzioni degli impianti e delle opere elettromeccaniche	2
C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017 Proposte migliorative rispetto ai Criteri Premianti C.A.M. di cui al punto 2.6 dei C.A.M.		A.1.1.H.1		Cap. 2.6.2) Miglioramento prestazionale del progetto. Ai progetti che prevedono l'utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo di materiale post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali provenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, maggiore rispetto a quanto indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche indicate al paragrafo 2.4 dei C.A.M. è assegnato un punteggio pari al massimo a quanto indicato al presente sub criterio.	4
70					

*N. B:

- ✓ L'esperienza pregressa è da riferirsi esclusivamente ai lavori riconducibili alla categoria OS14 "impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti". Non saranno oggetto di valutazione esperienze pregresse riferite alle ulteriori categorie (OG1, OS1, OS13, OS30, OS3);
- ✓ Ai fini dell'attribuzione del punteggio per ogni impianto proposto, l'importo dei lavori riferito alla categoria OS14 non deve essere inferiore al 50% dell'importo economico della categoria OS14 di cui alla presente gara (50% di € 3.997.734,99);
- ✓ Un impianto è considerato realizzato ai fini dell'attribuzione del punteggio nel caso sia stato rilasciato il certificato di collaudo attestante la collaudabilità dell'opera/lavori. Ai fini dell'attribuzione del punteggio il certificato di collaudo deve essere datato in un arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di gara e n. 10 (dieci) anni antecedenti alla stessa.

Saranno valutate unicamente le varianti migliorative rispetto al progetto posto a base di gara ossia che la variante preveda prestazioni superiori rispetto al progetto a base di gara. Le varianti migliorative non dovranno essere sostanziali e pertanto non dovranno determinare la necessità di acquisire nuovamente i pareri sul progetto definitivo già acquisiti, se non precisazioni, comunicazioni o integrazioni ai pareri già in essere.

B.1. - VALUTAZIONE ECONOMICA/TEMPI DI ESECUZIONE MPIANTO AEROBICO – PUNTI 20					
Cod.	Criterio	Sezione	Cod	Sub - criterio	Punteggio
B.1.1 – Ribasso sui lavori					
B.1.1	Ribasso sui lavori	Offerta di ribasso sui lavori – B.1.1.A	B.1.1.A.1	Offerta di ribasso rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara	15
PUNTI					15
B.1.2 – Tempo di esecuzione					
B.1.2.	Tempo di esecuzione	Tempo di esecuzione– B.1.2.A	B.1.2.A.1	Offerta di riduzione sui tempi di esecuzione dei lavori	5
PUNTI					5

15. Valutazione delle offerte – Attribuzione dei punteggi

15.1 Valutazione tecnica

15.1.1 Criteri qualitativi (Criteri A.1.1 - A.1.2)

Il calcolo del punteggio complessivo delle offerte tecniche sarà effettuato con la formula del **metodo aggregativo compensatore**. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno necessario per applicare il metodo aggregativo compensatore sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate in seguito.

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + \dots C_{ni} * P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

P_n = peso criterio di valutazione n .



MODALITA' DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER I CRITERI QUALITATIVI

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa, saranno determinati dalla commissione giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta nella busta telematica "B - Offerta tecnica", in una o più sedute riservate, procedendo alla assegnazione dei relativi coefficienti per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui sopra.

Pertanto i coefficienti, attraverso i quali si procederà all'individuazione della **offerta economicamente più vantaggiosa** per gli elementi di valutazione aventi **natura qualitativa**, sono determinati mediante **attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte dei componenti la commissione giudicatrice ovvero:**

1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l'attribuzione discrezionale, sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente documento, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno. I giudizi e le valutazioni ed i relativi coefficienti saranno attribuiti sulla base dei seguenti **criteri metodologici**.

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI METODOLOGICI
INSUFFICIENTE	0,00	Non presente, del tutto inadeguato e/o del tutto non coerente rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione.
APPENA SUFFICIENTE	0,20	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione, rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione, rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici, ma comunque relativamente significativi.
ADEGUATO	0,60	Trattazione completa, ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione, rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici, ma comunque significativi.
BUONO	0,80	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione, rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
OTTIMO	1,00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative, o comunque non migliorative, non si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ma all'attribuzione di **un coefficiente pari a zero** sullo specifico criterio di valutazione. In caso di aggiudicazione, e relativamente alle citate proposte ritenute inaccettabili, il concorrente eseguirà l'intervento nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni riportate nel **progetto posto a base di gara**.

2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti (verranno riportati i punteggi approssimati alla seconda cifra decimale dopo la virgola);

3) **Non si procederà ad alcuna riparametrazione dei punteggi.**

15.1.2 Criteri quantitativi (Criteri A.1.3)

L'attribuzione dei punteggi sarà assegnata secondo la seguente ripartizione:



TENAGLIA s.r.l.



Dove
 X_{tc} = Punteggio da attribuire al concorrente considerato;
 C_t = Peso attribuito al tempo di esecuzione pari a 5.
 T_i = Minor tempo di esecuzione offerto assoluto, da esprimersi in giorni naturali e consecutivi;
 T_o = Tempo di esecuzione offerto dal concorrente in esame in giorni naturali e consecutivi.

$$X_{tc} = \frac{T_o}{T_i \times C_t}$$

Il punteggio da attribuire al fattore "tempo di esecuzione" verrà dedotto dall'applicazione della seguente formula matematica di ponderazione:

Non possono essere indicati tempi di esecuzione superiori a 720 giorni (tempo di esecuzione indicato in giorni naturali e consecutivi). Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori dell'impianto aerobico dovrà essere indicato in giorni naturali e consecutivi. (atti di gara).

15.2.2 Tempo di esecuzione dei lavori impianto aerobico (criterio B.1.2)

Il coefficiente V_i sarà poi moltiplicato per il peso attribuito al ribasso dei lavori pari a 15.

α = coefficiente = 0,25

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo

dove

$V_i = (R_i/R_{max})^\alpha$

Il punteggio relativo al ribasso sull'importo dei lavori a base di gara (B.1.1) verrà attribuito, applicando la seguente formula:

15.2.1 Valutazione economica - Ribasso sui lavori impianto aerobico (criterio B.1.1)

15.2 Valutazione economica/tempi di esecuzione

- ✓ *N.B. L'esperienza pregressa è da riferirsi esclusivamente ai lavori riconducibili alla categoria OS14 "impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti". Non saranno oggetto di valutazione esperienze pregresse riferite alle ulteriori categorie (OG1, OS1, OS13, OS30, OS3).
- ✓ Ai fini dell'attribuzione del punteggio per ogni impianto proposto, l'importo dei lavori riferito alla categoria OS14 non deve essere inferiore al 50% dell'importo economico della categoria OS14 di cui alla presente gara (50% di € 3.997.734,99).
- ✓ Un impianto è considerato realizzato ai fini dell'attribuzione del punteggio nel caso sia stato rilasciato il certificato di collaudo attestante la collaudabilità dell'opera/lavori. Ai fini dell'attribuzione del punteggio il certificato di collaudo deve essere datato in un arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di gara e n. 10 (dieci) anni antecedenti alla stessa.

Punti	Esperienze pregresse
6	Numero di impianti similari realizzati ≥ 3
4	Numero di impianti similari realizzati = 2
2	Numero di impianti similari realizzati = 1
0	Numero di impianti similari realizzati = 0

Per evitare speculazioni e favorire la più ampia partecipazione, l'offerta minima quale tempo di esecuzione dei lavori non potrà essere inferiore a **360 (trecentosessanta) giorni**, in caso di offerte inferiori, il calcolo verrà effettuato comunque considerando la consegna pari a 360 giorni.

16. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

L'offerta, a **pena di esclusione**, deve essere presentata entro il termine di scadenza esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma telematica, con esclusione di qualsiasi altra forma di trasmissione.

Scadenza offerte: ore 12:00 del giorno 26 marzo 2021

L'offerta telematica sarà suddivisa in **tre buste telematiche**, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

Sulle modalità di presentazione della suddetta documentazione è fatto esplicito rinvio al p.to 9 del presente Disciplinare.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

TIMING DI GARA

Le ditte partecipanti, dovranno caricare, salvo opportune comunicazioni, la documentazione richiesta nella data e all'ora indicata dalla tabella sotto riportata.

<i>TIMING GARA</i>	<i>DATA</i>	<i>ORARIO</i>
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	15 marzo	18:00:00
Termine ultimo per la pubblicazione dei chiarimenti	19 marzo	18:00:00
Termine ultimo per l'esecuzione del sopralluogo	15 marzo	18:00:00
<u>SCADENZA</u> per la presentazione delle offerte sulla piattaforma Telematica	26 marzo	12:00:00
Data prima seduta pubblica	29 marzo	10:00:00

17. Contenuto della Busta Telematica “A - Documentazione amministrativa”

Nella busta telematica “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti (NB – per “busta telematica” è da intendersi lo spazio di caricamento dei documenti sulla piattaforma; l'operatore deve pertanto creare i files .PDF o raggruppati in unico file .ZIP come specificatamente richiesto in piattaforma, da sottoscrivere digitalmente in formato .P7M)

17.1. **D.G.U.E.**

Il concorrente, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire nella **"Documentazione Amministrativa"** il documento unico di gara europeo, in sigla **"DGUE"**, utilizzando unicamente il modello **"DGUE disponibile sulla piattaforma telematica"** compilato secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente Aggiudicatore.

Compilata dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente dovrà rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento ove consentito si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento;

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art.105, comma 6 del Codice.

Il concorrente, ai sensi dell'art.85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire nella **"Documentazione Amministrativa"** il DGUE in formato elettronico PDF, scaricato dalla piattaforma e firmato digitalmente (firma digitale ai sensi dal D.Lgs 82 del 7/03/2005 - Codice dell'amministrazione digitale).

17.2. **PassOE (art.2 c.3.2 della delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP)**17.3. **Attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC;**17.4. **Garanzia provvisoria;**17.5. **SCHEMA MODELLO A (contenente le seguenti parti dichiarative) ed eventuali allegati:**

- **Domanda di partecipazione** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso, va allegata, copia conforme all'originale della relativa procura);

Si precisa che:

- a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- b) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso

di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- **Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**, attesti, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art.80, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice e precisamente:

COMMA 1 – di non aver ricevuto condanne, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416- bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416- bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319- ter, 319- quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346- bis, 353, 353- bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 de codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648- bis, 648- ter e 648- ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

COMMA 2 – che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4- bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.

COMMA 4 – di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali

interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

COMMA 5 – di non trovarsi, in una delle seguenti situazioni:

a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
b) sottoposto a fallimento o in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; (rif. *Linee Guida ANAC n.6*)

c-bis) aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

c-quater) aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; (Rif. Linee guida n. 6 di ANAC);

d) presenza di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) esistenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) presenza di iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertificati la sussistenza del medesimo requisito;

l) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

N.B. – Si precisa che:

- i. le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese anche per conto o direttamente, dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. (Vedasi Modello A1-bis)
 - ii. In ogni caso le dichiarazioni sono rese anche per conto dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
 - iii. le attestazioni di cui al precedente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
 - iv. le attestazioni di cui al precedente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
 - v. l'operatore deve dichiarare tutti le vicende idonee a configurare, anche solo potenzialmente, un illecito professionale
- **Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. oppure per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
 - a) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (*numero e data*), della classificazione e la forma giuridica;
 - b) indica i dati identificativi (*nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica*) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
 - c) attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art.80, comma 3, del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
 - **Attestazione**, resa ai sensi dell'art.47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445, circa il possesso di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai sensi del D.Lgs 50/2016 ovvero, in alternativa, per i lavori inferiori a € 150.000,00 il possesso dei requisiti di cui all'art.90 del DPR 207/2010 relativamente alla tipologia indicata.

N.B. – nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente. Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non

possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare.

- **Avvalimento:** con riferimento all'art.89 comma 1 - Il periodo, l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Pertanto in caso dell'avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
 - b. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
 - c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - i. attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - ii. si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - iii. attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art.45 del Codice;
 - d. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art.89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
 - e. Si rammenta che ai sensi dell'art. 89 comma 11 del Codice, l'istituto dell'avvalimento non è consentito per le categorie SIOS di importo maggiore del 10% dell'importo totale dei lavori.
- **Altre dichiarazioni:** attestazione cumulativa, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. con la quale il concorrente:
 - a. Dichiara di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto.
 - b. Dichiara di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso.
 - c. Dichiara di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali

- e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori.
- d. Dichiaro di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
- e. Dichiaro di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
- f. Indica le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto.
- g. Indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non obbligatoria, che, ai sensi dell'art.105 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.
- h. Dichiaro di prendere atto che per i lavori "a corpo", le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto "a corpo" e, pertanto, fisso ed invariabile, come definito all'art.3 del Codice.
- i. Dichiaro di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - *ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241* - la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.
- j. Indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata come previsto dall'art.76 del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara.
- k. Indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio (ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza).
- l. Attesto di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003 n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- m. Accetto tutte le particolari condizioni di esecuzione del contratto comprese quelle prescritte nel disciplinare e nel C.S.A.
- n. Dichiaro di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
- 17.6. **SCHEMA MODELLO A1 (OVE RICORRA)** - Valido per socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza **in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
- 18. Contenuto della "Busta Telematica B – Offerta tecnica"**
- 18.1. Nella busta telematica B – Offerta tecnica, deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:
1. **ELABORATO A:** Quadro sintetico di raffronto dei miglioramenti proposti rispetto al progetto di gara (max 5 facciate in formato A4, carattere minimo Arial 11).;

2. ELABORATO B: Relazione tecnico – descrittiva delle integrazioni tecniche proposte relative agli elementi di valutazione di cui al criterio “A.1.1 – Soluzioni migliorative tecniche, tecnologiche e ambientali” dell’art.14 del presente disciplinare. Tale relazione dovrà essere composta da un numero complessivo massimo di 30 facciate A4, carattere minimo Arial 11 (oltre eventuali opuscoli e schede tecniche informative). La relazione dovrà essere suddivisa in paragrafi, ognuno relativo ai singoli sub criteri valutativi prestabiliti;
3. ELABORATO C: Descrizione in un massimo di 8 facciate formato A4 (carattere minimo Arial 11) delle modalità di organizzazione del cantiere in linea con le evidenze indicate al criterio A.1.2 “Organizzazione del cantiere” dell’art.14 del presente disciplinare. Nello specifico la relazione dovrà essere suddivisa in paragrafi, ognuno relativo ai singoli sub criteri valutativi prestabiliti.
4. ELABORATO D: Computo metrico non estimativo dell’intero intervento, con dettagliato elenco descrittivo delle singole voci di lavorazione, comprensivo delle migliorie tecniche proposte opportunamente evidenziate;
5. ELABORATO E: Elaborati grafici progettuali relativi ai miglioramenti tecnici proposti (descritti negli elaborati B,C) da cui si evinca con esattezza il dettaglio delle migliorie proposte, sviluppati in un massimo di 8 elaborati in formato libero;
6. ELABORATO F: Descrizione in un massimo di 10 facciate formato A4, carattere minimo Arial 11, lavori di realizzazione di impianti similari negli ultimi 10 anni antecedenti alla presente procedura, al fine dell’attribuzione dei punteggi di cui al criterio A.1.3. “Esperienze pregresse nella realizzazione di impianti similari” secondo i criteri di attribuzione indicati all’art. 15. N.B. per ogni impianto descritto dovrà essere indicato/attestato il relativo certificato di collaudo delle opere/lavori. In assenza di tale indicazione/attestazione non sarà considerato il relativo impianto nel computo del punteggio. Inoltre per ogni impianto descritto dovrà essere riportato l’importo economico dei lavori riconducibili alla categoria OS14;

N.B. L’impresa assume in proprio ogni onere e responsabilità relativi alla realizzazione tecnica ed economica delle migliorie proposte al progetto esecutivo, inclusa ogni attività tecnico – specialistica necessaria alla cantierabilità dell’opera nel suo complesso. Non saranno valutate le migliorie che modificano le impostazioni progettuali salienti dell’opera. L’offerta tecnica non dovrà riportare alcuna indicazione circa l’offerta economica del concorrente. Le pagine e le tavole ulteriori a quelle ammesse, o redatte con caratteri più piccoli di quelli consentiti, non verranno prese in considerazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi.

Si precisa inoltre che:

- nessun onere a qualsiasi titolo verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte migliorative presentate;
- le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche, potranno riguardare esclusivamente gli elementi indicati nei criteri e sub criteri.
- le relazioni e tutti gli elaborati relativi all’offerta tecnico-organizzativa, a pena di esclusione della stessa, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio; non risulta necessaria la sottoscrizione da parte di professionisti tecnici abilitati;
- le offerte migliorative non potranno in alcun modo determinare un aumento di prezzo del contratto, che nel caso resterebbe ad esclusivo carico dell’Operatore Economico proponente;
- restano a carico del proponente ogni documento da produrre in ordine alle migliorie presentate, oltre che alla redazione del progetto esecutivo con le migliorie presentate, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante;
- **A Pena di esclusione non dovranno essere presentate nella busta B indicazioni relative ai prezzi e all’offerta economica.**

19. Contenuto della “Busta Telematica C – Offerta economica/tempi di esecuzione”

- 19.1. L’offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, dovrà essere presentata secondo le regole di e-procurement della piattaforma telematica utilizzata e redatta secondo il modello A2

compilato dalla Stazione Appaltante. Dovrà contenere l'indicazione del **ribasso in percentuale unico, espresso in cifre e in lettere**, rispetto all'importo posto a base d'asta.

- 19.2. L'offerta, a pena di esclusione, dovrà esplicitare, relativamente all'appalto in oggetto, i **costi della manodopera e i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, ai sensi dell'art.95 comma 10 del Codice;
- 19.3. Nello stesso modello A2, la Ditta dovrà indicare il tempo offerto (espresso in giorni) per l'esecuzione dei lavori dell'impianto in linea con quanto indicato al precedente punto 15.2.2.
- 19.4. L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio; l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione digitale della domanda.

20. Procedura di aggiudicazione

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno indicato nel TIMING di gara, presso la sede della di ECO.LAN. SpA sita in via Arco della Posta n. 1 – 66034 Lanciano (CH) e sarà svolta in modalità telematica.

I legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone dotate di specifica delega potranno partecipare a tutte le sedute pubbliche in modalità telematica collegandosi con la piattaforma telematica della ECO.LAN SpA.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Piattaforma Telematica, **almeno 2 giorni prima della data fissata**.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo Piattaforma Telematica, **almeno 2 giorni prima della data fissata**.

Il **Responsabile del Procedimento** procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare le offerte telematiche caricate sulla piattaforma ed a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il **Responsabile del Procedimento** procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) predisporre il provvedimento per la successiva o contestuale (se presente alla seduta) valutazione e adozione da parte del RUP/Dirigente che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui agli artt. 29 e 76 del Codice.

Il principio di segretezza delle offerte viene garantito dalla Piattaforma Telematica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n.157/2016.

21. Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art.216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art.77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. *Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016*).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

22. Apertura delle buste telematiche B e C – valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile del Procedimento procederà a consegnare le credenziali di accesso alla piattaforma telematica alla commissione giudicatrice, o fornirà *egli stesso il supporto per l'utilizzo della piattaforma telematica assumendo la qualifica di segretario della commissione in sedute collegiali.*

La commissione giudicatrice, in modalità pubblica telematica, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più successive sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

In successiva seduta pubblica, la commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente le offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte in precedenza.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto ai punti successivi.

Qualora siano individuate offerte che superino la soglia di anomalia di cui all'art.97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP **le eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- mancata separazione dell'offerta tempo dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

23. Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art.97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

24. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento il RUP chiude le operazioni di gara e trasmette alla Stazione Appaltante tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 20, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia), nonché alla effettiva erogazione del mutuo bancario finalizzato a sovvenzionare la parte di investimento non coperta dal finanziamento CIPE. Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. Qualora l'/gli istituto/i bancario/i interpellato/i non dovesse/ro procedere, per qualsivoglia motivo, all'erogazione del predetto mutuo e da ciò dovesse conseguire l'impossibilità di procedere con la stipula del contratto, gli operatori non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione appaltante.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula, fatte salve le clausole sopra riportate, ha luogo, ai sensi dell'art.32, comma 8 del Codice, entro 45 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario,

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante *oppure* in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante le ulteriori coperture assicurative previste all'art. 37 "Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore" del Capitolato Speciale di Appalto (CSA) – Parte I.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette, altresì, alla stazione appaltante una polizza assicurativa indennitaria decennale con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla data di ultimazione delle opere.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.132,00 oltre IVA. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario, fornendone i giustificativi, le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di LANCIANO rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.


TENAGLIA s.r.l.



Nota (1)

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- 1.1. ► **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- 1.2. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- 1.3. ► **a pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- 1.4. ► **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- 1.5. ► dichiarazione in cui si indica, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- 1.6. ► **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
 - c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5:

- 1.7. ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- 1.8. ► **a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- 1.9. ► **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5:

- 1.10. ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del CAD.
- 1.11. ► **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- 1.12. ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

TENAGLIA s.r.l.



Polizza Fideiussoria

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione
dei servizi finanziari - Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano - Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. 1.00066 in data 3/1/08
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano
Indirizzo Pec: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it
www.zurich.it



ZURICH®

SCHEMA TIPO 1.2 SCHEMA TECNICA 1.2		GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)		
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 31 del 19/01/2018.				
Garanzia fideiussoria n.		Ramo Rischio	Intermediario Assicurativo di	
PC1NYSGO		13.22	CH506 - ATESSA	
Garante		Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda Registro del Commercio di Dublino n. 13460 Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari. Rappresentanza Generale per l'Italia Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3/1/08 al n. 1.00066 Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano		
C.F./P.I./R.I.		PEC		
05380900968		Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it		
Città		Via/P.zza n. Civico	Cap	Prov.
Milano		Via Benigno Crespi, 23	20159	MI
Contraente (Obbligato principale)				
ATI TENAGLIA SRL - CESARO MAC IMPORT SRL - GED SRL				
C.F./P.I.		PEC		
01235490693		tenagliasrl@pec.it		
Città		Via/P.zza n. Civico	Cap	Prov.
CASOLI		STRADA STATALE 84	66043	CH
Stazione Appaltante (Beneficiario)				
ECO. LAN SPA				
C.F./P.I.		PEC		
01537100693		protocollo@pec.ecolanspa.it		
Città		Via/P.zza n. Civico	Cap	Prov.
LANCIANO		VIA ARCO DELLA POSTA 1	66034	CH
Descrizione opera/servizio/fornitura Luogo di esecuzione *** RIPUBBLICAZIONE SCHEDA DA PARTE NOSTRA PER INTEGRAZIONE CATEGORIE *** Lavori di costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti Gara telematica, aperta, per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto di compostaggio per il recupero della frazione organica dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata (FORSU) in località Bel Luogo : Lanciano (CH). Durata in giorni: 720 -CATEGORIA PREVALENTE: OG1 PER EURO 6.402.122,14; ALTRE CATEGORIE RICHIESTE: OS1 PER EURO 491.030,38 SCORPORABILE; OS13 PER EURO 1.994.086,99 SCORPORABILE; OS24 PER EURO 29.345,22 SCORPORABILE; OS3 PER EURO 220.064,45 SCORPORABILE; OS30 PER EURO 964.961,05 SCORPORABILE CIG: 8621177452				
Costo aggiudicazione (€)		Ribasso % asta		
13.344.426,14		5,22		
Somma garantita (€)		% costo dell'opera		
667.221,31		5,00		
Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.				

Emessa in 3 Originali ad un solo effetto a Milano il 22/09/2021

IL CONTRAENTE

TENAGLIA s.r.l.

IL GARANTE
ZURICH INSURANCE PLC
Rappresentanza Generale per l'Italia

IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
2.977,78	372,22	3.350,00

Proroghe Annuali	dal 20/09/2022		
IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE	
2.977,78	372,22	3.350,00	

IL CONTRAENTE



CONDIZIONI CHE RILEVANO NEL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE

Art. 1 - Oggetto della garanzia - Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- rimborso: i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore; ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario; iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia - L'efficacia della garanzia:

- decorre dalla data di stipula del contratto;
- cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita - La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al: a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%; b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia - Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione Rivalsa - Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni - Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente - In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL CONTRAENTE



IL GARANTE
ZURICH INSURANCE PLC
Rappresentanza Generale per l'Italia



Originale per Stazione Appaltante/Beneficiario

pagine del fascicolo 2 di 5



Allegato ATI / RTI

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione
dei servizi finanziari - Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano - Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. 1.00066 in data 3/1/08
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano
Indirizzo Pec: ZurichInsurance.Psic@pec.zurich.it
www.zurich.it



pag. 1 di 1

NUMERO DI POLIZZA

PC1NYSG0

RAGIONE SOCIALE ATI/RTI:

ATI TENAGLIA SRL - CESARO MAC IMPORT SRL - GED SRL

Mandataria

Ragione sociale	Indirizzo	Prov	CF
TENAGLIA SRL	STRADA STATALE 84 PICENO APRUTINA 54 500 CASOLI	CH	01235490693

Mandanti

Ragione sociale	Indirizzo	Prov	CF
CESARO MAC IMPORT SRL	VIA DELLE INDUSTRIE 28 ERACLEA	VE	03024640272
G. E D. SRL	VIALE GIOVANNI BOVIO 113 PESCARA	PE	02115880680



TENAGLIA s.r.l.



Polizza di Assicurazione

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13450
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 20159 Milano - Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. I.00066 in data 3/1/08
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano
Indirizzo Pec: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it
www.zurich.it



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÁ (Art. 46-47 del D.P.R. n.445 del 28/12/00)


Il sottoscritto Alessandro Zampini, nato a Bussolengo (VR) l' 08/02/1977, in qualità di procuratore speciale della società Zurich Insurance Public Limited Company, con sede in Dublino e Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano, via Benigno Crespi 23, consapevole delle sanzioni previste dall'art.76 del D.P.R 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che, in forza della procura n.rep 11021/5859 del 23/12/2020, a rogito del Notaio Andrea De Costa in Milano, è munito degli occorrenti poteri ai fini della sottoscrizione della polizza per tipologia ed importo richiesti dal contraente

Milano, 22/09/2021
In fede

IL DICHIARANTE



TENAGLIA s.r.l.



Istruzioni per download fascicolo digitale

Zurich Insurance plc
Sede à Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione
dei servizi finanziari - Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano - Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. 1.00066 in data 3/1/08
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano
Indirizzo Pec: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it
www.zurich.it



E' possibile effettuare il download della presente polizza al seguente indirizzo web:

<https://verificapolizze.zurich.it/>

Oppure collegandosi al sito www.zurich.it - sezione riservata - firma digitale
inserendo i seguenti riferimenti della garanzia nelle sezioni VERIFICA POLIZZA:

numero polizza PC1NYSG0

codice controllo 4PVYT150


TENAGLIA s.r.l.



Polizza di Assicurazione

Ai sensi dell'art.30, comma3,
della legge n. 109/94

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione
dei servizi finanziari - Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano - Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. 1.00066 in data 3/1/08
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900988
Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano
Indirizzo Pec: Zurich.Insurance.Prog@pec.zurich.it
www.zurich.it



SCHEMA TIPO 2.3 SCHEDE TECNICHE 2.3	COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 123 del 12/03/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.	

Polizza n.	Rilasciata da (direzione, Intermediario assicurativo, ecc.)	Condizioni applicate al contratto
PC2A30CT	CH506 - ATESSA	Modello P.420.CGA/01.2019

Contraente (Esecutore dei lavori)	Codice Fiscale / Partita IVA
ATI TENAGLIA SRL - CESARO MAC IMPORT SRL - GED SRL	01235490693

Sede	Via/Piazza n. civico	Cap	Prov.
CASOLI	STRADA STATALE 84	66043	CH

Stazione appaltante	Sede
ECO.LAN SPA	LANCIANO

Descrizione lavori	Luogo di esecuzione
Lavori di costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti Gara telematica, aperta, per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto di compostaggio per il recupero della frazione organica dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata (FORSU) in località Bel Luogo : Lanciano (CH). Durata in giorni: 365 8621177452	località Bel Luogo

Contratto appalto n.	Data stipula	Costo compl. previsto opera stipula
		€ 0,00

Data inizio lavori	Data fine lavori
20/09/2021	20/09/2022

Sezione A	Somme assicurate alla stipula	% scoperto	Scoperto minimo	Scoperto massimo	Franchigia
Partita 1	€ 13.344.426,14	10,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Partita 2	€ 200.000,00	10,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Partita 3	€ 50.000,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Sezione B	Massimale sinistro/ durata alla stipula	% scoperto	Scoperto minimo	Scoperto massimo	Franchigia
RCT	€ 500.000,00	10,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Data inizio copertura assicurativa	Data cessazione copertura assicurativa
20/09/2021	20/09/2023

Data inizio copertura assicurativa manutenzione	Data cessazione copertura assicurativa manutenzione
20/09/2022	20/09/2023

TENAGLIA s.r.l.



Polizza n.	Rilasciata da (direzione, Intermediario assicurativo, ecc.)
PC2A30CT	CH506 - ATESSA

ESTENSIONI DI GARANZIA OPERANTI	
NO	A - Danni causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione
NO	B - Forza Maggiore
NO	C - Sciopero, sommosse, tumulto popolare, furto e rapina, atti vandalici o dolosi
NO	D - Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità
NO	E - Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere
	Somma Assicurata: Euro (*valore a nuovo)
	Premio lordo per durata: Euro (incluso nel premio lordo della presente polizza)
	Vedere "Elenco dei macchinari, baraccamenti o attrezzature di cantiere" sotto-riportato
NO	F - Rimozione, franamento e cedimento terreno
NO	G - Cavi e condutture sotterranee
NO	H - Vibrazione

Il premio lordo relativo a tutte le garanzie selezionate è pari a Euro 0,00
E risulta incluso nel premio lordo della presente polizza

ELENCO DEI MACCHINARI, BARACCAMENTI O ATTREZZATURE DI CANTIERE				
N. ordine	N. enti assicurati	Descrizione	Anno costruzione	Somma Assicurata
Ramo rischio	15/72	Tipologia Opera	T7 Costruzioni ex novo fino a 5 fuori terra e 1 interrato	

Spazio a disposizione della Società per la regolazione del Premio

PREMIO NETTO	IMPOSTE	PREMIO LORDO
10.721,65	2.278,35	13.000,00

Riparto Coass			
Località N.	Compagnia	COD	Quota %
1	Zurich Insurance plc	864	100,00

Il presente contratto è regolato anche dalle condizioni e dalle definizioni contenute nel Mod. P.420, che forma parte integrante del presente contratto e che il Contraente dichiara di conoscere, accettare e di avere ricevuto.

Il Contraente dichiara di avere ricevuto, prima della sottoscrizione del Contratto, di conoscere ed accettare integralmente il Documento Informativo Precontrattuale (mod/ediz. P.420DIP/1018), il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (mod/ediz. P.420DIPA/0119) e le Condizioni di Assicurazione (mod/ediz. P.420CGA/01.2019) costituenti il Set Informativo. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

IL CONTRAENTE

ZURICH INSURANCE PLC
Rappresentanza Generale per l'Italia



Emessa in 4 Originali ad un solo effetto a ATESSA il 22/09/2021



TENAGLIA s.r.l.



Polizza n.	Rilasciata da (direzione, Intermediario assicurativo, ecc.)
PC2A30CT	CH506 - ATESSA

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente approva espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati delle "Condizioni Generali" che regolano l'assicurazione:

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione

- Art. 2 - Condizioni di assicurazione;
 Art. 4 - Somma assicurata – Modalità di aggiornamento della somma assicurata;
 Art. 7 - Interruzione o sospensione della costruzione.

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere

- Art. 10 - Condizioni di assicurazione.

Norme comuni per le sezioni A e B

- Art. 18 - Estensione territoriale;
 Art. 20 - Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'Assicurato;
 Art. 21 - Procedura per la valutazione del danno (Sezione A);
 Art. 22 - Mandato dei periti (Sezione A);
 Art. 23 - Premio;
 Art. 25 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro;
 Art. 33 - Foro competente.

Nonché la seguente Condizione particolare (se operante)

Condizione particolare aggiuntiva operante solo in caso di coassicurazione – Coassicurazione e delega

IL CONTRAENTE

PERFEZIONAMENTO			
Il premio iniziale di Euro		è stato incassato oggi	
REGISTRATO SUL FOGLIO CASSA N.		DEL	
			L'ESATTORE
			L'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraente esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Compagnia di Assicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assicurazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo;
- denaro contante per un importo massimo di 750 euro annui per ciascun contratto.



TENAGLIA s.r.l.



Allegato di Polizza

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione
dei servizi finanziari - Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano - Telefono +39 0259661 - Fax +39 0259662803
iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. 1.00066 in data 3/1/08
C.F./P.IVA/R.I. Milano 0330309983
Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano
Indirizzo Pec: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it
www.zurich.it



ZURICH

Allegato di precisazione alla polizza n°

PC2A30CT

ALLEGATO DI PRECISAZIONE

Ad integrazione di quanto riportato nelle CGA si precisa quanto segue:

C.A. 1 Manutenzione estesa (12 mesi)

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo di Eur 25.000,00.

C.A. 2 Estensione definizione assicurato

Con riferimento a quanto previsto dall' art. 15 "Assicurato" dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M 12 marzo 2004 - n° 123, si conviene tra le Parti che ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati Assicurato: i subappaltatori e i fornitori in forza di regolare contratto e limitatamente alle attività di cantiere.

C.A. 3 Interruzione o sospensione della costruzione - rischi di giacenza

Con riferimento a quanto previsto dall' art. 07 "Interruzione o sospensione della costruzione" dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M 12 marzo 2004 - n° 123, la Società, durante il periodo specificato con apposita appendice di polizza, è obbligata per i soli danni alle cose assicurate causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, eventi naturali non di forza maggiore.

Restano ferme le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza.

Al termine di tale periodo, fermo quanto all'art. 19) "Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio", il periodo di copertura della polizza è prorogato -senza costo - per lo stesso periodo di "giacenza".

C.A. 4 Proroghe pro-rata temporis

Fermo quanto all'art. 19) "Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio" e quanto previsto dall' art. 30 "Proroga dell'assicurazione" dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M 12 marzo 2004 - n° 123, in caso di proroga della scadenza fissata in polizza per l'esecuzione delle opere, concessa dal Committente dei lavori, sarà applicato - sull'importo assicurato in quel momento - un tasso in pro-rata del tasso di polizza, semprechè il rapporto tra sinistri (pagati + riservati + denunciati) e i premi incassati non superi a quella data il 60%; in caso contrario, la proroga sarà concessa a condizioni da convenirsi.

C.A. 5 Misure antincendio

Ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

Inoltre, una volta terminata la costruzione delle strutture portanti e comunque prima dell'inizio delle operazioni di allestimento degli interni, dovrà: essere realizzata una recinzione dell'area del cantiere, predisposto un servizio di guardiania notturna e festiva, posizionato un numero di estintori a polvere dry da almeno 6 Kg. in ragione di uno ogni 500 mq. di superficie costruita, con un numero minimo di 2 per ogni piano.

Le operazioni pericolose, quali ad esempio l'esecuzione dei lavori a caldo (saldatura, tranciatura, troncatura alla mola) devono essere convenientemente eseguite, allontanando e proteggendo i materiali combustibili, considerando che le gocce di saldatura possono cadere anche a 10 metri di distanza. Terminati i lavori vanno eseguiti giri di ispezione.

Particolare prudenza va tenuta anche nell'impiego di materiali collanti e di guarnizioni infiammabili.

Infine i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate) posti a piè d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati.

C.A. 6 Scavo aperto

Nell'ambito della partita 1) sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della trincea anche in seguito a frana, crollo o riempimento dello scavo, ferma restando l'esclusione dei costi dovuti a pompaggio di acqua o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua.

Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino ad una lunghezza massima di scavo pari a metri 50.

C.A. 7 Strade, ferrovie, opere in terra

Qualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie in condizioni normali (meteorologiche o ambientali) di rischio sono esclusi i costi:

- 1) di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;
- 2) di rimozione di detriti da fossi o sottopassi;
- 3) di isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche.

Sono comunque esclusi le perdite ed i danni causati da errori di progettazione e di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, drenaggi, tombini.

C.A. 8 Prosciugamento

La Società non rimborsa all'Assicurato i costi sostenuti per:

iniezioni in terreni spingenti e/o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;

spese di pompaggio delle acque, sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano



MOD.P0379_CARTL - ed. 09/2018

Originale per la Stazione Appaltante

pagine del fascicolo 4 di 8

TENAGLIA s.r.l.

superate;
perdite o danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora il mancato funzionamento poteva essere evitato con riserve sufficienti;
spese sostenute per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali e/o freatiche;
spese per la riparazione di danni da erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie;
spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate (queste ultime vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale). Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, l'indennizzo sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
perdite o danni dovuti a cedimento del sottosuolo derivante da consolidamento insufficiente che non sia conseguenza di un evento imprevisto;
crepe, mancanza di tenuta o impermeabilità.

C.A. 9 Misure di sicurezza

La Società indennizza l'Assicurato per perdite e danni materiali e diretti causati o derivati da precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti solo se sono state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e realizzazione dell'opera.

A questo proposito, le misure di sicurezza sono sufficienti se sono stati presi in considerazione i valori per precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti del servizio meteorologico riguardo all'ubicazione del rischio e a tutta la durata assicurativa e ciò fino ad un periodo di ricorrenza di 10 anni.

La Società non indennizza l'Assicurato per perdite e danni materiali e diretti derivanti dal fatto che l'Assicurato non ebbe provveduto a suo tempo all'eliminazione di ostacoli (es. sabbia, alberi) dal corso d'acqua per garantire un libero flusso, indipendentemente dalla portata d'acqua dello stesso.

C.A. 10 Falde freatiche

Sono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica.

C.A. 11 Costruzione di pali e diaframmi

La Società non indennizza l'Assicurato per:

- perdita o danni a pali, diaframmi od incastellature dovute ad errori di posizionamento, infissione o estrazione;
- costi sostenuti in caso di lavorazioni su palificazioni o diaframmi poi abbandonati per qualunque causa (non connessa a perdite o danni accidentali), generalmente dovuta all'impossibilità di raggiungere le profondità necessarie causate da impreviste condizioni del terreno;
- danni a terzi derivanti da perdita di bentonite o altri materiali rinforzanti.

C.A. 12 Operazioni di varo delle travi

La garanzia assicurativa, pena il decadimento della stessa, è subordinata alle condizioni specifiche, qui sotto riportate, cui è fatto obbligo all'Assicurato di attenersi durante lo svolgimento dei lavori:

- utilizzo di personale specializzato in operazioni di varo e similari;
- sospensione delle operazioni di traslazione della centina in presenza di vento, costante o a raffiche, la cui velocità sia superiore a 40 km/h.

C.A. 13 Segnalazione di sicurezza

Non sono risarcibili danni a Terzi a seguito di mancata, errata o cattiva segnalazione di sicurezza.

C.A. 14 Sorprese geologiche

Qualora durante la realizzazione dello scavo si evidenzino tipologie di terreno diverse da quelle previste nella Relazione

Geologica/Geotecnica e/o da quanto emerge dalle indagini Geognostiche che rendano necessarie diverse metodologie/tecnologie di avanzamento rispetto a quanto previsto, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società, che si riserva il diritto di valutare l'eventuale aggravamento del rischio e di concordare nuove condizioni di polizza per il proseguimento della copertura assicurativa.

IL CONTRAENTE

ZURICH INSURANCE PLC
Rappresentanza Generale per l'Italia




TENAGLIA s.r.l.

Originale per la Stazione Appaltante

pagine del fascicolo 5 di 8



Allegato ATI / RTI

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione
dei servizi finanziari - Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano - Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. 1.00066 in data 3/1/08
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano
Indirizzo Pec: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it
www.zurich.it



pag. 1 di 1

NUMERO DI POLIZZA **PC2A30CT**

RAGIONE SOCIALE ATI/RTI: **ATI TENAGLIA SRL - CESARO MAC IMPORT SRL - GED SRL**

Mandataria

Ragione sociale	Indirizzo	Prov	CF
TENAGLIA SRL	STRADA STATALE 84 PICENO APRUTINA 54 500 CASOLI	CH	01235490693

Mandanti

Ragione sociale	Indirizzo	Prov	CF
CESARO MAC IMPORT SRL	VIA DELLE INDUSTRIE 28 ERACLEA	VE	03024640272
G. E D. SRL	VIALE GIOVANNI BOVIO 113 PESCARA	PE	02115880680

TENAGLIA s.r.l.



Polizza di Assicurazione

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13480
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 20159 Milano - Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. 1.00066 in data 3/1/08
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900988
Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano
Indirizzo Pec: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it
www.zurich.it



ZURICH

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 46-47 del D.P.R. n.445 del 28/12/00)

Il sottoscritto Alessandro Zampini, nato a Bussolengo (VR) l' 08/02/1977, in qualità di procuratore speciale della società Zurich Insurance Public Limited Company, con sede in Dublino e Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano, via Benigno Crespi 23, consapevole delle sanzioni previste dall'art.76 del D.P.R 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che, in forza della procura n.rep 11021/5859 del 23/12/2020, a rogito del Notaio Andrea De Costa in Milano, è munito degli occorrenti poteri ai fini della sottoscrizione della polizza per tipologia ed importo richiesti dal contraente

Milano, 22/09/2021
In fede

IL DICHIARANTE



TENAGLIA s.r.l.



Originale per la Stazione Appaltante



Istruzioni per download fascicolo digitale

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione
dei servizi finanziari - Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano - Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. 1.00066 in data 3/1/08
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano
Indirizzo Pec: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it
www.zurich.it



E' possibile effettuare il download della presente polizza al seguente indirizzo web:

<https://verificapolizze.zurich.it/>

Oppure collegandosi al sito www.zurich.it - sezione riservata - firma digitale
inserendo i seguenti riferimenti della garanzia nelle sezioni VERIFICA POLIZZA:

numero polizza PC2A30CT

codice controllo PI3jV7EH




TENAGLIA s.r.l.

Originale per la Stazione Appaltante





Polizza di Assicurazione

(ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge n. 109/94)

Schema Tipo 2.4
Scheda Tecnica 2.4

COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE
COPERTURA ASSICURATIVA DECENNALE PER
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Polizza: Z083769
Contraente: ATI TENAGLIA SRL -
CESARO MAC
IMPORT SRL

Large Commercial - Milano


TENAGLIA s.r.l.



Polizza di Assicurazione
Sk 2.4 (solo Emissione Direzionale)



Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese
Preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3/1/08 al n. 1.00066
C.F.P. IVA/R.L. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano
Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it



La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.4 di cui al D.M. 123 del 12/03/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Polizza n.	Rilasciata da (direzione, Intermediario assicurativo ecc.)
Z083769	827 / ATESSA

Contraente (Esecutore dei lavori)	Codice Fiscale / Partita IVA
ATI TENAGLIA SRL - CESARO MAC IMPORT SRL	01235490693

Sede	Via/Piazza n. civico	Cap	Prov.
CASOLI	STRADA STATALE 84	66043	

Stazione appaltante	Sede
ECO.LAN SPA	LANCIANO

Descrizione opera e destinazione d'uso	Localizzazione (Via/p.zza, n. civ., Località, Provincia)
Lavori di costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti Gara telematica, aperta, per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto di compostaggio per il recupero della frazione organica dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata (FORSU)	Lanciano (CH)

Sezione A	Somme assicurate alla stipula	% scoperto	Scoperto minimo	Scoperto massimo	Franchigia
Partita 1	€ 13.344.426,14	10	€ 30.000,00	€ ==	€ ==
Partita 2	€ ==	==	€ ==	€ ==	€ ==

Limite d'indennizzo per sinistro/durata alla stipula € 2.668.885,23

Sezione B	Massimale sinistro/durata alla stipula	% scoperto	Scoperto minimo	Scoperto massimo	Franchigia
	€ 667.221,31	10	€ 15.000,00	€ ==	€ ==

Data inizio copertura assicurativa	Data cessazione copertura assicurativa
20/09/2021	20/09/2032

GC2109P000Z083769 00000000000001



TENAGLIA s.r.l.





<i>Spazio a disposizione della Società per la regolazione del premio</i>				
AL	Cod. Intern.:	Ramo/Rischio: 15/60	Documento emesso il: 22/09/2021 Errore. Il segnalibro non è definito.	
Sostituisce Polizza n°			Definisce Cop. Provvisoria n°	
Premio al perfezionamento:				EUR
	<i>Premio Netto</i>	<i>Imposte</i>	<i>Premio Lordo</i>	<i>Premio Lordo</i>
Nostra Quota:	3.051,55	648,45	3.700,00	
Al 100%:	3.051,55	648,45	3.700,00	

Polizza C.A.R.(Schema tipo 2.3) collegata n.R0000051282	Scadenza prevista per il periodo di costruzione delle opere 20/09/2022
---	---

RIPARTO							
N.	COMPAGNIA	COD.	QUOTA %	N.	COMPAGNIA	COD.	QUOTA %
1	Zurich Insurance plc	864	100,00	7			
2				8			
3				9			
4				10			
5				11			
6				12			

PERFEZIONAMENTO:							
L'importo di €		a saldo del "premio sino al" è stato incassato oggi					
						L'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO	

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia



TENAGLIA s.r.l.



GC2109P000Z083769 00000000000001



Eccolan s.p.a. Prot. n. 0012874 del 22-09-2021 partenza

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;

Assicurazione: il contratto di Assicurazione;

Azioni di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei Lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);

Contraente: il soggetto che stipula con la Società l'Assicurazione;

Controllore tecnico: l'organo di controllo accreditato da SINCERT secondo le norme UNI CEI ISO 45000, che opera ai sensi della norma UNI 10721;

Direttore dei lavori: il soggetto di cui all'art.124 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554;

Decreto: il presente provvedimento;

Esecutore dei lavori: il soggetto di cui all'art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i Lavori;

Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;

Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;

Gravi difetti costruttivi: quelli che colpiscono Parti dell'Opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'Opera, semprechè, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;

Lavori: le attività di cui all'art. 2, comma 1, della Legge;

Legge: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;

Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda tecnica - nel quale l'Esecutore dei Lavori realizza le Opere assicurate;

Manutenzione: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento;

Opere: le Opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda tecnica;

Opere preesistenti: Opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel Luogo di esecuzione delle Opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i Lavori assicurati;

Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell'Opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;

Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata: le Opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi,





basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione;

Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei Lavori da appaltare;

Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

Responsabile del procedimento: il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;

Scheda tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;

Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative;

Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;

Società: l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il Rischio e rilascia la copertura assicurativa;

Somma assicurata o Massimale: l'importo massimo della copertura assicurativa;

Stazione appaltante o Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei Lavori.

GIC2109P000Z083769 0000000000001



TENAGLIA s.r.l.



Condizioni Generali di Assicurazione

Sezione A - Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga, nei confronti del Contraente a favore del Committente in qualità di Assicurato, ad indennizzare l'Assicurato, **nei limiti e alle condizioni di cui alla presente copertura assicurativa**, per i danni materiali e diretti causati all'Opera eseguita ed assicurata ai sensi della presente Sezione A, durante il periodo di efficacia del contratto.

L'obbligo della Società concerne esclusivamente:

Partita 1 - Opere

L'Indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'Opera assicurata da uno dei seguenti eventi, **purché derivanti da difetto di costruzione o da errore del progetto esecutivo**:

- rovina totale o parziale dell'Opera;
- Gravi difetti costruttivi, con riferimento a Parti dell'Opera destinate per propria natura a lunga durata;
-

Partita 2 - Demolizione e sgombero

il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della Partita 1, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, **nel limite del Massimale assicurato**.

Art. 2 - Condizioni di Assicurazione

L'Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- a) l'Opera sia stata realizzata secondo le prescrizioni progettuali e gli ordini di servizio del Direttore dei lavori e in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali;
- b) l'Opera sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella Scheda tecnica;
- c) il Contraente abbia presentato i seguenti documenti, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa:
 - certificati di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, con la dichiarazione di aver adempiuto alle relative prescrizioni tecniche ivi indicate;
 - certificati di qualità dei metodi e dei componenti previsti dall'art. 28, comma 6, della Legge e dall'art. 207 del Regolamento.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

TENAGLIA s.r.l.



Art. 3 - Esclusioni specifiche per la Sezione A

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 13, la Società non è obbligata per:

- a) vizi palesi dell'Opera o vizi occulti comunque noti al Contraente prima della decorrenza della presente Assicurazione;
- b) danni derivanti da modifiche dell'Opera intervenute dopo il collaudo provvisorio, che alterino le parti strutturali;
- c) danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fenomeno elettrico, che non derivino da difetto della costruzione o da errore del progetto esecutivo o causato Gravi difetti costruttivi, con riferimento a Parti dell'Opera destinate per propria natura a lunga durata;
- d) danni da Forza maggiore;
- e) costi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, danni da insufficiente o mancata manutenzione;
- f) danni cagionati da colpa grave dell'Assicurato, dell'Utente dell'Opera o delle persone del fatto delle quali questi debbano rispondere;
- g) spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell'Opera che ha originato il danno, salvo specifica inclusione;
- h) danni dovuti a carichi di esercizio superiori a quelli statici o dinamici previsti in progetto.
- i) Relativamente a ristrutturazioni, la Società non è inoltre obbligata per:
- j) danni ad Opere, impianti, basamenti di macchinari circostanti, adiacenti e già esistenti;
- k) danni originatisi al di fuori delle Opere assicurate e che conseguentemente le hanno coinvolte.

Art. 4 - Somma assicurata

La Somma assicurata, riportata nella Scheda tecnica, deve essere pari al costo di ricostruzione a nuovo dell'Opera realizzata escludendo il solo valore dell'area.

Ai fini di cui al comma precedente, la Somma assicurata deve essere rivalutata dal Contraente alla fine di ogni anno sulla base degli indici ISTAT o dei prezzi regionali relativi ai costi di costruzione.

Art. 5 - Durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione:

- a) decorre dalla data fissata nella Scheda tecnica e comunque non prima delle ore 24 del giorno in cui abbia luogo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione oppure non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei Lavori;
- b) termina alla scadenza del decimo anno successivo all'inizio della garanzia.

Art. 6 - Determinazione dei danni indennizzabili

La determinazione dei danni avviene sulla base delle seguenti modalità:

- a) stimando la spesa necessaria al momento del Sinistro per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'Opera realizzata oggetto del collaudo, escludendo il solo valore dell'area;
- b) stimando la spesa necessaria al momento del Sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate;
- c) stimando il valore ricavabile dai residui.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo della stima di cui alla lettera b) diminuito dell'importo della stima di cui alla lettera c), ma non potrà comunque essere superiore alla

GC2109P000Z083769 0000000000001



Somma assicurata per l'Opera al momento del Sinistro ai sensi dell'art. 4 (stima di cui alla lettera a)).

Se al momento del Sinistro la Somma assicurata risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo dell'Opera, come stimato alla lettera a) del primo comma, **la Società risponderà dei danni così determinati solo in proporzione del rapporto esistente tra la Somma assicurata ed il costo di ricostruzione dell'Opera, ferma restando l'integrale applicazione dei limiti di Indennizzo, di scoperti e franchigie indicati nella Scheda tecnica.**

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Regolamento, il limite di Indennizzo non deve comunque essere inferiore al 20% dell'Opera realizzata con un limite massimo di 14 milioni di Euro.

Una volta accertate la risarcibilità e l'entità del Sinistro a termini della presente copertura assicurativa, il pagamento dovrà essere effettuato a favore del Committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranno consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

Art. 7 - Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio

I costi di interventi provvisori a seguito di Sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 cod. civ., sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del Sinistro.

Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile decennale postuma

Art. 8 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **nei limiti dei massimali convenuti per la Sezione B**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose **in seguito ad un Sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione A come danno materiale diretto.**

Art. 9 - Delimitazione dell'Assicurazione

Per la presente Sezione non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le società le quali, rispetto all'Assicurato o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 10 - Esclusioni specifiche per la Sezione B

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 13, l'Assicurazione non comprende:

GC2109F000Z083769 00000000000001



Eccolan s.p.a. Prot. n. 0012874 del 22-09-2021 partenza



- a) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;
- b) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 11 - Durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A.

Decorre dalla data fissata nella Scheda tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.

Norme comuni per le Sezioni A e B

Art. 12 - Assicurato

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il Committente.

Art. 13 - Delimitazione dell'Assicurazione

Ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1° dicembre 2000, la presente copertura assicurativa è applicabile alle Opere il cui costo di realizzazione è uguale o superiore a 10 milioni di diritti speciali di prelievo.

La Società non è obbligata a indennizzare:

- a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'Opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
- b) i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
- c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
- d) i danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dell'Utente dell'Opera e delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;
- e) i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dal Contraente, dall'Assicurato o dai suoi preposti e dall'Utente dell'Opera per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'Opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente Assicurazione;
- f) i difetti di rendimento dei beni assicurati.

La Società non è inoltre obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- g) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

GC2109P000Z083769 0000000000001



EcoLan s.p.a. Prot. n. 0012874 del 22-09-2021 partenza



TENAGLIA s.r.l.

La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre il periodo di garanzia nonché denunciati oltre un anno dalla scadenza fissata nella Scheda tecnica né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'Assicurazione.

Art. 14 - Scoperto o Franchigia in caso di Sinistro

Rimane a carico del Contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione, uno Scoperto percentuale dell'importo di ogni Sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una Franchigia fissa, come indicato nella Scheda tecnica.

Per la Sezione B, l'Assicurato dà mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.

Art. 15 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per Opere realizzate nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti al Titolo XIV del Regolamento.

Art. 16 - Dichiarazioni influenti sulla valutazione del Rischio

La Società presta il suo consenso all'Assicurazione e ne conviene il Premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul Rischio.

Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della presente copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ..

I rappresentanti della Società hanno libero accesso all'Opera assicurata in momenti concordati con il Contraente, il Committente o l'Utente e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all'Opera oggetto della copertura.

Art. 17 - Denuncia dei sinistri - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato

In caso di Sinistro che interessi le garanzie prestate la Sezione A, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società;
- b) inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonchè mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose può venire modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga

GC2109P000Z083769 00000000000001



EcoLan s.p.a. Prot. n. 0012874 del 22-09-2021 partenza



entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 18, può prendere tutte le misure necessarie.

In caso di Sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, il Contraente o l'Assicurato deve:

1. farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
2. assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro;
3. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

In ogni caso il Contraente o l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) relative alla Sezione A ed ai punti 1 e 2 relativi alla Sezione B.

Il Contraente o l'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del Sinistro, decade dal diritto all'Indennizzo/Risarcimento.

Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno (Sezione A)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da questi designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al Sinistro richiesta all'Assicurato, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario superati i 90 giorni, si formalizza la richiesta del terzo perito con la procedura che segue:

1. i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza;
2. ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;
3. se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nel cui circondario il Sinistro è avvenuto;
4. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 19 - Mandato dei Periti (Sezione A)

I Periti devono:

- a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 4.
- b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

TENAGLIA s.r.l.



Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 18, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti della presente copertura assicurativa, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile .

Art. 20 - Premio

Il Premio, riportato nella Scheda tecnica, è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'Assicurazione.

Il Premio iniziale e quello relativo agli aggiornamenti di cui all'art. 4, secondo comma, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il pagamento del Premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale e degli aggiornamenti.

L'aggiornamento del Premio avverrà in proporzione alla rivalutazione a cui viene sottoposta la Somma assicurata sulla base degli indici ISTAT o dei prezzari regionali.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di Premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente **per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto.**

La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il Committente, il quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del Premio; **in mancanza di intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.**

Il Premio iniziale e quello relativo agli aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data prevista nella Scheda tecnica.

Art. 21 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme assicurate e per la regolazione del Premio, al momento del Sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 4; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, **la Società indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.**

Art. 22 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro





L'importo assicurato per ciascuna Partita rappresenta il limite massimo di Indennizzo o Risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della presente copertura assicurativa.

In caso di Sinistro le somme assicurate con le singole partite, i massimali ed i limiti di Indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'Assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi, senza corrispondente restituzione del Premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di Indennizzo; la Società concede tale reintegro richiedendo un Premio sino ad un massimo di 5 volte il Premio relativo all'entità del reintegro.

Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro, anche in caso di mancato reintegro.

Art. 23 - Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi

Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione od il pagamento dell'Indennizzo non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. 24 - Pagamento dell'Indennizzo

Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'Indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la presente copertura assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, **sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del Sinistro.**

Art. 25 - Clausola di revisione

Qualora, durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, l'importo dei sinistri definiti e liquidati superi il 10% della Somma assicurata per la relativa Sezione ai sensi dell'art. 4, è facoltà della Società richiedere un'integrazione del Premio inizialmente convenuto sino ad un massimo complessivo pari a 5 volte il suddetto Premio iniziale.

Art. 26- Titolarità dei diritti

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società, salvo quanto previsto dall'art. 18, ultimo comma. Spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'Indennizzo liquidato non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 27 - Gestione delle controversie - Spese legali (Sezione B)

La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

TENAGLIA s.r.l.



Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale stabilito nella Scheda tecnica per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 28 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 29 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società ovvero all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 30 - Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Intermediario assicurativo cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso il quale è stato concluso il contratto.


In caso di controversia tra la Società e il Committente, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 31 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia



TENAGLIA s.r.l.





DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE (ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 - 1910 C.C.)

Il contraente con la firma del presente modulo

1. dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto, di conoscere e accettare integralmente il *Glossario e Condizioni contrattuali della Polizza* di Assicurazione Decennale Postuma (ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge n. 109/94) – Schema Tipo 2.4;
2. è consapevole che il presente contratto è stato rilasciato sulla base delle informazioni, dei dati tecnici e delle dichiarazioni riportate sopra e nel questionario di prodotto da lui rese nella piena consapevolezza che la loro inesattezza falsità o reticenza potrà comportare la riduzione o l'annullamento delle prestazioni, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 - 1910 del codice civile;

IL CONTRAENTE
(Timbro e firma)



TENAGLIA s.r.l.

GC2109P000Z083769 0000000000001



Eccolan s.p.a. Prot. n. 0012874 del 22-09-2021 partenza



ACCORDO FRA LE PARTI

L'Assicurato/Contraente dà atto che le condizioni tutte di polizza (Particolari Aggiuntive dattiloscritte) non sono predisposte unilateralmente dalla Società ma sono il risultato di specifiche trattative tra le Parti Contraenti, con conseguente inapplicabilità degli artt. 1341/1342 del Codice Civile.

Condizioni particolari aggiuntive

Clausola compromissoria e frazionamento del Premio

Le Opere di cui alla presente Polizza sono attualmente in fase di costruzione e sono assicurate dalla Società con Polizza C.A.R Schema Tipo 2.3 collegata (stipulata per lo stesso Rischio previsto nella presente Polizza e i cui estremi sono riportati in Scheda di Polizza).

Premesso che il Premio della presente Polizza Decennale Postuma è unico ed indivisibile si stabilisce tra le Parti che esso venga corrisposto come segue:

- **Prima rata (Premio di compromesso – Euro 3.700,00) pari al 10% al perfezionamento della presente Polizza,**
- **Seconda rata (saldo – Euro 33.300,00) pari all'90% alla data prevista all'articolo 5 comma a) delle Condizioni generali di Assicurazione; a tale data decorrerà la garanzia prestata con la presente polizza decennale postuma, salvo quanto specificato in seguito.**

I detti importi sopraindicati (Premio di compromesso e saldo) e riportati in Scheda di Polizza sono lordi (inclusivi di imposte).

La Società si impegna ad assicurare le Opere alle condizioni della presente Polizza purché:

- a) si sia provveduto al pagamento della prima rata di Premio;
- b) non siano sopravvenute varianti in corso d'opera o proroghe della durata dei Lavori di costruzione superiori a 12 mesi complessivi;
- c) non si siano verificati nel corso della costruzione delle Opere sinistri che possano avere compromesso la stabilità e/o solidità delle stesse;
- d) non sia variato all'atto dell'emissione effettiva della Scheda Tipo 2.4 il limite di Risarcimento pari ad Euro 2.668.885,23 relativo alla Sezione A previsto all'art. 6 - Determinazione dei danni indennizzabili - dello Schema Tipo 2.4 - Copertura Assicurativa Indennitaria Decennale Copertura Assicurativa Decennale per Responsabilità Civile Verso Terzi - pubblicato con il decreto 12 Marzo 2004, n. 123 – nel Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 109 dell'11 maggio 2004;
- e) non siano accaduti, anche in altre località, comprovati eventi sinistrosi di tipo catastrofale ed accidentale tali da modificare le condizioni assuntive dei mercati assicurativi o riassicurativi.
- f) si sia provveduto a prorogare la polizza C.A.R. Schema Tipo 2.3 collegata sino alla data risultante dal Certificato di ultimazione dei lavori.

In ogni caso la presente Polizza diviene operativa non prima delle ore 24 del giorno del pagamento della seconda rata di Premio e comunque non prima delle ore 24 del giorno dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

TEAGLIA s.r.l.





Se una o più condizioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) della presente clausola non risultassero soddisfatte, la Società si riserva la facoltà di considerare nulle le condizioni concordate al momento dell'emissione della Polizza e di proporre nuove condizioni per l'operatività della stessa.

Se una o più condizioni di cui alle lettere b), c), d) e) ed f) della presente clausola non risultassero soddisfatte o i limiti di Risarcimento di cui sopraindicato articolo 6 fossero variati, la Società si riserva la facoltà di considerare nulle le condizioni concordate al momento dell'emissione della Polizza e di proporre nuove condizioni per l'operatività della stessa.

Qualora non si pervenga ad un accordo fra le parti sulle nuove condizioni, la Compagnia si impegna a rimborsare, al netto delle imposte, la rata di Premio già versata.

Controllo Tecnico

Ad integrazione di quanto indicato alla Condizione Particolare Aggiuntiva "Clausola compromissoria e frazionamento del Premio", la Compagnia si impegna ad assicurare le Opere di cui alla presente Polizza a condizione che:

- a) In concomitanza del processo costruttivo delle Opere oggetto diretto di garanzia (e comunque non oltre 90 giorni dall'inizio dei lavori) sia eseguito un Controllo Tecnico da parte del Controllore tecnico mediante visite in Cantiere effettuate con adeguata frequenza stabilita coerentemente col programma lavori.
- b) Tale controllo abbia come obiettivo la minimizzazione dei rischi di cui alle garanzie di Polizza, con particolare riferimento alla solidità e stabilità delle Opere.
- c) Il risultato della valutazione sia riportato in apposite relazioni parziali ed in una relazione complessiva finale, elaborate dallo stesso Controllore tecnico.
- d) Dalla relazione complessiva finale non emergano riserve o non conformità, pena la mancata attivazione delle garanzie della Polizza per la parte dell'Opera oggetto di tali riserve o non conformità.

In conseguenza a quanto stabilito al comma precedente, il Contraente si impegna:

- ad attivare ed effettuare il pagamento delle competenze del Controllore tecnico per le prestazioni e le finalità previste dai precedenti punti;
- a prestare tutta la collaborazione necessaria al Controllore tecnico nello svolgimento delle sue attività;
- a consegnare al Controllore tecnico incaricato copia della presente Polizza;
- a consegnare al Controllore tecnico ogni documento da quest'ultimo richiesto;
- a comunicare immediatamente al Controllore tecnico ed alla Compagnia tutte le eventuali modifiche delle Opere, a qualunque causa siano esse dovute;
- a comunicare al Controllore tecnico ed alla Compagnia le date di ultimazione e di consegna delle Opere nonché il valore finale delle stesse con un minimo di 15 giorni di preavviso;
- ad autorizzare il Controllore tecnico a fornire anche direttamente alla Compagnia ogni documento e/o valutazione inerente le Opere oggetto dell'attività di Controllo Tecnico.

Se una delle condizioni riportate in questa clausola non risultasse soddisfatta, la Compagnia si riserva la facoltà di considerare nulle le condizioni concordate al momento dell'emissione della Polizza e di proporre nuove condizioni per l'operatività della stessa

Qualora non si pervenga ad un accordo fra le parti sulle nuove condizioni, la Compagnia ha la facoltà di ritenere comunque acquisite le rate di Premio già versate.

Precisazione preesistenze

Ferma restando ogni altra condizione di polizza, la Società è obbligata a indennizzare i soli

TENAGLIA s.r.l.

GC2109P000Z083769 0000000000001



EcoLan s.p.a. Prot. n. 0012874 del 22-09-2021 partenza





danni materiali e diretti ai beni assicurati in Part.1 la cui causa prima risalga a sinistri indennizzabili, a termini di polizza, alle opere strutturali costruite a nuovo con i lavori relativi all'Appalto oggetto della copertura CAR n° R0000051282.

Restano quindi esclusi:

- tutti i danni alle opere preesistenti alla data di inizio lavori;
- tutti i danni materiali e diretti ai beni assicurati in Part.1 la cui causa prima risalga a sinistri alle opere preesistenti alla data di inizio lavori.

C.A. 4 Precisazione impianti

Si conviene tra le Parti che, ai fini della presente polizza, per 'parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata' si intendono esclusivamente le parti dell'opera realizzate a nuovo e oggetto di calcolo statico di cui alla Legge 1086/1971 e s.m.i., rientranti nelle fattispecie tipologiche di cui all'art. 1669 del Codice Civile.

Resta quindi inteso tra le Parti che gli impianti / opere impiantistiche facenti parte del presente appalto sono considerati 'parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata'.

Pertanto, la presente polizza indennizza i danni a carico di tali impianti / opere impiantistiche causati dalla sola azione dannosa diretta (urti, schiacciamenti, sfondamenti, deformazioni che compromettano la funzionalità dei macchinari e degli impianti, ecc) esercitata dalle 'parti dell'opera per loro natura destinate a lunga durata' (sopra definite) che siano state danneggiate da un sinistro indennizzabile a termini dell'articolo 1 di polizza.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia

Polizza redatta in n° 4 originali, composti ognuno complessivamente da n° 18 pagine, recanti le Condizioni Generali di Assicurazioni e le Condizioni Particolari Aggiuntive.

Emessa in Milano il 22/09/2021.

TENAGLIA s.r.l.



GC2109P000Z083769 00000000000001



Eccolan s.p.a. Prot. n. 0012874 del 22-09-2021 partenza

INFORMATIVA PRIVACY

Gentile Cliente,

la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali al fine di poter fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti nonché, con il Suo consenso, potrà svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 (di seguito per brevità il "Regolamento") forniamo, pertanto, qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.

1) IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il **Titolare del Trattamento** è Zurich Insurance Plc Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito per brevità la Società o Compagnia) con la quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo/quotazione, avente sede in Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano (la "Società").

Potrà contattare il Titolare, indirizzando la Sua comunicazione all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati ad uno dei seguenti recapiti: inviando un'e-mail all'indirizzo privacy@it.zurich.com ovvero scrivendo a mezzo posta alla sede sopra riportata.

2) FINALITA' DEL TRATTAMENTO**a) Finalità contrattuali e di legge**

I Suoi dati personali – ivi compresi i dati relativi alla salute - saranno trattati dalla Società:

- (i) al fine di **fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore richieste**, ivi compresa la registrazione e l'accesso al servizio attraverso il quale consultare la Sua posizione relativa ai Suoi contratti assicurativi in essere con la Società (c.d. Area Clienti);
- (ii) per ogni altra **finalità connessa ad obblighi di legge, regolamentari, disciplina comunitaria** e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite dalla Società. Per finalità assicurative sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza, predisposizione e stipulazione di contratti assicurativi, raccolta del premio assicurativo, accesso alla c.d. Area Clienti, liquidazione dei sinistri o pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo interno.

Alcuni dati personali vengono acquisiti dalla Società indirettamente, ossia da terzi soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio, per i prodotti della responsabilità civile auto (in breve RCA) che prevedono la Scatola Nera che può essere da Lei installata sul Suo veicolo per fini assicurativi).

Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo: per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il seguente paragrafo 7 "Esistenza di un processo decisionale automatizzato". La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati relativi alla circolazione del veicolo assicurato, quali ad esempio: i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite nominale di velocità per tipologia di strada, l'accadimento di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità deriva dalla sottoscrizione di un contratto assicurativo ovvero dalla richiesta di un preventivo/quotazione per la stipula di un contratto e dai correlati obblighi legali ed un eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità per la nostra Società di fornirle i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti, ivi compresi la quotazione, la registrazione e l'accesso al servizio c.d. Area Clienti.

b) Finalità di marketing e ricerche di mercato

I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per **finalità di marketing**, quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'Area Clienti, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di **condurre ricerche di mercato**, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

c) Rilevazioni statistiche

I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.

d) Comunicazioni a terzi al fine di consentire agli stessi loro proprie iniziative di marketing

I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali Società del Gruppo Zurich Insurance Group LTD). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

GC2109P000Z083769 00000000000001




TENAGLIA s.r.l.

e) Soft Spam

Le ricordiamo, inoltre, che sulla base della normativa vigente, la Società potrà utilizzare le coordinate di posta elettronica da Lei fornite in occasione dell'acquisto di un nostro servizio e/o prestazione e/o prodotto assicurativo per proporle prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da Lei acquistati. Tuttavia, qualora non desiderasse ricevere tali comunicazioni, potrà darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente paragrafo 1 della presente informativa privacy o utilizzando il link presente sulle comunicazioni email da Lei ricevute. La Società, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività.

Con riferimento ai precedenti punti 2 b), c), d) ed e), si precisa che il mancato conferimento del consenso, la sua revoca o la mancata comunicazione dei dati non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

f) Attività di autovalutazione del servizio prestato

I Suoi dati personali, potranno altresì essere utilizzati dalla Società per contattarla al fine di ricevere da Lei informazioni circa la gestione dell'attività assicurativa da parte di Zurich e dei soggetti dalla stessa incaricati, al fine di procedere ad un'autovalutazione della gestione della pratica da parte della Società, in un'ottica di miglioramento del servizio fornito. Tuttavia, ove Lei non desiderasse essere contattato per tale scopo, potrà darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente paragrafo 1. In tal caso, la Società non procederà con il trattamento di cui al presente paragrafo 2 f).

Con riferimento ai precedenti punti 2 b), c), e d), si precisa che il mancato conferimento del consenso, o la sua revoca dello stesso o la mancata comunicazione dei dati non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

Parimenti con riferimento ai precedenti punti 2 e) ed f) ove Lei ai sensi di quanto sopra richiedesse di non essere più contattato, ciò non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

3) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E LEGITTIMO INTERESSE

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- (iii) punto 2 a) (*trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge*), la base giuridica degli stessi sono:
 - (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione – e contrattuali del rapporto, ivi incluse le attività di raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri);
 - (ii) la normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo);
 - (iii) l'interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, indagine, di tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- (iv) punti 2 b), c) e d) (*trattamenti svolti per finalità di marketing, finalità statistiche e comunicazione a terzi*) la base giuridica degli stessi sono i rispettivi consensi eventualmente prestati;
- (v) punto 2 e) (*soft spam*) la base giuridica è da rinvenirsi nel legittimo interesse della Società all'utilizzo delle coordinate di posta elettronica di un cliente all'invio di un numero limitato di comunicazioni commerciali che possano essere appropriate ed inerenti al rapporto assicurativo con Lo stesso intercorrente;
- (vi) punto 2 f) (*attività di autovalutazione*) la base giuridica è da rinvenirsi nel legittimo interesse della Società ad effettuare un'autovalutazione dell'attività dalla stessa svolta in merito ai servizi forniti e alla gestione della pratica assicurativa, al fine di migliorare il proprio operato.

4) CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- (vii) punto 2 a) (*trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge*), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) assicuratori, coassicuratori (ii) intermediari assicurativi (agenti, broker, banche) (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consorzi, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.
- (viii) punti 2 b), c), d), e) ed f) (*finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, soft spam e attività di autovalutazione*), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (ii) società di servizi, fornitori, outsourcer.

5) TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI DATI

I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero, prevalentemente verso paesi Europei. I dati personali possono tuttavia essere trasferiti verso paesi extra europei (tra cui la Svizzera, sede della società capogruppo). Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile ed adottando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza. Si precisa a tal riguardo che i trasferimenti verso Paesi extra europei - in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione Europea - avvengono sulla base delle "Clausole Contrattuali Tipo" emanate

TENAGLIA s.r.l.





dalla Commissione medesima quale garanzia del corretto trattamento. Potrà in ogni caso sempre contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti riportati nel paragrafo 1 al fine di avere esatte informazioni circa il trasferimento dei Suoi dati ed il luogo specifico di loro collocazione.

6) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo:

- (i) dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 60 giorni dalla data di decorrenza del preventivo/quotazione;
- (ii) dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
- (iii) dati inerenti alle attività antifrode: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
- (iv) dati inerenti alle attività di contrasto al terrorismo: 10 anni;
- (v) dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
- (vi) dati trattati per finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità;
- (vii) dati trattati per attività di autovalutazione: per 12 mesi dalla conclusione dell'attività di autovalutazione

7) ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

La informiamo che la Società, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connaturato con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Inoltre, come stabilito dalla normativa, è possibile che alcune tipologie di prodotti assicurativi inerenti alla RCA prevedano l'inserimento sul mezzo di trasporto di dispositivi elettronici di tracciamento degli eventi, comunemente chiamati "Scatola Nera". In questo caso, la Società potrebbe trattare i relativi dati personali connessi all'attività del veicolo in connessione ad eventi rilevanti quali incidenti o contestazioni aventi valenza in base al rapporto assicurativo. A tal riguardo, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale e nella sua esecuzione sulla base delle vigenti norme che hanno introdotto l'uso di tali strumentazioni in ausilio all'attività di accertamento dei fatti in occasione di contestazioni e indagini nascenti da eventi stradali.

Infine, la Società può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività anti frode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

8) I SUOI DIRITTI

Le ricordiamo che gli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento, Le riconoscono numerosi diritti, tra cui il diritto di:

- a) accedere ai dati personali che lo riguardano, ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento;
- b) ottenere la rettifica e l'aggiornamento dei dati, di chiedere la limitazione del trattamento effettuato sui propri dati (ivi incluso, ove possibile, il diritto all'oblio e la cancellazione);
- c) opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati nonché esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati;
- d) proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

Le ricordiamo che ove avesse conferito il Suo libero consenso alle attività di cui ai precedenti punti 2 b), c) e d) (*finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, comunicazioni a terzi*), potrà in qualsiasi momento revocare il Suo consenso. A tal proposito si precisa che la revoca, anche ove fosse espressa con riguardo ad uno specifico mezzo di comunicazione, si estenderà automaticamente a tutte le tipologie di invio e di mezzo comunicativo. Potrà, inoltre, sempre comunicare la volontà di non ricevere più comunicazioni di cui al punto 2 e) (soft spam) e 2 f) (attività di autovalutazione).

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti indicati nel paragrafo 1, che qui si riportano per Sua maggiore comodità: E-mail privacy@it.zurich.com; ovvero scrivendo alla Società all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo di Milano, Via Benigno Crespi, 23 (20159).



TENAGLIA S.r.l.



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il/i sottoscritto/i ricevuta e letta l'Informativa, dichiara/no di prendere atto che i suoi dati personali – ivi inclusi i dati relativi alla salute - saranno trattati dalla Società per le finalità di cui al punto 2 a) dell'Informativa medesima (finalità contrattuali e di legge). Inoltre, il Contraente, qualora soggetto diverso dall' Assicurato e dal beneficiario ove previsto, dichiara di provvedere a rendere noti i contenuti dell'Informativa all'assicurato/beneficiario alla prima occasione di contatto con quest'ultimo/i.

Data

Data

Firma **Contraente**

Firma **Assicurato** (se diverso dal Contraente)

.....

.....

Inoltre, il Contraente presta il suo specifico, libero e facoltativo consenso al trattamento dei suoi dati personali:

	SI	NO
(b) per finalità di marketing, invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di prodotti o servizi della Società o di altre Società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (tramite strumenti automatizzati quali ad esempio fax, sms, posta elettronica etc e strumenti tradizionali quali posta e telefono) nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) per consentire alla Società di effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(d) per la comunicazione degli stessi a soggetti terzi come indicati al punto 2 lett. d) dell'Informativa, i quali potranno a loro volta trattarli per loro proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non automatizzata.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Data

Firma **Contraente**

.....

.....


 TENAGLIA, s.r.l.




GC2109P000Z083769 00000000000001





Esemplare per il Contraente

APPENDICE N. 00001

VALORI ESPRESSI IN Euro

POLIZZA 390353331		SAMBUCETO		codice TV6 00		
CONTRAENTE GED SRL		ANNULLA E SOSTITUISCE L'APPENDICE N. _____				
V. LE GIOVANNI BOVIO 113 via, piazza, n. civico PESCARA località		COASSICURAZIONI (come da allegato)				
65124 c.a.p.						
ANNUALE Retezione	DECORRENZA dalle ore 24 del		EMISSIONE 1° QUIETANZA		SCADENZA CONTRATTO	
	21	04	2021	21	04	2022
	CC	MM	AA	CC	MM	AA

A modifica di quanto risulta dai precedenti documenti contrattuali, il premio della suindicata polizza viene modificato come sottoindicato:

PREMIO							
IMPONIBILE ANNUO	%	AUMENTO PER FRAZIONAMENTO		TOTALE IMPONIBILE ANNUO	IMPONIBILE DI RATA	IMPOSTA	TOTALE
10.061,34				10.061,34	10.061,34	2.238,66	12.300,00
Importo premio prima rata (sino al 21/04/2022)					0,00	0,00	0,00

La presente appendice forma parte integrante della suindicata polizza.

_____ ,li 21/04/2021

Generali Italia S.p.A.

Contraente/Assicurato



Il pagamento dell'importo di euro 12.300,00 è stato effettuato in mie mani addì 21/04/2021 alle ore _____ L'ACQUISTATORE _____

TENAGLIA s.r.l.



GENERALI

RAMO: R.C. DIVERSI

COOD AGENZIA: TV6000 | N. POLIZZA: 300353331 | DATA RATA: 21/04/2020 | DATA SCAD.: 21/04/2021 | VALUTA: 853 € | TOTALE LORDO (*) | 12.999,50 | DE CLM IMPOSTA: 2.363,97

COOD CLIENTE: 29084018

N. APP. 000 IN EURO

IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO(*) A SALDO DELLA RATA E' STATO EFFETTUATO:

IL 28/04/20 ORA 15.30

GED SRL

V.LE GIOVANNI BOVIO-113
65124 PESCARA PE

CONTRAENTE E SUO DOMICILIO

L'AGENTE D'INCARICATO

Generali Italia S.p.A.

TENAGLIA s.r.l.



Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Medagliano Veneto (TV) - Via Mercantorno, 14 - CAP 31027 - Tel. 041.5403111 - www.generali.it - Fax: 041.5412705 - email: info@generali.com
C.F. e sito sul Registro Imprese di Torino - Settore A - 04202700144 - P.IVA: 0416133012323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.025.402 (i.v.) - P.A.C. generalitali@generali.com
Società iscritta all'Albo delle Società ASSIS S.1.00021, soggetta all'obbligo di iscrizione al Registro di Imprese di Assicurazioni Interposte S.p.A. ed appartenenti
al Gruppo Generali, iscritto al n. 0208 dell'Albo delle società assicuratrici.

Al interno del sito internet della Compagnia è possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte, ogni necessario ritirare nell'Arva Clienti o seguire le istruzioni per registrarsi

LA QUIETANZA NON E' VALIDA SE NON PORTA LA DATA E L'ORA DEL PAGAMENTO E LA FIRMA DELL'ESATTORE

Mod. R60E/03
**ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
 GENERALE**

LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA È Euro

POLIZZA N° 390353331 AGENZIA SAMBUCETO (TV6 00)
 CONTRAENTE/ASSICURATO G. E D. SRL COD. FISCALE 0000002115880680
 domicilio VIALE GIOVANNI BOVIO 113 - PESCARA - 65124 - PE

decorrenza ore 24 del

giorno	inse	anno
21	04	2019

 scadenza ore 24 del

giorno	mese	anno
21	04	2020

 rateazione ANNUALE
 emissione 1ª quietanza

giorno	mese	anno
21	04	2020

 polizze sostituite _____
 Sconto sostituzione su 1ª rata _____

PREMIO RATA INIZIALE			PREMIO RATE SUCCESSIVE		
premio imponibile	imposta	totale	premio imponibile	imposta	totale
10.633,53	2.365,97	12.999,50	10.633,53	2.365,97	12.999,50

MASSIMALI

L'ASSICURAZIONE VALE FINO A CONCORRENZA DELLE SEGUENTI SOMME

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE:

6.000.000,00

per ogni sinistro con il limite di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

6.000.000,00

per ogni persona

e con il limite di

6.000.000,00

per danni a cose anche se appartenenti a più persone

B) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

1.500.000,00

per ogni prestatore di lavoro

ALLEGATI MODELLI

R60 ed. 07/03 | GIPRY | APTRAC | 3503 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____

Categoria Rischio: 1

ACQ. E77 | P. VENDITA A 00 | _____ | GEST. E77 | P. VENDITA C 00 | _____ | PART. _____


 TENAGLIA S.r.l.



CONTEGGIO DEL PREMIO

Preventivo **FATTURATO AZIENDALE: Euro 8.500.000,00** al tasso del **1,251000** pro-mille.

Sconto per durata **0,00** circa.

Il premio anticipato, regolabile nei modi e termini di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, non potrà essere comunque inferiore ad un minimo annuo di **Euro 10.633,50** (oltre all'imposta).




TENAGLIA s.r.l.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

La Società, nei modi, limiti e termini di cui agli allegati modelli ed alle condizioni particolari di seguito riportate, presta l'assicurazione, fino a concorrenza dei massimali indicati nel frontespizio di polizza, per le conseguenze della responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato per l'esercizio dell'attività di seguito descritta:

esercitante un'impresa effettuante Produzione e posa in opera di elementi prefabbricati in cemento armato

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) CESSIONI DI LAVORO IN SUBAPPALTO - RESPONSABILITÀ PER FATTO DI SUBAPPALTATORI DI OPERE

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori, l'assicurazione è operante per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dai subappaltatori di opere mentre eseguono i lavori nei suoi cantieri.


Per i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.494/96 la garanzia opera sempreché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs.494/96.

2) SCAVI, REINTERRI

A parziale deroga dell'art. 3 lett. i) delle C.G.A., per i lavori di scavo su sedi stradali, l'assicurazione vale anche dopo il rinterro degli scavi fino a 30 giorni dalla consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni materiali in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno. Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 1.500,00 per sinistro nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione. Per i danni corporali la garanzia è prestata nell'ambito del relativo massimale e con gli eventuali scoperti stabiliti in polizza.

3) DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

A parziale deroga dell'art. 3 lett. l) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali a condutture ed a impianti sotterranei nel limite del relativo massimale e comunque col massimo di Euro 250.000,00= per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione e con il sottolimito del 20% per i pregiudizi economici derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali,


TENAGLIA s.r.l.

mod. R60

commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Questa garanzia e' prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 1.500,00=.

4) DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

A parziale deroga dell'art. 3 lett. l) delle C.G.A., l'assicurazione comprende, nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di Euro 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione, i danni materiali dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive. Limitatamente ai danni a beni immobili, questa garanzia e' prestata con uno scoperto del 10% per sinistro, col minimo assoluto di Euro 2.500,00 mentre per gli altri danni materiali si applica una franchigia assoluta di Euro 1.500,00 per sinistro.

5) DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO

A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti in genere ed aeromobili - sotto carico o scarico nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attivita' dell'Assicurato. Questa garanzia e' prestata con una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ogni mezzo danneggiato.

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 3 delle C.G.A., sono, altresì esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantis nei mezzi stessi.

6) RESPONSABILITA' PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI

L'assicurazione si estende alla responsabilita' civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

A tali effetti sono considerati terzi, entro i limiti del massimale di RCO, anche i dipendenti dell'Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreche' dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

7) COMMITTENZA AUTO

A parziale deroga dell'art. 3 lett. a) delle C.G.A., l'assicurazione e' altresì operante per la responsabilita' civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprieta' dell'Assicurato stesso ne' da questi presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 2 lett. a) delle C.G.A.

Questa garanzia e' prestata con una franchigia assoluta di Euro 2.500,00= per ogni sinistro.

8) MALATTIE PROFESSIONALI

1 OGGETTO

L'assicurazione inerente alla Responsabilita' Civile dell'Assicurato verso i prestatori di lavoro da lui dipendenti

ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 opera, altresì, per quanto sia tenuto a pagare ai sensi dell'Art. 11 del D.P.R. 1124/65 per le malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

2 INIZIO E TERMINE

L'assicurazione vale per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di validità della polizza e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Fermo quanto precede, la garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento presentate entro dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3 MASSIMALI

L'assicurazione viene prestata fino a concorrenza del massimale di Euro 1.000.000,00= che rappresenta anche la massima esposizione della Società per tutta la durata del contratto.

In caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.

4 ESCLUSIONI

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto e per i casi di contagio da virus HIV;
- per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
 - a alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
 - b alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte di amministratori e rappresentanti legali dell'impresa.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

DENUNCIA DEI SINISTRI

Fermo restando, in quanto compatibile, quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione per la denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società - o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza - l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli altri atti relativi al caso denunciato.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria.

9) FRANCHIGIA DANNI MATERIALI

Resta fra le parti convenuto che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata - limitatamente ad ogni DANNO MATERIALE - con una franchigia assoluta di Euro 1.000,00 nel senso che l'Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino all'importo di Euro 1.000,00 per ciascun danno e che l'infrascritta Società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma.

Di conseguenza, s'intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste dalle Condizioni Particolari, mentre restano ferme le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste.

10) MERCI AL GANCIO

A parziale deroga di quanto disposto dalla lettera f) dell'art. 3 delle C.G.A., resta fra le parti convenuto che la garanzia di cui alla presente polizza opera anche per i danni materiali alle merci di terzi (esclusi macchinari, congegni e strumenti elettronici anche se facenti parte di apparecchi di precisione) sollevate per esigenze di carico e scarico, sempreché i danni in questione siano conseguenza della caduta delle merci sollevate.


TENAGLIA s.r.l.

mod. R60

Sono esclusi dalla garanzia i danni da incendio e da mancato uso delle cose danneggiate.

La garanzia in termini viene prestata fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per ogni sinistro, restando pattuito uno scoperto per sinistro del 10% a carico dell'Assicurato, col minimo assoluto di Euro 1.500,00.

11) DANNI DA INCENDIO - SEDI AZIENDALI

A parziale deroga dell'art.3 lettera c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti a cose di terzi conseguenti ad incendio delle sedi aziendali - e delle cose in esse contenute - ove si svolge l'attività descritta in polizza.

Restano esclusi dall'assicurazione i danni materiali a cose - compresi gli immobili e loro pertinenze - che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione.

La presente estensione opera, nell'ambito del massimale per danni materiali stabilito in polizza e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e dopo esaurimento delle somme assicurate mediante "Assicurazione incendi" e, comunque, in caso di sua inoperatività, in eccesso, per ogni sinistro, all'importo di Euro 50.000=, che rimarrà in ogni caso a carico dell'Assicurato.

12) COSE IN CONSEGNA

A parziale deroga dell'art. 3 lettera f) delle C.G.A., la garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall'Assicurato. Sono esclusi dall'assicurazione i danni da incendio, furto, rapina e/o smarrimento, quelli alle cose strumentali all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, nonché quelli alle cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attività. L'estensione in termini viene prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun danno con il minimo assoluto, per sinistro, di Euro 1.500,00 e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni materiali, con il massimo comunque di Euro 50.000,00.

13) INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 4 secondo comma delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

L'estensione in termini viene prestata:

a) fino a concorrenza, di un importo di Euro 500.000,00= restando inteso che esaurito tale importo la garanzia si intende priva di ogni effetto. A richiesta della Contraente la Società potrà ripristinare la presente estensione integrando la somma di garanzia esaurita a condizioni da stabilirsi.

b) con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10 per cento, col minimo assoluto di Euro 2.500,00= a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

14) DANNI A VEICOLI IN SOSTA

A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dei dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato, fermo quanto stabilito dall'art. 3 lett. a).

Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ogni mezzo danneggiato.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.


TENAGLIA s.r.l.



15) DANNO BIOLOGICO CON FRANCHIGIA ASSOLUTA

"L'Art.1 lett. B) delle Condizioni Generali di Assicurazione risulta annullato e così sostituito:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1 ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2 ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

L'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta, a carico dell'Assicurato, di Euro 5.000,00= per ogni lavoratore infortunato".

Qualora nelle altre Condizioni Particolari di polizza la garanzia venga prestata con riferimento al grado di invalidità permanente, si conviene tra le parti che tale riferimento si intende privo di effetto e le garanzie vengono prestate con la franchigia assoluta di cui sopra.

L'assicurazione R.C.O. è efficace purché, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge.

16) PROPRIETA' E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITA', COMPRESI I LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

A parziale deroga dell'art. 3 lett. m) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione si estende al rischio della proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi eventuali magazzini, depositi e relativi impianti fissi) ove si svolge l'attività dedotta in contratto, e comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la Responsabilità Civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.494/96 sempreché:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs.494/96;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Non sono compresi i danni derivanti da:

- lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- umidità, stillicidio od insalubrità dei locali.

L'assicurazione comprende, invece, i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento, con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 500,00= per ciascun sinistro.

17) clausola a testo libero per integrazioni**ATTIVITA' ESCLUSE**

Dalla presente estensione di garanzia si intendono escluse le attività comportanti la costruzione di:

- opere d'arte del sottosuolo (gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei e tunnel), linee tranviarie e metropolitane, funicolari; - dighe, impianti idroelettrici



TENACIA s.r.l.

mod. R60

e viadotti;

i danni derivanti da lavori in ambito aeroportuale nonché da operazioni "off shore" e "rigs", intendendosi per tali le attività di ricerca ed estrazione di fonti energetiche sotterranee o sottomarine effettuate mediante piattaforme petrolifere, operazioni di trivellazione o perforazione del suolo.

ATTIVITÀ COMPLEMENTARE ESTERNA

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci, comprese le operazioni di carico e scarico anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, fermo restando che sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 24/11/1970 n. 973.

BONIFICA, PULIZIA, LAVAGGIO, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI SERBATOI, VASCHE, CISTERNE E SILOS.

Sono esclusi dall'assicurazione prestata dalla presente polizza, i danni in qualsiasi modo connessi con l'attività di bonifica, pulizia, lavaggio, manutenzione e rimozione di serbatoi, vasche, cisterne e silos.

COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DEI LAVORI

A parziale deroga dell'art. 3 lett. h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali verificatisi durante l'esecuzione di lavori compiuti presso terzi, con l'esclusione dei danni alle cose a qualsiasi titolo detenute dall'Assicurato, nonché a quelle sulle quali si compiono i lavori. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.500,00, nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di Euro 1.000.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.

DANNI DA INCENDIO

In deroga dell'art. 3 lett. c) ed h) delle C.G.A., e limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, l'assicurazione comprende i danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, ferma l'esclusione dei danni a cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.500,00, nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di Euro 500.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.

DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

Relativamente all'attività svolta dal Contraente/Assicurato, la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi copre i danni derivanti da interruzioni o



sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro con il minimo di Euro 500,00; in ogni caso, per la presente garanzia, il limite massimo di risarcimento per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione non sarà superiore a Euro 250.000,00

DANNI CAUSATI A TERZI DA PRESTATORI DI CUI AL D.Lgs. 276/03

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi copre anche la responsabilità civile per i danni a terzi causati da prestatori di lavoro impiegati dall'Assicurato in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 10 SETTEMBRE 2003 N. 276 - ed assimilati da detto decreto e dalle successive disposizioni di attuazione ai lavoratori dipendenti.

La presente garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di tali prestatori di lavoro.

DANNI SUBITI DA PRESTATORI DI LAVORO DI CUI AL D.Lgs. 276/03

I prestatori di lavoro impiegati dall'Assicurato assimilati ai lavoratori dipendenti in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 10 SETTEMBRE 2003 N. 276 - ed assimilati da detto decreto e dalle successive disposizioni di attuazione ai lavoratori dipendenti, sono equiparati, ai fini della garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro ai dipendenti dell'Assicurato stesso, a condizione che essi siano in regola, al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le malattie professionali.

L'Assicurato si impegna pertanto a comunicare l'ammontare degli introiti corrisposti ai suddetti lavoratori, che verranno sommati alle retribuzioni dei dipendenti per il calcolo del premio da corrispondere.

GUIDA DI MEZZI MECCANICI

A parziale deroga dell'Articolo "Rischi esclusi dall'assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia è valida anche quando alla guida dei mezzi meccanici, circolanti esclusivamente in aree private, siano addetti dipendenti dell'Assicurato sprovvisti delle abilitazioni prescritte, sempreché si tratti di persone idonee alla conduzione del mezzo ed aventi età non inferiore ad anni 16. E' in ogni caso esclusa ogni responsabilità derivante dalla legge n. 990 del 24/12/1969.

LAVORI ESCLUSIVI DI DEMOLIZIONE E DISFACIMENTO

La garanzia, per i danni materiali, compresi quelli alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, derivanti da lavori esclusivi di demolizione e disfacimento, è prestata, nel limite del massimale per danni materiali e, comunque, col massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione, con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 1.500,00 per ogni soggetto danneggiato. Sono, comunque, esclusi dalla presente garanzia i danni alle cose a qualsiasi titolo detenute dall'Assicurato.

TENAGLIA s.r.l.

mod. R60

CONSORZIO DI IMPRESE

Premesso che l'Assicurato può svolgere la propria attività anche per appalti assunti sotto forma di

consorzio e/o associazione temporanea di imprese, si conviene tra le parti che i titolari ed i dipendenti delle altre imprese consorziate e/o associate siano, entro i limiti previsti dal massimale di R.C.O., considerati terzi per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in

base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'Assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente e quella di R.C.O.

ESISTENZA DI PROCEDURE CONCORSUALI

Qualora nel corso della durata del contratto il Contraente venga assoggettato ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria) ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà liquidato, relativamente alla Sezione di Responsabilità Civile prestatori di lavoro, con uno scoperto aggiuntivo fissato nella misura del 5% del valore civilistico del danno (comprensivo della somma richiesta dall'azione di rivalsa dell'INAIL e del danno differenziale definitivamente riconosciuto al terzo danneggiato).

ESCLUSIONE RISCHI TERRORISMO

Ad integrazione dell'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione sono esclusi dalla presente assicurazione:

1. i danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati o conseguenti a, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo e sabotaggio;
2. i danni di qualsiasi natura causati o conseguenti a, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, o reprimere qualsiasi atto di terrorismo e sabotaggio;

salvo che il Contraente e/o l'Assicurato provino che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi.

Per atto di terrorismo si intende ogni atto violento compiuto o minacciato da persone o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

R.C. POSTUMA PER I LAVORI DI INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E/O MANUTENZIONE IMPIANTI - esclusa attività edilizia

a) OGGETTO?DELL'ASSICURAZIONE

TENAGLIA s.r.l.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi per errori di installazione, riparazione e/o manutenzione degli impianti indicati in polizza, dopo la loro consegna a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività suddetta.

L'assicurazione comprende altresì, nell'ambito del massimale e fino a concorrenza del 10% del massimale stesso, i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a' termini di polizza.

b) ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione:

- 1) i danni occorribili alle cose oggetto dei lavori, nonchè le spese per le relative sostituzioni o riparazioni;
- 2) i danni da vizio o difetto originario del prodotto;
- 3) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- 4) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- 5) i danni conseguenti a mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- 6) i danni subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata od anomala produzione e distribuzione del freddo;
- 7) i danni da inidoneità all'uso al quale le cose oggetto degli interventi dell'Assicurato sono destinate.

c) LIMITI DI INDENNIZZO

Il massimale di Euro 200.000,00 rappresenta anche il massimo esborso della Società per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di assicurazione, fermo il limite stabilito per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività.

d) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, purchè relative a lavori, interventi e/o operazioni effettuati durante tale periodo.

e) ESTENSIONE? TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e di San Marino.

f) SCOPERTO OBBLIGATORIO

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro, col minimo di Euro 2.500,00.

g) NON RICHIAMO DELLA COPERTURA SUI CERTIFICATI DI GARANZIA

L'Assicurato dichiara di non divulgare attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione nè di richiamare su qualsivoglia documento e/o certificato di vendita, la formula assicurativa regolata dalla presente polizza.

h) RINVIO


Per quanto non disciplinato dalla presente garanzia restano ferme le Condizioni Generali di Assicurazione.

DANNI A COSE SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI

A parziale deroga delle C.G.A. e limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, l'assicurazione comprende i danni materiali a cose di terzi sulle quali si eseguono i lavori stessi, con esclusione comunque dei danni:

- a) necessari, il cui verificarsi, cioè, è riconducibile, in linea causale, al normale svolgimento dei lavori;
- b) alle cose costituenti strumento di lavoro;
- c) alle cose costituenti l'oggetto dei lavori affidati all'Assicurato, siano le stesse già state consegnate o meno, in tutto o in parte al committente.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.000,00, nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di Euro 500.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo


TENAGLIA s.r.l.

o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.

DANNI DA FURTO

A parziale deroga dell'art. 3 lett. c) delle C.G.A., l'assicurazione è estesa ai danni da furto imputabili a responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di proprietario e custode di ponteggi ed impalcature adottate nei cantieri per lo svolgimento delle attività indicate in polizza, a condizione che tali impianti siano dotati di idoneo sistema antintrusione. Tale garanzia è prestata, nell'ambito del massimale per danni materiali, sino a concorrenza dell'importo di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno, con l'intesa che si considera come unico sinistro la pluralità di eventi che dovessero verificarsi nelle medesime circostanze di tempo presso lo stesso cantiere. Si intendono esclusi dalla presente garanzia i furti compiuti da persone alle dipendenze dell'Assicurato o delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma dell'art. 2049 C.C. Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro, col minimo di Euro 1.000,00 per ogni danneggiato.

CARANZIE COMPLEMENTARI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dall'esistenza nell'ambito dell'impresa di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi, nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell'impresa;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, in tutta Europa;
- dai servizi sanitari, prestati in presidi posti all'interno dell'impresa, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività alle quali sono preposti;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni ai beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni;
- dalla gestione della mensa aziendale, compresa la somministrazione di cibi e bevande. Questa garanzia, ferma l'esclusione dei danni da vizio o difetto originario dei prodotti somministrati, vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e dai visitatori;
- dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e cani;
- dall'esistenza nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili.

18) ESTENSIONI DIVERSE

La garanzia è altresì efficace per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato in conseguenza di:

- operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;
- operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorché fuori dall'ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell'Assicurato;
- esistenza di cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, arce verdi ed alberi anche ad alto fusto;
- proprietà ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti per lavoro e/o servizio.

19) QUALIFICA DI TERZI AI COMMITTENTI

Fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, viene riconosciuta la qualifica di terzi ai committenti dei lavori formanti oggetto della presente assicurazione.

20) COMMITTENZA

TENAGLIA s.r.l.



L'assicurazione prestata con la presente polizza esplica efficacia anche per la responsabilita' civile imputabile all'Assicurato per danni materiali e corporali cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi all'attivita' cui si riferisce l'assicurazione ed affidati ad altre ditte, enti o persone in genere.

21) ELEVAZIONE TERMINI DENUNCIA SINISTRI

A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le parti che il termine di rispetto per la denuncia dei sinistri deve intendersi elevato da 3 a 9 giorni.

22) DANNI A TERZI ARRECATI DA PERSONALE NON DIPENDENTE

Premesso che l'Assicurato per l'espletamento dell'attivita' svolta si puo' avvalere dell'opera di personale non alle sue dirette dipendenze, si conviene che e' compresa in garanzia la responsabilita' che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso per i danni cagionati a terzi da tale personale mentre esegue i lavori per conto e nell'interesse dell'Assicurato medesimo.

La presente garanzia opera a condizione che i corrispettivi erogati a detto personale siano denunciati alla Societa' e sia indicato il relativo preventivo nel documento contrattuale.

23) FORNITORI COME TERZI

A parziale deroga dell'art. 2 lettera c) e dell'art. 3 lett. e) delle C.G.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che, occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni occorsi sul lavoro, sempreche' dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della societa' anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

L'assicurazione e' altresì operante anche per la responsabilita' civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attivita' sopracitate.

24) INFORTUNI SUBITI DAI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL

A parziale deroga dell'art. 2 lett. c) delle C.G.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) subiti durante lo svolgimento delle proprie mansioni, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della societa' anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

La presente garanzia opera a condizione che le retribuzioni erogate a detto personale siano denunciate alla Societa' e sia indicato il relativo preventivo nel documento contrattuale.

25) PLURALITA' DI ASSICURATI

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilita' di piu' assicurati fra di loro.

Fermo restando il disposto dell'art. 11 delle C.G.A., qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze riflettenti assicurazioni di responsabilita' civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sara' operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.

TENAGLIA s.r.l.



26) PRESTATORI D'OPERA UTILIZZATI NELL'AMBITO DELL'IMPRESA

In deroga dell'art. 2 lett. c) e art. 3 lett.e) delle C.G.A., qualora l'Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione di prestatori d'opera non dipendenti e prestatori di lavoro interinale per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali e' prestata l'assicurazione, gli stessi sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreche' dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore all'6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della Societa' anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

L'assicurazione e' altresì operante per la responsabilita' civile che ricada sull'Assicurato nella sua qualita' di committente per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono a lavori per conto dell'Assicurato.

La presente garanzia opera a condizione che i corrispettivi erogati a detto personale siano denunciati alla Societa' e sia indicato il relativo preventivo nel documento contrattuale.

27) RESPONSABILITA' PERSONALE DI QUADRI E DIRIGENTI

L'assicurazione vale anche per la responsabilita' civile personale e diretta di quadri e dirigenti, dipendenti dell'Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato/Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

A tali effetti sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreche' dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

28) INFORTUNI SUBITI DA SUBAPPALTATORI E LORO DIPENDENTI

A parziale deroga dell'art. 2 lett. c) delle C.G.A., sono considerati terzi, entro i limiti di massimale previsti per l'assicurazione R.C.O., i subappaltatori di opere ed i loro dipendenti, per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) da essi subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreche' dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata. Il massimale per sinistro, convenuto per l'assicurazione R.C.O., rappresenta il limite globale di esposizione della Societa' anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

29) LAVORI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS.494/96

Per i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.494/96, la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualita' di 'responsabile dei lavori', conformemente a quanto disposto da tale decreto.

30) DIPENDENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Su espressa richiesta del Contraente, viene riconosciuta la qualifica di "Assicurato" anche al dipendente designato come "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", per la responsabilita' civile personale a lui incombente ai sensi dell'art. 8 del D.L. 626 del 19 settembre 1994.

L'assicurazione e' prestata nei limiti, modi e termini, previsti dalla presente polizza, pattuiti con il Contraente.

In caso di corresponsabilita' tra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Societa' non potra' superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in atti.


TENAGLIA s.r.l.



31) POSSESSO REQUISITI DI LEGGE

L'operativita' della garanzia e' subordinata al possesso, da parte del Titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attivita' da essi svolta.

32) BUONA FEDE INAIL

Resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza delle garanzie di R.C.O. il fatto che l'Assicurato non sia in regola, nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'INAIL, con gli obblighi per l'assicurazione di Legge a condizione che l'irregolarita' derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

33) STABILI OCCUPATI

Relativamente ai lavori di demolizione parziale, manutenzione, ristrutturazione e sopraelevazione di stabili occupati si conviene che restano esclusi i danni alle cose trovantisi nei locali o appartamenti nei quali si eseguono i lavori, con l'intesa che, per i danni alle cose trovantisi in altri locali o appartamenti dello stesso stabile s'intendono fissati una franchigia assoluta, a carico dell'Assicurato, di Euro 1.500,00 per sinistro e un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 50.000,00.

Ove, pero', tali lavori comportino interventi di riparazione, consolidamento e modifiche in genere delle strutture portanti - intendendosi per tali tutte le strutture indispensabili a garantire la staticita' dell'immobile - l'esclusione si estendera' a tutti i danni a cose che siano conseguenza degli anzidetti interventi, fermo restando la validita' della copertura per le lesioni corporali provocate a terzi e per la responsabilita' civile verso i prestatori di lavoro.

34) SORVEGLIANZA PULIZIA MANUTENZIONE RIPARAZIONE E COLLAUDO

Resta fra le parti convenuto che rientrano nel novero dei terzi -limitatamente alle sole lesioni corporali- i titolari ed i dipendenti di altre Ditte trovantisi negli ambienti di lavoro per eseguire opere di sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano comunque parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attivita' dell'Assicurato.

La garanzia vale, inoltre, per la responsabilita' civile imputabile all'Assicurato stesso per danni materiali involontariamente cagionati a terzi da detto personale durante l'espletamento di tali attivita'.

35) ATTIVITA' RICREATIVE

Ferma restando l'esclusione di cui all'art. 3 lett. a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia vale anche per la responsabilita' civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di gite aziendali e di attivita' ricreative varie per danni corporali e materiali cagionati a terzi, compresi i partecipanti.

36) CLAUSOLA DI PRECISAZIONE

A complemento di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione si precisa che sono esclusi dalla presente assicurazione i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date.

TENAGLIA s.r.l.



DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO CONTRAENTE

Assicurazioni di responsabilità civile per lo stesso rischio della presente polizza, in corso o già annullate e motivi dell'annullamento:

NESSUNA

L'Assicurazione è regolata dalle condizioni e dalle definizioni contenute negli allegati modelli richiamati nel frontespizio di polizza, che formano parte integrante del presente contratto e che l'Assicurato Contraente dichiara di conoscere, accettare e aver ricevuto.

Il presente contratto si compone di n. 10 pagine.

Generali Italia S.p.A. - Milano

L'Assicurato Contraente

Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo - DIP, oltre al Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.

L'Assicurato Contraente

Ai sensi dell'Art. 1341 C.C. secondo comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nell'allegato modello R60 ed. 07/03 e che l'Assicurato dichiara di conoscere, accettare e di aver ricevuto:

- Art. 7 (tacito rinnovo del contratto);
- Art. 8 (recesso del contratto in caso di sinistro);
- Art. 9 (recesso per aumento del livello generale dei prezzi);
- Art. 10 (recesso anche parziale in caso di variazione del rischio);
- Art. 11 (assicurazioni complementari: facoltà di recesso);
- Art. 12 (regolazione del premio: sospensione dell'Assicurazione per inadempimento degli obblighi relativi);
- Art. 16 (deroga alla competenza territoriale).

L'Assicurato Contraente

DICHIARAZIONI DI PERFEZIONAMENTO

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro 12.222,50 è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore _____ in CASPIRANI il 21/01/2019.

Agente/od. esattore



TENAGLIA s.r.l.



ALLEGATO A POLIZZA N°	390353331	AGENZIA	SAMBUCETO	TV6 00
CONTRAENTE	G. E D. SRL			

APPENDICE DICHIARATIVA MOD. 3503/05**Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato**

Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Mezzi di pagamento del premio

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*);
- con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Contraente/Assicurato


TENAGLIA s.r.l.



Allegato mod. APTRAC

Esemplare per il Contraente

Polizza N.: 390353331 Agenzia: SAMBUCETO Cod.: TV6
Contraente: G. E D. SRL

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Il Contraente dichiara che non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Data 16/04/2019

Generali Italia S.p.A.



Il Contraente

 TENAGLIA s.r.l.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia), quale Titolare, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati (i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative(2); (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere e necessita del suo consenso esplicito, qualora non già espresso, solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla sua salute; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione

La informiamo inoltre che lei può autorizzare la Compagnia a trattare i suoi dati personali da lei forniti e/o acquisiti anche da terzi(1) (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute) per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) per comunicare i suoi dati personali a società del Gruppo per la prestazione di servizi non assicurativi;
- 2) per invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi offerti, mediante le tecniche di comunicazione da Lei indicate, anche relativamente ai prodotti e servizi non assicurativi offerti da altre società;
- 3) per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: Generali Italia S.p.A., Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a RPD.it@generali.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchessa 14 31021.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto, a qualsiasi causa dovuta.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(3).

Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

TENAGLIA S.r.l.

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignorari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

I miei consensi privacy

Preso visione dell'allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali,

- con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali

prendo atto che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia tratterà gli stessi secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Firmando autorizzo inoltre il trattamento delle categorie particolari di miei dati personali, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv), per quanto necessario all'erogazione dei servizi richiesti o in mio favore previsti.

- con riferimento al trattamento dei dati per fini commerciali e di profilazione

Autorizzo Generali Italia a trattare i miei dati per presentare prodotti e servizi della Compagnia anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (posta cartacea ed elettronica, chiamate con o senza operatore, fax, sms, mms, e altre tecniche di comunicazione a distanza, messaggi tramite social media od applicazioni web):

SI NO

Desidero tuttavia escludere:

Chiamate con operatore e l'invio di posta cartacea oppure

L'invio di posta elettronica, sms, mms e altre tecniche di comunicazione a distanza

Desidero inoltre ricevere da Generali Italia offerte su prodotti e servizi non assicurativi di altre società

SI NO

Autorizzo Generali Italia a trattare i dati personali per l'analisi dei comportamenti, scelte e modalità d'uso dei servizi e l'individuazione, anche attraverso elaborazioni elettroniche, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i miei comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta.

SI NO

TENAGLIA s.r.l.



Il presente mod. R60 ed. 0è costituito da 10 pagine



POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Contraente: **G. E D. SRL**

Polizza n°: **390353331**


TENAGLIA s.r.l.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Nel testo si designa con la parola:

- Assicurato:** il soggetto la cui responsabilità è coperta con il contratto;
- Società:** Generali Italia S.p.A.;
- Franchigia:** la parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- Scoperto:** la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- Danni corporali:** morte o lesioni personali;
- Danni materiali:** distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.

GARANZIE ASSICURATE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie

- professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.
- L'assicurazione R.C.O. è efficace purché, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della L. 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 2

Soggetti non considerati terzi

- Ai fini dell'assicurazione R.C.T. non sono considerati terzi:
- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
 - b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
 - c) i dipendenti dell'Assicurato e i lavoratori parasubordinati, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
 - d) le società che - rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 3

Esclusioni

- L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
- a) da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
 - b) derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
 - c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - d) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C.;
 - e) provocati da persone non dipendenti dell'Assicurato e di cui questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati;
 - f) alle cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell'ambito di dette operazioni; nonché a quelle che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate o sollevate;

- g) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni;
- h) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- i) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi; da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- l) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- m) derivanti dalla proprietà o conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- n) dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O. non comprendono i danni:

- o) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- p) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- q) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.

Art. 4

Rischi atomici e danni da inquinamento

Sono esclusi dall'assicurazione i danni connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.).

Sono esclusi altresì, dall'assicurazione R.C.T., i danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento.

Art. 5

Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi Europei esclusi quelli appartenenti all'ex U.R.S.S.

L'assicurazione R.C.O. vale in tutto il mondo.

TENAGLIA s.r.l.



EFFICACIA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 6

Pagamento del premio - Operatività dell'assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorso il termine di 15 giorni di cui sopra, la Società ha il diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società.

Art. 7

Rinnovo del contratto In mancanza di disdetta data da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza il contratto - sempreché stipulato per almeno un anno - è rinnovato per una durata uguale a quella originaria (esclusa la frazione d'anno) e così successivamente, ma con il limite di 2 anni per ogni tacito rinnovo.

Art. 8


Recesso dal contratto in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso se il premio non è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, la Società mette a disposizione dell'Assicurato la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse soltanto le imposte.

Art. 9

Anticipata risoluzione del contratto Negli altri casi di recesso o di anticipata risoluzione del rapporto giuridico previsti dal contratto o dall'Art. 1896 C.C., sono dovuti alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte:

- a) il premio complessivo relativo al periodo di assicurazione in corso (salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente Art. 9);
- b) un importo pari al 15% del premio complessivo annuo (corrispondente allo sconto per poliennalità di cui si è tenuto conto nella determinazione del premio per polizze di durata poliennale) per ogni anno in cui la polizza è rimasta in vigore, dal cui ammontare si dedurranno tanti decimi per quanti anni la polizza avrà avuto vigore, sempreché essa abbia avuto corso almeno per cinque anni.

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni in aumento eccedenti il 15% annuo sul livello generale dei prezzi in atto al momento della stipulazione del contratto, secondo le variazioni percentuali del numero indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") pubblicato dall'Istituto


 TENAGLIA S.R.L.

Centrale di Statistica, la Società avrà il diritto di recedere dal medesimo con preavviso di 30 giorni, rimborsando la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse soltanto le imposte.

ADEMPIMENTI IN ORDINE AL RISCHIO

Art. 10

Variazione di rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, l'Assicurato deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, essa ha diritto con effetto immediato di recedere dal contratto.

Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni, anche parzialmente come disposto dal comma che precede.

Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'Art. 1898 C.C.

Se, invece, la variazione implica diminuzione del rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

Art. 11

Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce l'assicurazione. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni.

Art. 12

Regolazione del premio

Se il premio è convenuto tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria a norma dell'Art. 6 nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve comunicare alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- del volume d'affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello

relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato non abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire la documentazione e i chiarimenti necessari (quali il libro paga prescritto dall'Art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

SINISTRI

Art. 13

**Denuncia
dei sinistri -
Obblighi
dell'Assicurato**

I sinistri devono essere denunciati alla Società entro tre giorni da quello in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro per l'assicurazione R.C.T., o dall'avviso dell'inchiesta pretorile per l'assicurazione R.C.O..
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).

Art. 14

**Gestione
delle vertenze
di danno -
Spese legali**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

TENAGLIA s.r.l.



DISPOSIZIONI DIVERSE**Art. 15**

Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, indirizzata alla della Società, oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 16

Foro competente Per le controversie aventi per oggetto il presente contratto è competente, a scelta della parte attrice, il Foro dove ha la residenza o la sede il convenuto ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 17

Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 18

Rinvio alle norme di legge Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge.

TENAGLIA s.r.l.




TENAGLIA s.r.l.






GENERAIMPRESA
 Assicurazione della piccola e media impresa
 Mod. PMI/04 - La valuta base della polizza è Euro

CONTRAENTE

POLIZZA N° **390893739** AGENZIA **SAN DONA' DUOMO (IB1 00)**
 CONTRAENTE/ASSICURATO **CESARO MAC IMPORT SRL** P. IVA/COD. FISC. **0000003024640272**
 DOMICILIO **VIA DELLE INDUSTRIE 28 - ERACLEA - 30020 - VE**
 DECORRENZA ORE 24 DEL **31 12 2019** SCADENZA ORE 24 DEL **31 12 2020** RATEAZIONE **SEMESTRALE**
giorno mese anno
 EMISSIONE 1° QUIETANZA **30 06 2020** DURATA ANNI **1** GIORNI **_____**
giorno mese anno
 POLIZZE SOSTITUITE **_____**

PREMIO RATA INIZIALE

12.000,00	2.670,00	14.670,00
PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE

PREMIO RATE SUCCESSIVE

12.000,00	2.670,00	14.670,00
PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE

SEZIONE INCENDIO

NON ASSICURATO	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
PREMIO ANNUO TOTALE	DI CUI IMPOSTA	PREMIO IMPONIBILE GARANZIE RESCINDIBILI (V. art. 2.4 punti 1, 2, e 3)	PREMIO IMPONIBILE GARANZIA TERREMOTO	PREMIO IMPONIBILE GARANZIA INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTO

SEZIONE FURTO

NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
PREMIO ANNUO	DI CUI IMPOSTA

SEZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
PREMIO ANNUALE	DI CUI IMPOSTA

SEZIONE R.C. VS. TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

29.340,00	5.340,00
PREMIO ANNUO	DI CUI IMPOSTA

SEZIONE R.C. PRODOTTI

NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
PREMIO ANNUO	DI CUI IMPOSTA

SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
PREMIO ANNUO	DI CUI IMPOSTA

UBICAZIONE ASSICURATA

CESARO MAC IMPORT SRL
 RAGIONE SOCIALE
VIA DELLE INDUSTRIE 28 **ERACLEA** **30020** **VE**
 UBICAZIONE DELL'ATTIVITÀ COMUNE CAP PROV.
Stabilimento di produzione(compresi eventuali depositi ed uffici)
 TIPO UBICAZIONE
 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'UBICAZIONE:
produz. macchine industr. operatrici, utensili

ALLEGATI MODELLI

GIPRY	PMIALL	X005	30/01	APTRAC	PMI03/05	PMICLAU
--------------	---------------	-------------	--------------	---------------	-----------------	----------------

CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI

CP050	CPC01
--------------	--------------

SINISTRI PRECEDENTI N° **2** IMPORTO COMPLESSIVO **4.697,00**

SEZIONE INCENDIO SEZIONE FURTO SEZIONE D.I.E.

SEZIONE R.C.T. SEZIONE R.C. PRODOTTI SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

ACQ. **SBH** P. VENDITA A **00** GEST. **SBH** P. VENDITA G **00** Part. **82**

TENAGLIA s.r.l.

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO

L'assicurazione è prestata in base alle esplicite dichiarazioni del Contraente/Assicurato:

- a) relativamente alle cose ed ai rischi assicurati non ha altre assicurazioni;
- b) relativamente alle cose ed ai rischi assicurati ha subito negli ultimi 5 anni sinistri nel numero e per l'importo complessivo sopraindicati.

Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare le definizioni, le condizioni generali comuni, le condizioni generali e particolari specifiche e tutte le altre clausole di cui al modello suindicati, che riconosce di aver ricevuto

Fusco Nello e Marian Claudio snc

Generali Italia S.p.A.

Il Contraente

CESARO MAR. IMPRESA S.R.L.
Via delle Industrie, n. 28
30020 - ERACLEA (VE)
Partita IVA 03024640272

Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente il Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo - DIP, oltre al Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.

Il Contraente

CESARO MAR. IMPRESA S.R.L.
Via delle Industrie, n. 28
30020 - ERACLEA (VE)
Partita IVA 03024640272

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- della Parte Comune:

- Art. 2.6 Recesso in caso di sinistro
- Art. 2.7 Proroga dell'assicurazione
- Art. 2.8 Assicurazione presso diversi assicuratori
- Art. 2.9 Esistenza di procedure concorsuali
- Art. 2.11 Foro competente
- Art. 3.1 Regolazione del premio

- della SEZIONE INCENDIO, se operante :

- Art. 2.4 Delimitazione della garanzia - punti 1), 2), 3), 4) (facoltà di recesso - esclusione dei danni da "Sovraccarico neve" avvenuti entro il 10° giorno successivo da quello di effetto del contratto)
- Art. 4.1 Obblighi in caso di sinistro
- Art. 4.2 Servizio di emergenza in caso di sinistro
- Art. 4.3 Esagerazione dolosa del danno
- Art. 4.4 Procedura per la valutazione del danno
- Art. 4.5 Mandato dei periti

- della SEZIONE FURTO, se operante:

- Art. 5.1 Obblighi in caso di sinistro
- Art. 5.2 Esagerazione dolosa del danno
- Art. 5.3 Procedura per la valutazione del danno
- Art. 5.4 Mandato dei periti
- Art. 5.8 Ricostituzione dei dati

- della SEZIONE D.I.E., se operante:

- Art. 2.3 Modalità di aggiornamento del premio (se operante nella forma Quota Fatturato)
- Art. 2.7 Modalità di aggiornamento del premio (se operante nella forma Costi Fissi)
- Art. 3.1 Obblighi in caso di sinistro
- Art. 3.2 Esagerazione dolosa del danno
- Art. 3.3 Procedura per la valutazione del danno
- Art. 3.4 Mandato dei periti

- della SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA, se operante:

- Art. 4.2 Gestione della vertenza di danno
- Art. 5.2 Liquidazione dell'azienda o cessazione dell'attività

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro

è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore _____ in _____

Agente od esattore

Generali Italia S.p.A.
PAGATO

31 DIC 2019

Agenzia Generale di
San Donà Diuono (IB 1)

TENAGLIA S.R.L.



GENERALI

APPENDICE MOD. PMIAL

POLIZZA N°: 390893739

Contraente: CESARO MAC IMPORT SRL

**GENERAIMPRESA
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
E VERSO PRESTATORI DI LAVORO
SCHEDE DI POLIZZA
SEZIONE OPERANTE PER TUTTE LE UBICAZIONI**

Ad integrazione dell'art. 1.1 della Sezione Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro il Contraente dichiara che l'attività esercitata dalla propria azienda è la seguente:
Produzione, vendita, riparazione, manutenzione, montaggio e smontaggio anche presso terzi, di impianti e macchinari per il trattamento dei rifiuti e la generazione di energia e macchine operatrici ed agricole semoventi e non.

SOMME ASSICURATE E PREMI

L'assicurazione vale fino a concorrenza delle seguenti somme, oltre alle spese di assistenza legale di cui all'art. 4.2 della Sezione Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro:

euro	con il limite di euro	con il limite di euro	con il limite di euro
5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
per ogni sinistro	per ogni persona (non prestatore di lavoro) che abbia subito lesioni personali e/o sia deceduta	per ogni prestatore di lavoro che abbia subito lesioni personali e/o sia deceduta	per danni materiali (compresi gli animali) anche se appartenenti a più persone

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DEL PREMIO ANNUO

Parametro per la regolazione del premio:	Salari e stipendi + Quota TFR	
Importo preventivo annuo parametro:	4.000.000,00	
Tasso di regolazione imponibile (per mille):	6,000	
Parte di premio annuo non regolabile (imponibile):	---	
Premio minimo di sezione annuo imponibile:	18.000,00	
Anticipo di sezione annuo imponibile	Imposta	Anticipo di sezione annuo totale
24.000,00	5.340,00	29.340,00

PREMIO FORFETTARIO

Premio di sezione annuo imponibile	Imposta	Premio di sezione annuo totale

CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI RELATIVE ALLA SEZIONE RC VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO:

RA02

CESARO MAC IMPORT s.r.l.

Via delle Industrie, n. 28

30020 - ERACLEA (VE)

Partita IVA 03024640272

Generali Italia S.p.A.

Fucini Nicola e Marian Claudio snc

Il Contraente

Cesaro Mac

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto(TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 www.generali.it - Fax: 04142909; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00985351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda univoc Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n.026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

TENAGLIA s.r.l.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

TENACIA S.R.L.

Stampa circolare con firma



Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE 00

AGENZIA DI SAN DONA' DUOMO

COD. IB1 00

POLIZZA N. 390893739

MODELLO PMI

CONTRAENTE CESARO MAC IMPORT SRL

DATA EMISSIONE 27/12/2019

PRECISAZIONI

ATTIVITA' ASSICURATA

Produzione, vendita, riparazione, manutenzione, montaggio e smontaggio, anche presso terzi, di impianti e macchinari per il trattamento dei rifiuti e la generazione di energia, nonché di macchine operatrici ed agricole semoventi e non e relativi pezzi di ricambio.

Formazione, installazione, manutenzione di impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento/condizionamento anche presso terzi.

Nel rischio si intendono comprese tutte le operazioni preliminari, accessorie e collaterali dell'attività aziendale, operazioni di prelievo, consegna collaudo, carico e scarico, dimostrazione delle funzionalità delle macchine e degli impianti presso terzi, anche con eventuali co-gestioni c/o terzi - per periodi definiti - di impianti per il trattamento dei rifiuti e per la produzione di energia. Si intende compreso altresì il rischio derivante dall'esposizione dei macchinari, impianti in genere e loro parti, nelle aree aziendali, nonché presso mostre, fieri, mercati e/o presso clienti. Si ricomprende la r.c. derivante all'assicurato dalla gestione dei fabbricati sedi dell'attività e di tutti quelli in uso a qualsiasi titolo alla stessa.

La presente polizza assicura la contraente nonché la ditta CESARO MAC IMPORT SNC che si equipara ad assicurato, per i rischi relativi alla proprietà di immobili, macchinari ed arredi.

ASSICURATO AGGIUNTIVO

La presente polizza assicura per i rischi relativi all'attività, alla proprietà di immobili, macchinari e arredi la ditta AMBIENTE VERDE SRL P.IVA 03574170274.

CONTINUITA' DI COPERTURA

La presente polizza annulla e sostituisce a tutti gli effetti la polizza migrata 764531376 già 07800324308 CONTRAENTE CESARO MAC IMPORT SRL.

Fermo ed invariato il resto.

Generali Italia S.p.A.

Fusto Felice e Marian Claudio snc

CESARO MAC IMPORT s.r.l.
Via della ~~Contraente~~ n. 28
30020 - ERACLEA (VE)
Partita IVA 03024640272

Cesaro Mac Import

TENAGLIA s.r.l.

Pagina 1 di 1

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco


TENAGLIA s.r.l.





ALLEGATO PMICLAU PER POLIZZA n° 390893739

CLAUSOLE SPECIALI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

CODICE CP050 - Termini di avviso del sinistro

I termini di avviso del sinistro indicati agli articoli "Obblighi in caso di sinistro" della Sezione Incendio, della Sezione Furto e della Sezione Danni da Interruzione di esercizio si intendono triplicati.

CPC01 - Frazionamento del premio - Semestrale

Premesso che l'importo del premio è unico ed indivisibile, si stabilisce di frazionare il pagamento in due rate, di cui la prima da pagarsi al perfezionamento della polizza e all'inizio di ciascuna annualità assicurativa e le seguenti entro le scadenze indicate in polizza. In caso di inadempimento la garanzia è sospesa e la Società, può, a sua scelta, o dichiarare risolto il contratto mediante lettera raccomandata oppure esigere giudizialmente l'esecuzione. Resta comunque convenuto che, in caso di sinistro e/o qualsiasi altro caso di anticipata risoluzione del contratto verificatasi nel corso dell'annualità assicurativa, l'Assicurato è obbligato ad integrare l'intera annualità con l'immediato pagamento della restante frazione di premio.

MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l'Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o Territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all'interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / Territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA REGION.

CLAUSOLE SPECIALI RELATIVE ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

CODICE RA02 – RC Postuma

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 3.11 (Attività di installazione o riparazione presso terzi) della Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro e a parziale deroga dell'art. 2.1 lett. o) della medesima Sezione, l'assicurazione si estende ai danni conseguenti ad errori o difetti nell'esecuzione dei lavori di installazione,

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

rimozione, riparazione, manutenzione e posa in opera, svolti direttamente dall'Assicurato o da suoi lavoratori subordinati, di cose fabbricate o commercializzate dall'Assicurato - diverse da materiali o manufatti per l'edilizia - che si verifichino dopo l'ultimazione dei lavori stessi, per i quali sia stata rilasciata idonea documentazione fiscale.

L'estensione non comprende i danni:

- a) agli impianti e altre cose installate e/o oggetto dei lavori di riparazione e/o manutenzione, compresi veicoli, natanti e aeromobili (salvo quanto indicato nel penultimo comma), le spese per i relativi ritiri, sostituzioni o riparazioni nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;
- b) subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo;
- c) dal vizio o difetto originario dei prodotti, da chiunque fabbricati;
- d) da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- e) da inidoneità all'uso per il quale gli impianti, i macchinari e le attrezzature sono destinati.

L'estensione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto per danni relativi a lavori effettuati durante lo stesso periodo, purché, tali danni si verifichino non oltre due anni dopo l'esecuzione dei lavori stessi.

Le somme assicurate indicate in Scheda di polizza relativa alla Sezione rappresentano i limiti di risarcimento a carico della Società anche per i sinistri risarcibili a norma della presente estensione con l'intesa che, relativamente ai danni materiali e ai relativi danni da interruzione o sospensione di attività, l'esborso della Società in nessun caso può eccedere l'importo di euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

La presente estensione è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% dell'importo del sinistro; tale scoperto non sarà, comunque, inferiore a euro 1.500,00.

Limitatamente ai lavori di manutenzione parziale e di installazione o sostituzione di parti dell'impianto/macchinario, a parziale deroga del punto a), si intendono compresi i danni materiali subiti dagli impianti, macchinari e veicoli sulle cui parti siano stati eseguiti detti lavori, fino a concorrenza di euro 25.000,00 per sinistro e 50.000,00 euro per anno assicurativo, fermo lo scoperto sopra indicato. Resta inoltre ferma l'esclusione dei danni alle cose installate e alle parti direttamente oggetto dei lavori di riparazione e/o manutenzione nonché dei danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di polizza contratta con la Società, per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, l'estensione vale -alle condizioni normative della presente polizza ed entro i limiti di esborso della polizza sostituita- per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita, purché i danni si verifichino non oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori.

Per approvazione delle clausole sopra riportate.

Fucini e Marian Claudio snc

Generali Italia S.p.A.

CESARO MAC. IMPORT s.r.l.
Via delle Industrie, n. 28
30020 - ERACLEA (VE)
Partita IVA 03624640272

Il Contraente



TENAGLIA s.r.l.

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

Regole di comportamento nell'offerta dei contratti di assicurazione

**ATTESTAZIONE DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI
EX REGOLAMENTO IVASS N. 5/2006**

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS n. 5/2006, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'intermediazione assicurativa, io sottoscritto **CESARO MAC IMPORT SRL** dichiaro:

- a) di aver preso visione del modulo 7A, relativo agli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti;
- b) di aver ricevuto il modulo 7B, relativo alle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche.

(Luogo)

Eraclea

il 31/12/2019

Firma

CESARO MAC. IMPORT s.r.l.
Via delle Industrie, n. 28
30020 - ERACLEA (VE)
Partita IVA 03624640272

Cesaro Macchio

TENAGLIA
TENAGLIA s.r.l.



ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

TENAGLIA s.r.l.





Allegato mod. APTRAC

Allegato alla polizza n. 390893739

Agenzia: SAN DONA' DUOMO

Cod. IB1 00

Contraente: CESARO MAC IMPORT SRL

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILIT À

Il Contraente dichiara che non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

CESARO MAC IMPORT s.r.l.
Via Delle Industrie, n. 28
30020 - **Il Contraente** (VI)
Partita IVA 03124040272

Cesaro Mac Import

TENAGLIA s.r.l.

UR

Mod. APTRAC - (DOC1 SDCTRASVERSALI)

APPENDICE N. 00002

VALORI ESPRESSI IN Euro

POLIZZA 390893739		SAN DONA' DUOMO		codice IB1 00
CONTRAENTE CESARO MAC IMPORT SRL		ANNULLA E SOSTTUISCE L APPENDICE N. _____		
V. DELLE INDUSTRIE 28 via, piazza, n. civico ERACLEA 30020 località c.a.p.		COASSICURAZIONI (come da allegato)		
Rateazione SEMESTRALE	DECORRENZA dalle ore 24 del 14 12 2020 CC MM AA	EMISSIONE 1° QUIETANZA 31 12 2020 CC MM AA	SCADENZA CONTRATTO 31 12 2021 CC MM AA	

A modifica di quanto risulta dai precedenti documenti contrattuali, il premio della suindicata polizza viene modificato come sottoindicato:

PREMIO							
IMPONIBILE ANNUO	%	AUMENTO PER FRAZIONAMENTO		TOTALE IMPONIBILE ANNUO	IMPONIBILE DI RATA	IMPOSTA	TOTALE
24.000,00				24.000,00	12.000,00	2.670,00	14.670,00
Importo premio prima rata (sino al 31/12/2020)					0,00	0,00	0,00

APPENDICE DI INTEGRAZIONE CLAUSOLE SPECIALI

AUMENTO LIMITI DI RISARCIMENTO

Ad integrazione di quanto previsto all' art. 3.11 - Attività di installazione o riparazione presso terzi - svolgendo l'Assicurato anche attività di rimozione, installazione, manutenzione, posa in opera di cose dallo stesso fabbricate o commercializzate, con la presente appendice, si provvede ad innalzare i limiti di risarcimento per l'estensione di garanzia prestata relativamente ai danni materiali e ai relativi danni da interruzione o sospensione di attività prestata come di seguito indicato:

- con una franchigia assoluta di euro 250 per sinistro; per i danni derivanti da incendio, esplosione e scoppio opera uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 250 per sinistro;
- fino a concorrenza di euro 250.000,00 per sinistro e 500.000,00 per anno assicurativo o, nel caso di coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.

Restano esclusi i danni alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori, i danni da furto nonché ogni altra esclusione prevista dall'art. 2.1 della presente sezione non espressamente derogata.


TENAGLIA s.r.l.
DANNI ALLE COSE SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. n) delle C.G.A. e limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, l'assicurazione comprende i danni materiali a cose di terzi sulle quali si eseguono i lavori stessi, con esclusione comunque dei danni:

- necessari, il cui verificarsi, cioè, è riconducibile, in linea causale, al normale svolgimento dei lavori;
- alle cose costituenti strumento di lavoro;
- alle cose costituenti l'oggetto dei lavori affidati all'Assicurato, siano le stesse già state consegnate o meno, in tutto o in parte al committente.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo assoluto di Euro 500, nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di Euro 50000,00 per un periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor



TENNACIA S.R.L.

Il pagamento dell'importo di euro 2212/00 è stato effettuato in contanti addi 14/12/2020 alle ore 14

Generali Italia S.p.A.

CESARO MAC IMPORT s.r.l.
Via Delle Industrie, n. 28
30020 - ERACLEA (VE)
P.I.E. 03024640272
RAGIONE SOCIALE: Cesar Mac It

(Contrante/Assicurato)



La presente appendice forma parte integrante della suddetta polizza.

ERACLEA

14/12/2020

Fermo ed invariato il resto.

durata, per l'intero periodo di assicurazione.



Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01209510156 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 7 | vittoriaassicurazioni@vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.0161 | Soggetto all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Tds S.p.A.



0280055013 Agenzia

DATI DI APPENDICE

POLIZZA

Numero 030.014.0000924629
Effetto Appendice Ore 24:00 del 31/12/2020
Agenzia ALTINO/LANCIANO/VASTO 030
Canale Distribuzione D'ALONZO NICOLINO

Appendice Contrattuale N° 14

Dalla data di effetto di questa appendice, le prestazioni, i soggetti e gli oggetti dell'assicurazione sono i seguenti:

DATI DEL CONTRAENTE

Ragione Sociale TENAGLIA SRL
Partita Iva 01235490693
Indirizzo S. STATALE 84 KM 54+500 SNC
Comune CASOLI
Cellulare per comunicazioni 3393846531

Provincia CH C.A.P. 66043

DATI DEL SOGGETTO DEBITAMENTE AUTORIZZATO A FIRMARE

Cognome Nome TENAGLIA ANGELO

DATI DI POLIZZA

Effetto Ore 24:00 del 09/08/2016 Scadenza Ore 24 del 31/12/2021 Durata Anni 5 Mes 4 Giorni 22
1° Quietanza 31/12/2021 Data rescindibilità *****
Frazionamento annuale
Coassicurazione NO Quota Vittoria 100.00

POLIZZA SOGGETTA A REGOLAZIONE PREMIO

L'importo dovuto quale premio minimo imponibile, per ciascun anno o frazione, in nessun caso potrà essere inferiore a € 13.400,00

PREMIO ANNUO DI POLIZZA

Premio lordo annuo di polizza € 16.504,00 di cui imposte € 3.003,81
Premio lordo annuo di polizza € 16.504,00 di cui diritti di polizza 0,00 di cui imposte € 3.003,81

PREMIO RATA INIZIALE

Imponibile € 13.500,19 Imposte € 3.003,81 Totale € 16.504,00

PREMIO RATE SUCCESSIVE

Imponibile € 13.500,19 Imposte € 3.003,81 Totale € 16.504,00

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Indirizzo S. STATALE 84 KM 54+500 SNC
Comune CASOLI
C.A.P. 66043
Provincia CH

GARANZIE PRESTATE

SEZIONE R.C. DIVERSI

Prima rata € 13.500,19 Rate successive € 13.500,19 Imponibile annuo € 13.500,19
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI Imponibile annuo € 6.750,19

Massimale per Sinistro/per Persona/per Cose € 3.000.000,00 / 3.000.000,00 / 3.000.000,00
Parametri fatturato produzione calcestruzzo
Valore 2500000
Tasso 0,2
Unità di Misura Tasso per 1.000
Premio Minimo di Regolazione € 400,00
Premio Anticipato di Polizza € 500,00
Regolazione Premio SI
Parametri fatturato lavori edili

TENAGLIA S.R.L.



SEZIONE R.C. DIVERSI

Valore	5000000
Tasso	1,25
Unità di Misura	Tasso per 1.000
Premio Minimo di Regolazione	€ 6.250,00
Premio Anticipato di Polizza	€ 6.250,00
Regolazione Premio	SI

Estensioni di rischio operanti:

Cedimento terreno o frane, Danni a condutt. sotterranee, Danni per vibraz. terreno, Danni subiti dai subappaltatori, Infortuni non soggetti INAIL, Inquinamento accidentale, Proprietà di fabbricati descritti in polizza, R.C. subappaltatori

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

 Imponibile annuo **€ 6.750,00**

Massimale per Sinistro/per Persona	€ 1.550.000,00 / 1.550.000,00
Parametri	fatturato produzione calcestruzzo
Valore	2500000
Tasso	0,2
Unità di Misura	Tasso per 1.000
Premio Minimo di Regolazione	€ 500,00
Premio Anticipato di Polizza	€ 500,00
Regolazione Premio	SI
Parametri	fatturato lavori edili
Valore	5000000
Tasso	1,25
Unità di Misura	Tasso per 1.000
Premio Minimo di Regolazione	€ 6.250,00
Premio Anticipato di Polizza	€ 6.250,00
Regolazione Premio	SI

CONDIZIONI INTEGRATIVE

S'intendono valide le normative contrattuali previgenti, salvo quanto di seguito previsto.

ELIMINATE:
539 - Abrogazione tacito rinnovo

LA PRESENTE POLIZZA CESSERÀ ALLA SUA NATURALE SCADENZA DEL 31/12/2020, SENZA OBBLIGO DI DISDETTA DELLE PARTI CONTRAENTI.

MODIFICATE:
1324 - Pattuizioni Particolari

A parziale deroga delle C.G.A. si conviene che per i danni da scavi, sterro e reinterri il massimo risarcimento per sinistro è pari ad € 75.000,00 con lo scoperto del 10% e il minimo di € 500,00-

Si prende atto che le garanzie della presente polizza sono operanti anche ai lavori per la sistemazione della Via Marco Polo in Montesilvano (PE), che l'assicurato deve svolgere, con determina dirigenziale Settore VII n. 357 del 24/02/2012.

FRANCHIGIA MINIMA

DI COMUNE ACCORDO TRA LE PARTI, LIMITATAMENTE AI DANNI A COSE, LE GARANZIE DEL PRESENTE CONTRATTO SI INTENDONO PRESTATE CON L'APPLICAZIONE DI UNA FRANCHIGIA DI EURO 500,00 PER OGNI SINISTRO, SALVO SCOPERTI E/O FRANCHIGIE DI IMPORTO SUPERIORE PREVISTI IN POLIZZA. A MAGGIOR PRECISAZIONE LA PREDETTA FRANCHIGIA SOSTITUIRÀ EVENTUALI SCOPERTI E/O FRANCHIGIE DI MINOR IMPORTO.

La garanzia R.C.T. è valida per danni eventualmente causati nel corso dell'esecuzione dei lavori aventi per Oggetto Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Domanda di sostegno n.54250377311- "Lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella val di Sangro - intervento impianti irrigui a servizio della zona II /C - III/N" -CUP I88H12000200006 - CIG 8131820E23, ferme le condizioni di polizza, si precisa che tra i soggetti garantiti sono ricompresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione lavori e quelli preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo, purché rientranti nella definizione di Terzi.

La Spett. Vittoria Assicurazioni rinuncia espressamente, salvo i casi di dolo e colpa grave, ai propri diritti impliciti ed espliciti di rivalsa nei confronti della Committente dell'Appalto, EDISON EDF GROUP - MILANO proprie consociate, propri dipendenti, consulenti e rappresentanti a qualsiasi titolo.




0280055013 Agenzia

Partecipazione di Tirocinio/Stage di METUSHI METO nata il 18.05.1998 a FIER (EE) C.F. MTSMTE98E18Z100H e residente in VIA SAN SALVATORE, 5 – CASOLI (CH), presso la ditta TENAGLIA SRL S. STATALE 84 KM 54+500 SNC – CASOLI (CH). Si precisa che la garanzia è estesa anche all'esterno dei locali del' Ente.

FERMO IL RESTO

TENAGLIA s.r.l.
S.S. 84 Km. 54 + 500
66043 CASOLI (CH)

CONTRAENTE

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

L'importo dovuto alla firma del presente contratto è stato incassato alla data e ora presente sulla Ricevuta di Pagamento

11/1/2021

TENAGLIA s.r.l.





Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto.

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'art. 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Cognome e Nome/Denominazione: D'ALONZO INSURANCE GROUP SRL

Iscrizione nel registro:

Data iscrizione: 11/01/2010 N.iscrizione: A000327720 Sezione: A Qualifica: Agente

Indirizzo Sedi Operative:

Indirizzo: Piazza Abruzzo (Zona Commerciale Saletti) loc. Atessa

Cap: 66041 Località: ATESSA Pr: CH

Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com

E-mail: ag_030.01@agentivittoria.it **PEC :** dalonzoinurancegroupsrl@pec.it

Telefono: 0872 983442

Denominazione sociale dell'impresa per conto della quale il distributore opera: Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Informazioni Generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Tipo rapporto con intermediario presso cui è svolta l'attività

- Agente Intermediario iscritto Sez. E Addetto all'interno del locali

Cognome e Nome: D'ALONZO NICOLINO

Iscrizione nel registro:

Data iscrizione: 02/04/2007 N.iscrizione: A000101437 Sezione: A

Indirizzo Sede Operativa/legale:

Indirizzo: Piazza Abruzzo (Zona Commerciale Saletti) loc. Atessa

Cap: 66041 Località: ATESSA Pr: CH

Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com

E-mail: lino.dalanzo@dalanzogroup.it

Telefono: 0872 983442

TENAGLIA s.r.l.

ECO-LANCIANO

IVASS è l'Istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Conforme all'Allegato 4 del Regolamento IVASS 40/2018





Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo

L'intermediario assicurativo informa:

- di agire in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione come di seguito indicato:
- che è stata stipulata dall'intermediario una fidejussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 19.510.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

L'intermediario assicurativo informa:

- di essere remunerato dalla Compagnia, in relazione al contratto distribuito, sulla base di una commissione inclusa nel premio assicurativo. Potrebbe essere previsto, eventualmente, un diverso beneficio economico di qualsiasi tipo ricevuto in virtù dell'intermediazione effettuata.

Sezione IV - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'intermediario assicurativo informa:

- di non essere detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Vittoria Assicurazioni Spa;
- che Vittoria Assicurazioni Spa non detiene né direttamente, né per mezzo di un'impresa controllante altre imprese di assicurazione, una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

Con riguardo al contratto proposto:

- se l'intermediario ha svolto un'attività di consulenza nella collocazione (vendita) della polizza verrà fornita al cliente una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui quel particolare prodotto è il più indicato a soddisfarne le richieste ai sensi dell'art. 119-ter comma 3, del Codice e che la consulenza fornita non è fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo;
- l'intermediario ha operato una vendita in assenza di consulenza nei casi in cui il potenziale cliente:
 - si rifiuti di rispondere ad una o più delle richieste di informazioni che l'intermediario gli rivolge per identificarne i bisogni assicurativi;
 - si rechi dall'intermediario di propria iniziativa e chiedi di sottoscrivere un preciso contratto assicurativo senza consapevolmente volersi sottoporre ad una valutazione di adeguatezza;
 - sottoscriva un contratto tramite un intermediario a titolo accessorio.
- l'intermediario dichiara di essere tenuto, in virtù di un obbligo contrattuale, a proporre esclusivamente contratti della Vittoria Assicurazioni S.p.A. se il contratto riguarda i rami vita;
- l'intermediario dichiara di proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, se il contratto riguarda i rami danni, non fornendo consulenza basata su di un'analisi imparziale e personale. Di seguito indicazione delle imprese di assicurazione:
- l'intermediario dichiara che in relazione al contratto intermediato, in caso di esistenza di conflitti di interesse, è stata data opportuna informazione sulla natura e fonte del conflitto come di seguito indicate:

TENAGLIA s.r.l.



Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario assicurativo informa che:

- a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto al proprio intermediario o alla Vittoria Assicurazioni Spa, al seguente indirizzo Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 Milano Fax 02.40938413 - Email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all'IVASS Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente;
- c) il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.

Le informazioni rese con il presente documento devono intendersi valide anche nel caso in cui il cliente effettui dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, fermi restando gli obblighi in capo all'impresa già previsti dalle disposizioni vigenti, nel caso di modifica delle informazioni stesse.

Dichiaro che D'ALONZO NICOLINO mi ha consegnato il presente documento che ricevo a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 56 comma 3 lett. a) del Regolamento IVASS 40/2018.

Firma del Contraente / Assicurato
TENAGLIA S.r.l.
S.S. 84/Km. 54 + 500
66043 CASOLI (CH)

TENAGLIA S.r.l.



AZIENDA: TENAGLIA SRL PARTITA IVA: 01235490693

GENTILE CLIENTE, ANCHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (c.d. "GDPR"), LA INFORMIAMO CHE IL PRESENTE QUESTIONARIO HA LO SCOPO DI ACQUISIRE, NEL SUO INTERESSE, INFORMAZIONI NECESSARIE A VALUTARE L'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO CHE INTENDE SOTTOSCRIVERE ALLE SUE ESIGENZE. LA MANCANZA DI TALI INFORMAZIONI OSTACOLA LA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA' DELLA POLIZZA. PERTANTO, QUALORA LEI NON INTENDA FORNIRE TALI INFORMAZIONI, LE CHIEDIAMO GENTILMENTE DI SOTTOSCRIVERE LA "DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE" SOTTO RIPORTATA.

1. OBIETTIVI ASSICURATIVI CHE INTENDE PERSEGUIRE CON IL CONTRATTO: INTENDO

- PROTEZIONE PER LA VITA PRIVATA ATTIVARE COPERTURE ASSICURATIVE PER LA PROTEZIONE DELLA MIA FAMIGLIA E DEI BENI CHE POSSIEDO PER IMPIEGHI NON INERENTI ATTIVITA' PROFESSIONALI O COMUNQUE REMUNERATIVE (AD. ES. ABITAZIONE)
- PROTEZIONE PER LA MIA ATTIVITA' ATTIVARE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE PER LA PROTEZIONE DEI BENI UTILIZZATI E DELLE RISORSE UMANE INERENTI LA MIA ATTIVITA' E PER LA RESPONSABILITA' CHE NE DERIVA

2. TIPOLOGIA DI COPERTURA ASSICURATIVA CHE INTENDE ACQUISTARE: INTENDO

- CURA DELLA PERSONA ACQUISTARE UNA COPERTURA ASSICURATIVA A TUTELA DELLA MIA PERSONA O DEI MIEI FAMILIARI O DEI MIEI DIPENDENTI CONTRO EVENTI INATTESI (AD. ES. INFORTUNI) O PER IL RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE
- PROTEZIONE DEI BENI ACQUISTARE UNA COPERTURA ASSICURATIVA PER LA TUTELA DELLA MIA ABITAZIONE O DELLA MIA AZIENDA/UFFICIO
- PROTEZIONE PER IL PATRIMONIO ACQUISTARE UNA COPERTURA ASSICURATIVA A TUTELA DELLA CONDIZIONE ECONOMICA/PATRIMONIALE MIA O DELLA MIA AZIENDA
- TUTTE ACQUISTARE UNA COPERTURA ASSICURATIVA A TUTELA DELLA MIA PERSONA, DEI MIEI BENI E DEL MIO PATRIMONIO

3. SITUAZIONE ASSICURATIVA ATTUALE: ATTUALMENTE POSSIEDE ALTRI CONTRATTI PER I MEDESIMI RISCHI?

- NO
- SI

4. ALTRI SOGGETTI DA TUTELARE

- NO
- SI

5. ORIZZONTE TEMPORALE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

- BREVE PERIODO NON SONO DISPOSTO A PRENDERE IMPEGNI CONTRATTUALI DI LUNGO PERIODO. PREDILIGO UN CONTRATTO DI DURATA ANNUALE
- MEDIO PERIODO PREDILIGO LA STABILITA' DEGLI IMPEGNI CONTRATTUALI PRESI, PER UN PERIODO ANCHE DI 10 ANNI
- LUNGO PERIODO PREDILIGO LA STABILITA' DEGLI IMPEGNI CONTRATTUALI PRESI, PER UN PERIODO ANCHE OLTRE 10 ANNI

6. PROROGABILITA' DEGLI IMPEGNI CONTRATTUALI

- PROROGA ANNUALE NON HO UN ORIZZONTE TEMPORALE PRECISO, PREDILIGO UN CONTRATTO CHE ALLA SUA SCADENZA (DEFINITA IN BASE A QUANTO DICHIARATO AL PUNTO PRECEDENTE) SI PROROGA ANNUALMENTE CON LA POSSIBILITA' DI DISDETTA CON CONGRUO PREEAVVISO
- SENZA TACITO RINNOVO LA MIA NECESSITA' HA UN ORIZZONTE TEMPORALE BEN DEFINITO. IL CONTRATTO SI ESTINGUERÀ AUTOMATICAMENTE ALLA SUA SCADENZA (DEFINITA IN BASE A QUANTO DICHIARATO AL PUNTO PRECEDENTE)

7. DISPONIBILITA' DI SPESA PER LA PROTEZIONE ASSICURATIVA RICHIESTA

- MENO DI 250 EURO ALL'ANNO IN BASE ALLA MIA CAPACITA' DI REDDITO PRESENTE E FUTURA, RITENGO DI POTER DEDICARE ALLA PROTEZIONE ASSICURATIVA RICHIESTA FINO A 250 EURO
- FINO A 500 EURO ALL'ANNO IN BASE ALLA MIA CAPACITA' DI REDDITO PRESENTE E FUTURA, RITENGO DI POTER DEDICARE ALLA PROTEZIONE ASSICURATIVA RICHIESTA FINO A 500 EURO
- PIU' DI 500 EURO ALL'ANNO IN BASE ALLA MIA CAPACITA' DI REDDITO PRESENTE E FUTURA, RITENGO DI POTER DEDICARE ALLA PROTEZIONE ASSICURATIVA RICHIESTA PIU' DI 500 EURO

DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO

DICHIARO CHE LA PROPOSTA ASSICURATIVA RICEVUTA E' STATA VALUTATA DALL'INTERMEDIARIO ADEGUATA ALLE MIE ESIGENZE E COERENTE CON LE INFORMAZIONI RIPORTATE IN QUESTO DOCUMENTO, CHE SONO CORRETTE E COMPLETE.

Il sottoscritto dichiara di essere debitamente autorizzato a firmare il presente documento per la società TENAGLIA SRL

DATA

FIRMA DEL CONTRAENTE

TENAGLIA s.r.l.
S.S. 84 Km. 54 + 500
66043 CASOLI (CH)

TENAGLIA s.r.l.



**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

La presente comunicazione viene messa a disposizione del pubblico nei locali dell'intermediario, anche mediante apparecchiature tecnologiche.

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'intermediario consegna/trasmette al contraente la presente comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione.

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
 - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Dichiaro di ricevere il presente documento a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 56 comma 1 del Regolamento IVASS 40/2018.


TENAGLIA s.r.l.


TENAGLIA s.r.l.
S.S. 84 Km. 54 + 500
Firma del Contraente